



# CITTÀ DI RAGUSA

## Deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014. (proposta di deliberazione della G. M. n. 289 del 24.06.2014).**

**N. 53**

**Data 22.07.2014**

L'anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di luglio alle ore 16.50 e seguenti, presso l'Aula Consiliare di Palazzo di Città, alla convocazione in sessione ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| CONSIGLIERI                         | PRES      | ASS | CONSIGLIERI                       | PRES     | ASS |
|-------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------|----------|-----|
| 1) LA PORTA ANGELO (TERRITORIO)     | X         |     | 16) TUMINO SERENA (MSS)           | X        |     |
| 2) MIGLIORE VITA (U.D.C.)           | X         |     | 17) BRUGALETTA DAVIDE (MSS)       | X        |     |
| 3) MASSARI GIORGIO (P.D.)           | X         |     | 18) DISCA SEBASTIANA (MSS)        | X        |     |
| 4) TUMINO MAURIZIO (P.D.I.)         | X         |     | 19) STEVANATO MAURIZIO (MSS)      | X        |     |
| 5) LO DESTRO GIUSEPPE (RG. DOMANI)  | X         |     | 20) SPADOLA FILIPPO (MSS)         |          | X   |
| 6) MIRABELLA GIORGIO (IDEE per RG)  | X         |     | 21) LEGGIO GIANLUCA (MSS)         | X        |     |
| 7) MARINO ELISABETTA (Gruppo Misto) | X         |     | 22) ANTOCI FRANCA (MSS)           | X        |     |
| 8) TRINGALI ANTONIO (MSS)           | X         |     | 23) SCHININA' LUCA (MSS)          | X        |     |
| 9) CHIAVOLA MARIO (MEGAFONO)        |           | X   | 24) FORNARO DARIO (MSS)           |          | X   |
| 10) IALACQUA CARMELO (MOV. CITTA')  | X         |     | 25) DIPASQUALE SALVATORE (MSS)    |          | X   |
| 11) D'ASTA MARIO (P.D.)             | X         |     | 26) NICITA MANUELA (G.M.)         | X        |     |
| 12) IACONO GIOVANNI (PARTEC.)       | X         |     | 27) LIBERATORE GIOVANNI (MSS)     | X        |     |
| 13) MORANDO GIANLUCA (MOV. CIV. IB) | X         |     | 28) CASTRO MIRELLA (PARTECIPIAMO) | X        |     |
| 14) FEDERICO ZAARA (MSS)            | X         |     | 29) GULINO DARIO (MSS)            | X        |     |
| 15) AGOSTA MASSIMO (MSS)            | X         |     | 30) PORSENNA MAURIZIO (MSS)       | X        |     |
| <b>PRESENTI</b>                     | <b>26</b> |     | <b>ASSENTI</b>                    | <b>4</b> |     |

Visto che il numero degli intervenuti è legale per la validità della riunione, assume la presidenza, il Presidente dott. Giovanni Iacono il quale con l'assistenza del Vice Segretario Generale del Comune, dott. Francesco Lumiera dichiara aperta la seduta.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del X Settore dott. Francesco Lumiera sulla deliberazione della G.M. n. 289 del 24.06.2014.

Ragusa, li 24.06.2014

Il Dirigente del X Settore  
dott. Francesco Lumiera

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria sulla deliberazione della G.M. n. 289 del 24.06.2014

Ragusa, li 24.06.2014

Il Responsabile di Ragioneria  
dott. Francesco Lumiera

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91.

Ragusa, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Parere favorevole espresso dal Segretario Generale dott. Vito V. Scalogna sotto il profilo della legittimità, sulla deliberazione della G.M. n. 289 del 24.06.2014.

Ragusa, li 24.06.2014

Il Segretario Generale  
dott. Vito V. Scalogna

## IL CONSIGLIO

Vista la deliberazione di G.M. n. 289 del 24.06.2014 con la quale ha proposto al Consiglio comunale l'approvazione dell'atto amministrativo avente per oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014";

Visti i pareri favorevoli espressi dal dirigente del X Settore dott. Francesco Luniera in ordine alla regolarità tecnica, dal Dirigente del III Settore, dott. Francesco Luniera, in ordine alla regolarità contabile e dal Segretario Generale dott. Vito V. Scalogna in ordine alla legittimità;

**Premesso che** con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- L'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**Considerato che** la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta da possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

**Richiamato** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

**Dato atto** che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale IRPEF.....e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro i termini di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

**Visto** il comma 703, art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

**Visto** il comma 704, art. 1, della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 di istituzione della TARES;

**Tenuto conto** pertanto, della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina IMU con la legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Valutata**, altresì, l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU-TASI-TARI, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso con la regolamentazione del nuovo regime TARI e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni;

**Considerato che** a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffe relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**Tenuto conto che** per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**Richiamato** l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe in base al quale *"le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione"*;

**Richiamato** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), il quale a sua volta dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**Considerato che** l'art. 1, comma 676 e 677 della legge 147/2013, l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, fermo restando l'obbligo per il Comune, di rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, mentre con l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino al 0,8 per mille, per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e per le unità immobiliari ad esse equiparate;

**Considerato che** in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 della legge n. 147/2013, ai comuni è stata attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del DPR n. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 03.07.2014 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Considerato che** la 4<sup>a</sup> commissione consiliare "Risorse" in data 09.07.2014 non ha espresso parere;

**Udita** la relazione dell'Assessore Stefano Martorana;

**Tenuto conto** della discussione di che trattasi riportata nel verbale di pari data che qui si intende richiamato nel corso della quale sono stati presentati nn. 23 emendamenti e n. 5 sub emendamenti, di cui nn. 7 emendamenti sono stati ritirati dai proponenti;

**Emendamento n. 1 presentato dall'Amministrazione comunale:**

**"Si richiede di modificare il testo dell'art. 42, comma 2 del regolamento secondo il testo di seguito riportato: il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Essa decorre dal giorno di inizio dell'utenza. La cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della tariffa e decorre dal primo giorno successivo alla data indicata dall'utente sulla comunicazione di cessazione"**.

Il Presidente, nominando scrutatori i conss. Agosta, Leggio, D'Asta, pone in votazione per appello nominale il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti 21, votanti 19, voti

Favorevoli 19, astenuti 2 (conss. Massari e D'Asta), assenti i conss. Laporta, Migliore, Tumino Maurizio, Lo Destro, Mirabella, Marino, Chiavola, Morando, Spadola.  
Il superiore emendamento viene approvato.

**Emendamento n. 2 presentato dall'Amministrazione comunale:**

“Modificare il prospetto 2 “Aliquote TASI anno 2014” sostituendo il punto 2 come segue: **Unità immobiliari a disposizione, appartenenti a tutte le categorie catastali: aliquota 0 (zero) per mille**”.

Il Presidente pone in votazione per alzata e seduta il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti 21, votanti 19, voti favorevoli 19, astenuti 2 (conss. Massari e D'Asta), assenti i conss. Laporta, Migliore, Tumino Maurizio, Lo Destro, Mirabella, Marino, Chiavola, Morando, Spadola.  
Il superiore emendamento viene approvato.

**L'emendamento n. 3 presentato dai conss. Stevanato, Disca, Agosta, Gulino viene ritirato dai proponenti.**

**Emendamento n. 4 presentato dai conss. Stevanato, Disca, Agosta, Gulino:**

“Si propone di modificare il comma 1, lettera a9 dell'art. 50 come segue: **Riduzione del 20% sulle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo**”.

Il Presidente pone in votazione per alzata e seduta il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 21, voti favorevoli 21, assenti i conss. Laporta, Migliore, Tumino Maurizio, Lo Destro, Mirabella, Marino, Chiavola, Morando, Spadola.  
Il superiore emendamento viene approvato.

**Gli emendamenti nn. 5-6-7- presentati dai consiglieri Stevanato, Disca, Tringali, Agosta, Gulino vengono ritirati dai proponenti.**

**Emendamento n. 8 presentato Stevanato, Disca, Agosta, Gulino:**

“ Si propone di modificare all'art. 50 il comma 2 come segue: **in caso di venir meno delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni tariffarie di cui al comma 1, il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione. In mancanza della presentazione della dichiarazione il Comune provvede al recupero della TARI non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione**”.

Il Presidente pone in votazione per alzata e seduta il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 21, voti favorevoli 21, assenti i conss. Laporta, Migliore, Tumino Maurizio, Lo Destro, Mirabella, Marino, Chiavola, Morando, Spadola.  
Il superiore emendamento viene approvato.

**L'emendamento n. 9 presentato dai conss. Stevanato, Leggio, Tringali, Agosta, Gulino viene ritirato dai proponenti.**

**Sub Emendamento n. 2 all'emendamento n. 10 presentato dai conss. Schininà, Federico, Porsenna:**

**“Sostituire la percentuale da 15% a 20%”**

Il Presidente pone in votazione per alzata e seduta il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti 21, votanti 18, voti favorevoli 16, contrari 2 (conss. Massari, D'Asta) astenuti 3 (conss. Iacono, Nicita, Castro), assenti i conss. Laporta, Migliore, Tumino Maurizio, Lo Destro, Mirabella, Marino, Chiavola, Morando, Spadola.  
Il superiore sub emendamento viene approvato.

**Emendamento n. 10 presentato dai conss. Stevanato, Agosta, Gulino:**

“Si propone di modificare all'art. 50 il comma 1, lettera e) come segue: **Riduzione del 15% per le utenze che provvedono a smaltire in proprio gli scarti comportabili mediante compostaggio domestico. L'applicazione della riduzione deve essere preceduta da apposita richiesta contenente l'impegno del contribuente sia alla pratica del compostaggio domestico in modo continuativo sia ad assicurare l'accesso del personale incaricato alla verifica delle modalità e/o della qualità della sua produzione. Il contribuente è inoltre tenuto a dimostrare di avere a disposizione, nell'ambito del territorio**

comunale, un orto, un giardino o un'area verde in cui utilizzare in modo diretto il compost prodotto), avente una superficie di almeno 19 mq. per abitante del nucleo familiare. L'istanza sarà valida, purchè non siano mutate le condizioni, anche per gli anni successivi e dovrà essere presentata utilizzando appositi moduli predisposti dall'ufficio tributi. La riduzione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda “.

Il Presidente pone in votazione per alzata e seduta il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti 21, votanti 18, voti favorevoli 16, contrari 2 (conss. Massari, D'Asta) astenuti 3 (conss. Iacono, Nicita, Castro), assenti i conss. Laporta, Migliore, Tumino Maurizio, Lo Destro, Mirabella, Marino, Chiavola, Morando, Spadola.

Il superiore emendamento viene approvato.

#### **Emendamento n. 11 presentato dai conss. Stevanato, Disca:**

“Si propone di inserire all'art. 51 il seguente comma: la tariffa è ridotta del 50%-per un massimo di 24 mesi- quando l'attività sia ferma a seguito di procedure concorsuali, cassa integrazione a zero ore, o per inattività o cessata attività, a condizione che i locali non siano utilizzati come deposito e che in essi siano presenti solo strumentazioni di non facile amovibilità. La presenza di allacciamento elettrico a ridotto assorbimento per garantire accessibilità e sicurezza dei locali non è causa ostativa al riconoscimento della suddetta riduzione, che viene concessa – previa verifica dei necessari requisiti\_ su istanza del contribuente (con allegata documentazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della stessa) ed applicata con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ne è stata richiesta l'applicazione”.

Il Presidente pone in votazione per alzata e seduta il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 21, voti favorevoli 21, assenti i conss. Laporta, Migliore, Tumino Maurizio, Lo Destro, Mirabella, Marino, Chiavola, Morando, Spadola.

Il superiore emendamento viene approvato.

#### **Emendamento n. 12 presentato dai conss. Massari e D'Asta:**

“Modifica dell'aliquota IMU 2014: Ridurre l'aliquota punto 5 –negozi e botteghe artigianali (cat. C/1) da 9.00% a 7.60%”.

Il Presidente pone in votazione per alzata e seduta il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti 21, votanti 7, voti favorevoli 6, contrari 1 (cons. Disca), astenuti 14 (Tringali, Federico, Agosta, Tumino Serena, Brugaletta, Stevanato, Leggio, Antoci, Schininà, Fornaro, Dipasquale, Liberatore, Gulino, Porsenna) assenti i conss. Laporta, Migliore, Tumino Maurizio, Lo Destro, Mirabella, Marino, Chiavola, Morando, Spadola.

Il superiore emendamento viene respinto.

#### **Emendamento n. 13 presentato dai conss. Massari e D'Asta:**

“Aggiungere all. 45 –utenze domestiche- dopo il punto 3 punto 3.2 – Non sono considerati presenti nel nucleo familiare, le persone con disabilità riconosciute attraverso verbale degli uffici competenti Asp ex legge 104/92”.

Il Presidente pone in votazione per alzata e seduta il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 21, voti favorevoli 21, assenti i conss. Laporta, Migliore, Tumino Maurizio, Lo Destro, Mirabella, Marino, Chiavola, Morando, Spadola.

Il superiore emendamento viene approvato.

#### **Sub emendamento n. 3 all'emendamento n. 14 presentato dal cons. Massari:**

“all'art. 45 dopo la frase “fuori sede” aggiungere – Purchè producano contratto di affitto registrato nei limiti della durata del contratto stesso e previa istanza del soggetto passivo del tributo”.

Il Presidente pone in votazione per alzata e seduta il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 21, voti favorevoli 21, assenti i conss. Laporta, Migliore, Tumino Maurizio, Lo Destro, Mirabella, Marino, Chiavola, Morando, Spadola.

Il superiore sub emendamento viene approvato.

**Emendamento n. 14 presentato dai conss. Massari e D'Asta:**

**"Art. 45- utenze domestiche – dopo il punto 3 aggiungere il punto 3.1 " non sono considerati presenti nel nucleo familiare gli studenti universitari residenti fuori sede se titolari di contratti di affitto regolarmente stipulati".**

Il Presidente pone in votazione per alzata e seduta il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 21, voti favorevoli 21, assenti i conss. Laporta, Migliore, Tumino Maurizio, Lo Destro, Mirabella, Marino, Chiavola, Morando, Spadola.

Il superiore emendamento viene approvato.

**L'emendamento n. 15, presentato dai conss. Massari e D'Asta viene ritirato dai proponenti,**

**Emendamento n. 16 presentato dai conss. Massari e D'Asta:**

**"Art. 55- riformulare il punto 2- Sono stabilite esenzioni per 3 anni alle nuove attività nel centro storico di Ragusa superiore e di Ibla per le quali ecc...."**

Il Presidente pone in votazione per alzata e seduta il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti 21, votanti 3, voti favorevoli 3, astenuti 18 (Tringali, Iacono, Federico, Agosta, Tumino Serena, Brugaletta, Disca, Stevanato, Leggio, Antoci, Schininà, Fornaro, Dipasquale, Castro, Nicita, Liberatore, Gulino, Porsenna) assenti i conss. Laporta, Migliore, Tumino Maurizio, Lo Destro, Mirabella, Marino, Chiavola, Morando, Spadola.

Il superiore emendamento viene respinto.

**Emendamento n. 17 presentato dai conss. Massari e D'Asta:**

**"Art. 55 - sanzioni ed inapplicabilità – riformulare il punto 3 "Sono stabilite esenzioni per tre anni agli immobili ad uso abitativo ricadenti nel centro storico di Ragusa superiore e ad Ibla, per le quali nell'anno d'imposta ecc...."**

Il Presidente pone in votazione per alzata e seduta il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti 21, votanti 3, voti favorevoli 3, astenuti 18 (Tringali, Iacono, Federico, Agosta, Tumino Serena, Brugaletta, Disca, Stevanato, Leggio, Antoci, Schininà, Fornaro, Dipasquale, Castro, Nicita, Liberatore, Gulino, Porsenna) assenti i conss. Laporta, Migliore, Tumino Maurizio, Lo Destro, Mirabella, Marino, Chiavola, Morando, Spadola.

Il superiore emendamento viene respinto.

**Emendamento n. 18 presentato dai conss. Agosta, Schininà, Tumino Serena, Antoci:**

**"Aggiungere all' art. 50 il seguente comma: Riduzione al 30 (trenta)% per gli immobili utilizzati da Onlus e associazioni di volontariato di cui alla legge 11.08.1991 n. 266".**

Il Presidente pone in votazione per alzata e seduta il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 21, voti favorevoli 21, assenti i conss. Laporta, Migliore, Tumino Maurizio, Lo Destro, Mirabella, Marino, Chiavola, Morando, Spadola.

Il superiore emendamento viene approvato.

**Emendamento n. 19 presentato dall'Amministrazione comunale:**

**"Cassare i commi 2 e 3 dell'art. 34"**

Il Presidente pone in votazione per alzata e seduta il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 21, voti favorevoli 21, assenti i conss. Laporta, Migliore, Tumino Maurizio, Lo Destro, Mirabella, Marino, Chiavola, Morando, Spadola.

Il superiore emendamento viene approvato.

**Sub. Emendamento n. 4 all'emendamento n. 20 presentato dal cons. Iacono:**

**integrare l'emendamento n. 20 con la seguente dicitura – Purchè producono contratto di locazione registrato e nei limiti temporali del contratto stesso e previa istanza del soggetto passivo del tributo"**

Il Presidente pone in votazione per alzata e seduta il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 21, voti favorevoli 21, assenti i conss. Laporta, Migliore, Tumino Maurizio, Lo Destro, Mirabella, Marino, Chiavola, Morando, Spadola.

Il superiore sub emendamento viene approvato.

**Emendamento n. 20 presentato dai conss. Castro, Nicita, Iacono:**

"Inserire nuovo comma all'art. 50 con la seguente dicitura: **Esenzione totale della tassa per gli studenti ragusani che risiedono fuori sede e versano la tassa nel comune sede dell'Università**"

Il Presidente pone in votazione per alzata e seduta il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti 21, voti favorevoli 21, assenti i conss. Laporta, Migliore, Tumino Maurizio, Lo Destro, Mirabella, Marino, Chiavola, Morando, Spadola.

Il superiore emendamento viene approvato.

**L'emendamento n. 21 presentato dai conss. Castro, Nicita, Iacono viene ritirato dai consiglieri proponenti.**

**Sub emendamento n. 1 all'emendamento n. 22 presentato dai conss. Nicita Castro:**

"Si sostituisce al secondo rigo dell'emendamento 22 alla lettera b) dell'art. 50 la lettera c).

Il Presidente pone in votazione per alzata e seduta il superiore sub emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti 21, votanti 19, voti favorevoli 19, astenuti 2 (Conss. Massari, D'Asta), assenti i conss. Laporta, Migliore, Tumino Maurizio, Lo Destro, Mirabella, Marino, Chiavola, Morando, Spadola.

Il superiore sub emendamento viene approvato.

**Sub emendamento n. 5 all'emendamento n. 22 presentato dai conss. Nicita e Castro:**

"Cassare ultimo comma "F" dell'emendamento".

Il Presidente pone in votazione per alzata e seduta il superiore sub emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti 21, votanti 19, voti favorevoli 19, astenuti 2 (Conss. Massari, D'Asta), assenti i conss. Laporta, Migliore, Tumino Maurizio, Lo Destro, Mirabella, Marino, Chiavola, Morando, Spadola.

Il superiore sub emendamento viene approvato.

**Emendamento n. 22 presentato dai conss. Nicita, Castro, Iacono:**

"Art. 50 comma A sostituire 15 (quindici) con 30 (trenta);

comma B sostituire 15 (quindici) con 30 (trenta);

comma D sostituire 15 (quindici) con 30 (trenta);

comma E sostituire 10 (dieci) con 15 (quindici);

**Introdurre comma "F" riduzione del 30% per le utenze che sono fuori dal perimetro urbano e non sono servite dal servizio di raccolta rifiuti".**

Il Presidente pone in votazione per appello nominale il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti 21, votanti 13, voti favorevoli 4, contrari 9 (conss. Agosta, Disca, Stevanato, Leggio, Schininà, Fornaro, Dipasquale, Liberatore, Porsenna) astenuti 8 (Conss. Massari, Tringali, D'Asta, Federico, Tumino Serena, Brugaletta, Antoci, Gulino), assenti i conss. Laporta, Migliore, Tumino Maurizio, Lo Destro, Mirabella, Marino, Chiavola, Morando, Spadola.

Il superiore emendamento viene respinto.

**Emendamento n. 23 presentato dal cons. Leggio:**

aggiungere al comma 2 dell'art. 24, dopo la frase "Regolamento anagrafico della popolazione residente" il seguente periodo **-possono inoltre usufruire dell'esenzione i figli con minori a carico che vi abbiano stabilito la residenza".**

Il Presidente pone in votazione per appello nominale il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti 21, votanti 19, voti favorevoli 19, astenuti 2 (Conss. Massari, D'Asta), assenti i conss. Laporta, Migliore, Tumino Maurizio, Lo Destro, Mirabella, Marino, Chiavola, Morando, Spadola.

Il superiore emendamento viene respinto.

Visto l'art. 12, 1° comma della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Con 16 voti favorevoli, 2 voti contrari (conss. Massari e D'Asta) 3 astenuti (conss. Ialacqua, Iacono, Castro) espressi per appello nominale dai 21 consiglieri presenti su 18 votanti, come accertato dal Presidente con l'assistenza dei consiglieri scrutatori Agosta, Leggio, D'asta, assenti i consiglieri Laporta, Migliore, Tumino Maurizio, Lo Destro, Mirabella, Marino, Chiavola, Morando, Spadola;

## DELIBERA

- 1) Di approvare, come emendato, il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC, istituita dall'art. 1, comma 639, legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014" e composta da tre distinte entrate, l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), dando atto che gli allegati A (utenze domestiche), B (utenze non domestiche), C (criteri per assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani) fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare il prospetto "1" aliquote IMU;
- 3) Di approvare il prospetto "2" aliquote TASI;
- 4) Di approvare il prospetto "3" tariffe TARI - Piano finanziario degli interventi;
- 5) Dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 sostituendo i precedenti regolamenti IMU e TARES/TARSU;
- 6) Di dare mandato al Dirigente del settore X Tributi, di trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto, nonché i prospetti 1-2-3 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 7) Di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze e gli effetti della deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul predetto sito;
- 8) Dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Regolamenti", prevista all'art. 12 del D.Lgs n. 33/2013.

Parte integrante: Regolamento ed emendamenti

All. Delib. di G.M. n. 289/2014

**Rp/Fb**

- Leno, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

dott. Giovanni Iacono

IL CONSIGLIERE ANZIANO

prof. Giorgio Massari

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Vito V. Scilingha

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il ..... 04 AGO. 2014 ..... e rimarrà affissa fino al ..... 19 AGO. 2014 ..... per quindici giorni consecutivi.  
Con osservazioni/senza osservazioni

04 AGO. 2014

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Licitra Giovanni)

Ragusa, li.....

**CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA**



Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal ..... 04 AGO. 2014 ..... al ..... 19 AGO. 2014 .....  
Con osservazioni / senza osservazioni

IL MESSO COMUNALE

Ragusa, li.....

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE**

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno ..... 04 AGO. 2014 ..... ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal ..... 04 AGO. 2014 ..... senza opposizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, li.....

**CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**



Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, li.....

**CITTA' DI RAGUSA**

Per Copia conforme da servizi

04 AGO. 2014

Ragusa, li.....



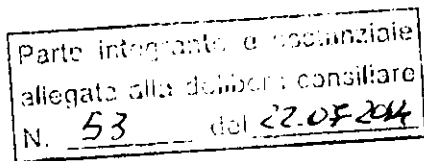
IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE C.S.  
(Dott.ssa Maria Rosaria Scalone)

PROV. 11546  
DEC. 11/10/14

**Collegio dei Revisori**

Comune di Ragusa

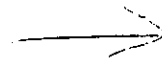


**Al Sindaco del Comune di Ragusa**

Dott. Ing. Fededico Piccitto

**Al Segretario Generale**

Dott. Vittorio Scalogna



**Al Dirigente del Settore X°**

Dott. Francesco Lumiera

**Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione per la Giunta Municipale avente per oggetto**

**"Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) - Approvazione Piano finanziario degli interventi - aliquote e tariffe per l'anno 2014 - proposta per il Consiglio."**

I sottoscritti Revisori dei Conti del Comune di Ragusa, nominati al fine di rendere concreta collaborazione al Consiglio Comunale nella loro funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 57, comma 5, della legge 8 Giugno 1990 n. 142,

- ✓ Vista la legge 8 Giugno 1990 n.142;
- ✓ Visto il D.Lgs n. 267/2000 ed in particolare, l'art. 239 comma 1 lettera b n. 7;
- ✓ Visto lo Statuto Comunale;
- ✓ Visto il Regolamento di contabilità;
- ✓ Visto il parere tecnico del dirigente Settore X;
- ✓ Vista il parere contabile del Dirigente del Settore III;

**ESAMINATA**

la proposta di cui all'oggetto prot. n. 48819 del 24 Giugno 2014 ed suoi allegati

**CONSIDERATO CHE**

- la IUC è composta da IMU, TASI, TARI.
- Ai sensi dell'art. 52 D.lgs dicembre 1997 nr. 446 le Province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate , anche, tributarie .

11/10/14

- In base a quanto disposto dall'art 1 c 652 L. 147/2013 ai comuni è stata attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base dei criteri alternativi a quelli del DPR 158/1999 nell'esercizio di una maggiore discrezionalità

Tutto quanto sopra premesso e detto

### **SUGGERISCONO**

Di apportare le seguenti modifiche:

Art. 14 comma 1: dopo "ma di fatto accatastate in due" adde "o più"

Art. 31 comma 5: modificare "la tasi nella misura del 10%" in "la tasi nella misura dal 10 al 30%".

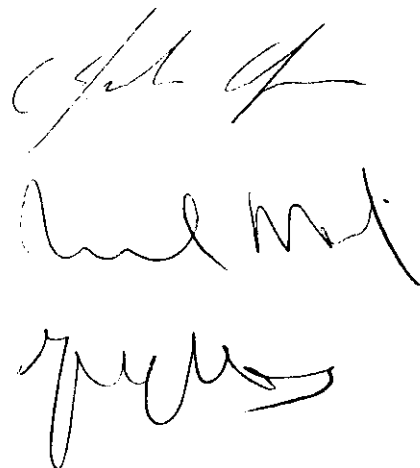
Art. 35 comma 4: uniformare la definizione di unità contigue utilizzate come un'unica unità abitativa come riportato nell'art. 14 comma 1.

### **ESPRIMONO**

*parere favorevole sul Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) -*

Ragusa, lì 03 Luglio 2014

Il Collegio dei Revisori



# **COMUNE DI RAGUSA**

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 22.07.2014**

## Sommario

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| CAPO I - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)                                           | 4  |
| Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE           | 4  |
| Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO                                                        | 4  |
| Art. 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE                                               | 5  |
| Art. 4 - DICHIARAZIONE                                                          | 5  |
| Art. 5 - SANZIONI ED INTERESSI                                                  | 5  |
| Art. 6 - ACCERTAMENTO                                                           | 6  |
| Art. 7 - RIMBORSI                                                               | 7  |
| Art. 8 - CONTENZIOSO                                                            | 7  |
| Art. 9 - RISCOSSIONE COATTIVA                                                   | 8  |
| Art. 10 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO                               | 8  |
| CAPO II - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)                                      | 9  |
| Art. 11 - OGGETTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE                          | 9  |
| Art. 12 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA           | 9  |
| Art. 13 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO                                                | 10 |
| Art. 14 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI | 11 |
| Art. 15 - SOGGETTI PASSIVI                                                      | 12 |
| Art. 16 - SOGGETTO ATTIVO                                                       | 13 |
| Art. 17 - BASE IMPONIBILE                                                       | 13 |
| Art. 18 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE                                             | 14 |
| Art. 19 - ULTERIORI RIDUZIONI                                                   | 15 |
| Art. 20 - PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE                                 | 16 |
| Art. 21 - FABBRICATI RURALI                                                     | 16 |
| Art. 22 - ESENZIONI                                                             | 16 |
| Art. 23 - AREE FABBRICABILI PERTINENZIALI                                       | 17 |
| Art. 24 - ESTENSIONE DELL'ESENZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI       | 18 |
| Art. 25 - IMMOBILI MERCE                                                        | 19 |
| Art. 26 - IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA                            | 19 |
| Art. 27 - VERSAMENTI                                                            | 19 |
| CAPO III - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)                                | 20 |

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 28 - PRESUPPOSTO.....                                                      | 20 |
| Art. 29 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI | 20 |
| Art. 30 - SERVIZI INDIVISIBILI.....                                             | 21 |
| Art. 31 - SOGGETTO PASSIVO.....                                                 | 21 |
| Art. 32 - BASE IMPONIBILE.....                                                  | 22 |
| Art. 33 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA.....                      | 22 |
| Art. 34 - ESENZIONI ED INAPPLICABILITA'.....                                    | 22 |
| Art. 35 - DETRAZIONI PER ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE.....                | 23 |
| Art. 36 - VERSAMENTI.....                                                       | 24 |
| CAPO IV - TASSA SUI RIFIUTI (TARI).....                                         | 24 |
| Art. 37 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.....                                           | 24 |
| Art. 38 - RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.....                                     | 25 |
| Art. 39 - SOGGETTI PASSIVI.....                                                 | 26 |
| Art. 40 - LOCALI ED AREE.....                                                   | 27 |
| Art. 41 - ESCLUSIONI.....                                                       | 27 |
| Art. 42 - DETERMINAZIONE DELLA TARI.....                                        | 28 |
| Art. 43 - CATEGORIE DI UTENZA.....                                              | 29 |
| Art. 44 - UTENZE DOMESTICHE (CALCOLO DELLE TARIFFE).....                        | 29 |
| Art. 45 - UTENZE DOMESTICHE (CATEGORIE ED OCCUPANTI).....                       | 30 |
| Art. 46 - UTENZE NON DOMESTICHE (CALCOLO DELLE TARIFFE).....                    | 32 |
| Art. 47 - UTENZE NON DOMESTICHE (CATEGORIE).....                                | 32 |
| Art. 48 - PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFFA.....                           | 33 |
| Art. 49 - TARIFFA GIORNALIERA.....                                              | 33 |
| Art. 50 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE.....                       | 34 |
| Art. 51 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE.....                   | 35 |
| Art. 52 - RIDUZIONI SERVIZIO LIMITATO.....                                      | 36 |
| Art. 53 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.....                       | 36 |
| Art. 54 - APPLICABILITÀ.....                                                    | 36 |
| Art. 55 - ESENZIONI ED INAPPLICABILITÀ.....                                     | 37 |
| Art. 56 - TRIBUTO PROVINCIALE.....                                              | 38 |
| Art. 57 - VERSAMENTI.....                                                       | 38 |
| Allegato A - UTENZE DOMESTICHE.....                                             | 39 |
| Allegato B - UTENZE NON DOMESTICHE.....                                         | 39 |
| Allegato C - CRITERI PER ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI.....  | 40 |

## **CAPO I - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

### **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Ragusa dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639 e ss, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e al loro valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
4. La IUC è composta da:
  - a. Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze;
  - b. Componente riferita ai servizi, che si articola come segue:
    - Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune;
    - Tassa sui Rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore e destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
5. Nel capo I del presente Regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
6. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

### **Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Ragusa relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

### **Art. 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il Comune può designare uno o più funzionari responsabili per le singole componenti del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;
2. Il Funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva e dispone i rimborsi.

### **Art. 4 - DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione per le componenti TARI e TASI può essere presentata anche da uno solo dei proprietari o degli occupanti, per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
5. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
7. Le dichiarazioni presentate ai fini dei precedenti Tributi, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'Imposta Unica Comunale (IUC).
8. E' dovuta la presentazione della dichiarazione in relazione a cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusione, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

### **Art. 5 - SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la

sanzione del 30 (trenta) % di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 (cento) % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 (cinquanta) % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di 500 euro.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Non vengono applicate le sanzioni di cui ai commi precedenti se la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per il tributo e non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura di legge. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **Art. 6 - ACCERTAMENTO**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili

nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

#### **Art. 7 - RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dalla legge, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori euro 12,00.
4. Le somme versate in eccesso possono essere, in alternativa al rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso per una o più componenti della IUC.

#### **Art. 8 - CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza del rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

### **Art. 9 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 10 del D.L. 16/2012, a decorrere dal 1° luglio 2012 non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta.
3. Ai sensi dell'art. 3 comma 11 del D.L. 16/2012 l'importo di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad uno stesso tributo.

### **Art. 10 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore con effetti dal 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 147/2013, alle disposizioni di rinvio del D.Lgs 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.

7. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
8. In sede di prima applicazione della componente TARI per il 2014, in deroga all'art. 57 del presente Regolamento, verrà emesso un acconto da pagare in tre rate con scadenze maggio, luglio e settembre, ed un saldo da pagare in un'unica soluzione con scadenza novembre. Per la componente TASI del 2014, in deroga all'art. 36 del presente Regolamento, le scadenze saranno il 16 ottobre e il 16 dicembre in autoliquidazione.

## **CAPO II - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

### **Art. 11 - OGGETTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Capo disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), introdotta dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di Ragusa, quale componente di natura patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 703, della L. 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), l'istituto della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU e il presente Regolamento è emanato al fine di assicurarne la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed equità fiscale.
3. La disciplina normativa dell'Imposta Municipale Propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
  - dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707-721 della L. 147/2013;
  - dagli artt. 8 e 9 D.Lgs 23/2011, in quanto compatibili;
  - dal D.Lgs 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
  - da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituisce altresì norma di riferimento la L. 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei Diritti del Contribuente.

### **Art. 12 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA**

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazione dell'organo competente, come individuato dall'art. 13, comma 6 D.L. 201 /2011, convertito in L. 214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e ai fini dell'approvazione dello stesso.

2. Ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis D.L. 201 /2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché il Regolamento devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

### **Art. 13 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, come definiti dall'art. 2 D.Lgs 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.
3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:
  - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - c. alle abitazioni assegnate al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e alle relative pertinenze. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo dell'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
  - d. ad un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Il godimento

del beneficio è subordinato, a pena di decadenza del beneficio, alla presentazione della dichiarazione IMU.

4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

#### **Art. 14 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI**

1. Ai fini dell'imposta, si definisce:
  - a. Per "abitazione principale" ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 s'intende l'immobile costituito dall'unica unità immobiliare iscritta o ascrivibile in catasto come tale, in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e pertanto in presenza di unità immobiliari utilizzate come unico fabbricato di residenza, ma di fatto accatastato in due unità immobiliari, il contribuente non può applicare le agevolazioni per più di un'unità immobiliare, a meno che non abbia proceduto al loro accatastamento unitario. A far data dal 2012, periodo di vigenza dell'IMU, il contribuente proprietario di due unità contigue, di fatto costituenti un'unica unità abitativa, al fine di poter usufruire delle detrazioni previste per l'abitazione principale è tenuto a presentare istanza al catasto, accorpando in un unico subalterno quelle unità che possono essere accorpate, in quanto aventi quote di proprietà e diritti reali omogenei, oppure facendo riportare nella visura catastale la dicitura "porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali" in quelle unità su cui gravano diritti reali non omogenei. Tale agevolazione non può retroagire a periodi di imposta antecedenti a quello per il quale il contribuente ha presentato istanza al catasto. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o l'esenzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
  - b. Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - c. Per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione

è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

- d. Per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dell'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche nelle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito un società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
- e. Per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

#### **Art. 15 - SOGGETTI PASSIVI**

1. In base a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs 23/2011, sono soggetti passivi dell'imposta:
- a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - d. il locatario finanziario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  - e. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

## **Art. 16 - SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Ragusa relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) della L. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'I.S.T.A.T.
4. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
5. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

## **Art. 17 - BASE IMPONIBILE**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 %, ai sensi dell'art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto

del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

3. Per le aree fabbricabili ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.Lgs 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
4. Al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'ufficio tributi, la Giunta Comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di una specifica perizia effettuata dall'ufficio tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliare dell'ufficio del territorio.
5. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree fabbricabili possedute.
6. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corsa d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

#### **Art. 18 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all'uso cui sono destinati, per pericolo all'integrità fisica o alla salute delle

persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.

3. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
  - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
4. Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.
5. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata a seguito di dichiarazione sostitutiva, presentata dal contribuente, ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune verifica la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante i competenti uffici comunali. La riduzione viene applicata dall'anno in cui il contribuente ha presentato la dichiarazione.
6. Nel momento in cui cessa l'inagibilità o l'inabitabilità il contribuente è tenuto a darne comunicazione all'ufficio comunale entro il termine di giorni trenta dalla cessazione dell'evento.

#### **Art. 19 - ULTERIORI RIDUZIONI**

1. La base imponibile è ridotta del 50%, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.
2. Tale trattamento agevolato, di cui al precedente comma, risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.
3. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1992, nel caso risulti impossibile determinare il valore dell'area edificabile di riferimento, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i, su fabbricati precedentemente dichiarati, ai fini dell'imposta municipale propria, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.

## **Art. 20 - PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Ai fini impositivi, si intendono per pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
2. La destinazione a pertinenza è effettuata dal soggetto passivo il quale deve indicare, al momento della dichiarazione o su successiva richiesta del soggetto attivo, quali tra gli immobili posseduti siano dichiarati tali.
3. Si considerano pertinenze le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio o a ornamento dell'abitazione principale, ubicate di norma nello stesso stabile o complesso immobiliare dove è situata l'abitazione, anche se acquistato separatamente dalla stessa.
4. Possono essere considerate pertinenziali anche le unità immobiliari non situate nello stesso stabile o complesso immobiliare dell'abitazione, purché tale destinazione risulti dall'atto notarile di compravendita o da apposita dichiarazione del contribuente.
5. L'esenzione e l'agevolazione (nel caso di pertinenze all'abitazione principale di cat. A/1, A/8 ed A/9) opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

## **Art. 21 - FABBRICATI RURALI**

1. Ai fini dell'imposta, si considerano rurali gli immobili strumentali alle attività agricole come definiti dall'art. 9 comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, come modificato dall'art. 42 bis, D.L. n. 159/2007, convertito dalla Legge 222/07, e s.m.i., indipendentemente dalla categoria catastale che è loro attribuita. Per i fabbricati accatastrati in una categoria diversa dai D/10 è sufficiente l'annotazione negli atti catastali della dicitura "*fabbricato con requisiti di ruralità*".
2. I fabbricati di cui al comma precedente sono esenti dall'imposta in quanto il Comune di Ragusa è ricompreso nell'elenco dei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
3. I fabbricati ad uso abitativo, anche se rispettano i requisiti di ruralità stabiliti dalla normativa, sono soggetti all'imposta in base all'aliquota ordinaria. Qualora tali fabbricati siano adibiti ad abitazione principale usufruiscono delle relative esenzioni e/o agevolazioni.

## **Art. 22 - ESENZIONI**

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili indicati dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
  - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra detti Enti,

ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
  - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 e s.m.i.;
  - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
  - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
  - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
2. Spetta al soggetto passivo che intende far valere il diritto all'esenzione fornire la prova che ricorrano in concreto tutte le condizioni previste per averne diritto.

### **Art. 23 - AREE FABBRICABILI PERTINENZIALI**

1. Si considera parte integrante del fabbricato, e pertanto non assoggettabile ad imposta, anche l'area fabbricabile che, per espressa dichiarazione del contribuente secondo modalità di cui al successivo comma 3, ne costituisce pertinenza (es. giardino, posto auto, rampa, corsello, etc.). A tal proposito non assume rilevanza il fatto che l'area sia accatastata unitamente al fabbricato oppure che lo sia autonomamente.
2. Ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, un'area può essere considerata pertinenziale esclusivamente quando ricorrano i presupposti indicati dall'articolo 817 del Codice Civile, ovvero:
  - a. un presupposto oggettivo, ossia la destinazione durevole e funzionale a servizio o ad ornamento di un bene nei confronti di un altro, di maggiore importanza (cosiddetto bene principale), per il miglior uso di quest'ultimo;
  - b. un presupposto soggettivo, ossia la volontà del proprietario del bene principale o di chi sia il titolare di un diritto reale sulla medesima, diretta a porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale rispetto al bene principale.

3. Il soggetto passivo è tenuto ad esplicitare la presenza del vincolo pertinenziale presentando un'apposita dichiarazione, valida anche per gli anni successivi, in assenza della quale non potranno essere riconosciuti i previsti benefici.

#### **Art. 24 - ESTENSIONE DELL'ESENZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI**

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, n. 3 della L. 147/2013:
  - a. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE), a condizione che non risultino locate.
  - b. le unità immobiliari e relative pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che non risultino locate.
  - c. le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (dai genitori ai figli e dai figli ai genitori).
2. In caso di uso gratuito concesso dai genitori ai figli, l'immobile deve essere di proprietà di uno o di entrambi i coniugi e viene dato ai figli che, dopo aver contratto matrimonio o effettuato l'iscrizione nel Registro Amministrativo delle Unioni Civili, ai sensi dell'art. 3 del "Regolamento comunale per le unioni civili", vi abbiano stabilito la residenza di tutto il nucleo familiare, ai sensi dell'art. 4, c. 1 del "Regolamento anagrafico della popolazione residente"; possono inoltre usufruire dell'esenzione i figli con minori a carico che vi abbiano stabilito la residenza. Il superiore beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste. La mancanza anche di uno solo di questi requisiti non dà luogo al beneficio.
3. In caso di uso gratuito concesso dai figli ai genitori, l'immobile deve essere di esclusiva proprietà del figlio o dei figli e la prevista esenzione si applica a condizione che i genitori vi abbiano stabilito la residenza di tutto il nucleo familiare, ai sensi dell'art. 4, c. 1 del "Regolamento anagrafico della popolazione residente". Il superiore beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste. La mancanza anche di uno solo di questi requisiti non dà luogo al beneficio.
4. Condizione essenziale per beneficiare dell'agevolazione prevista al precedente comma 1 lettera c), è la presentazione da parte del soggetto passivo interessato (entro il termine stabilito per il pagamento della seconda rata IMU) di apposita istanza su modulo predisposto dal Comune o di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la destinazione ad abitazione principale derivante dalla concessione in uso gratuito oppure copia del contratto di comodato. Il beneficio decorre dall'anno di presentazione della sopracitata documentazione e non può essere applicato retroattivamente.

5. L'esenzione dell'imposta si estende, con le limitazioni previste ai commi precedenti, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.
6. In caso di più unità immobiliari abitative concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al comma 1 lettera c) del presente articolo, può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

#### **Art. 25 - IMMOBILI MERCE**

1. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.
2. Condizione essenziale per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma precedente è la presentazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione, della dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.
3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione dell'applicazione dell'imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

#### **Art. 26 - IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell'imposta sulla base dell'aliquota fissata per le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9, senza l'applicazione della detrazione prevista dall'art. 707 comma 3 lettera d) della Legge 147/2013.

#### **Art. 27 - VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso: a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta. A tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il

21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 24, con le modalità di approvazione del modello e dei codici tributo stabilite dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate, fatta salva la possibilità di effettuare il pagamento con apposito bollettino postale intestato all'Agenzia delle Entrate.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad Euro 12,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

### **CAPO III - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

#### **Art. 28 - PRESUPPOSTO**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

#### **Art. 29 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI**

1. Ai fini dell'applicazione della TASI:
  - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
  - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla

costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

- d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

### **Art. 30 - SERVIZI INDIVISIBILI**

1. Il gettito della TASI è destinato alla copertura parziale dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, così individuati:
  - a. pubblica sicurezza e vigilanza urbana;
  - b. tutela del patrimonio artistico e culturale affidato al Comune;
  - c. illuminazione stradale pubblica;
  - d. servizi cimiteriali;
  - e. manutenzione stradale e del verde pubblico;
  - f. servizi socio-assistenziali;
  - g. servizio di protezione civile;
  - h. tutela degli edifici e delle aree comunali.

### **Art. 31 - SOGGETTO PASSIVO**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. In caso di detenzione temporanea (locazioni saltuarie o occasionali) non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto

reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 % (dieci per cento) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 33. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

### **Art. 32 - BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

### **Art. 33 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA**

1. Il Comune, con deliberazione di Consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui all'art. 1, commi 676, 677, 678 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i.
2. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 (uno) per mille .
3. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote possono essere stabilite entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

### **Art. 34 - ESENZIONI ED INAPPLICABILITA'**

1. Sono stabilite esenzioni per le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni economiche, secondo criteri fissati dalla Giunta Municipale sulla base degli indicatori ISEE, ed applicate su istanza degli interessati.
2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questo dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione. L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare all' Ufficio Tributi del Comune l'apposita dichiarazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento e la tassa decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

3. Sono esclusi dalla tassazione gli immobili privi degli arredi e dei servizi idrici, elettrici, gas, telefonici, che costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile.

### **Art. 35 - DETRAZIONI PER ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE**

1. E' prevista l'applicazione di una detrazione destinata ad agevolare le abitazioni principali e quelle ad essa equiparate e relative pertinenze, articolata sulla base di specifiche fasce di Rendita Catastale, come riportato nell'apposita tabella al successivo comma 5.
2. La detrazione deve essere divisa in parti uguali tra i soggetti passivi che ne hanno diritto.
3. La rendita catastale di riferimento, al fine della determinazione della detrazione per l'abitazione principale, è quella dell'intera abitazione e delle eventuali pertinenze, senza riferimento alla quota di possesso del singolo contribuente.
4. Nel caso di unità immobiliari unite di fatto ai fini fiscali, per cui l'abitazione è composta da più porzioni con autonoma rendita, al fine della determinazione della detrazione per l'abitazione principale, occorre fare riferimento alla somma delle rendite catastali costituenti l'unica abitazione principale e le eventuali pertinenze.
5. Le detrazioni si applicano secondo il seguente criterio:

| Rendita Catastale (Cat. A/2-A/3- A/4-A/7) | Detrazione TASI (%) |
|-------------------------------------------|---------------------|
| fino a 300,00 Euro                        | 100                 |
| da 300,01 a 350,00                        | 85                  |
| da 350,01 a 400,00                        | 80                  |
| da 400,01 a 450,00                        | 75                  |
| da 450,01 a 500,00                        | 70                  |
| da 500,01 a 550,00                        | 65                  |
| da 550,01 a 600,00                        | 60                  |
| da 600,01 a 650,00                        | 55                  |
| da 650,01 a 700,00                        | 50                  |
| da 700,01 a 750,00                        | 45                  |
| da 750,01 a 800,00                        | 40                  |
| da 800,01 a 850,00                        | 35                  |
| da 850,01 a 900,00                        | 30                  |
| da 900,01 a 950,00                        | 25                  |
| da 950,01 a 1.000,00                      | 20                  |
| da 1.000,01 a 1.050,00                    | 15                  |
| da 1.050,01 a 1.100,00                    | 10                  |
| da 1.150,01 a 1.200,00                    | 5                   |

|                      |   |
|----------------------|---|
| più di 1.200,01 Euro | 0 |
|----------------------|---|

6. Le categorie catastali A/5 e A/6 per poter usufruire delle detrazioni previste nel sottostante prospetto devono subire una nuova classificazione, ai sensi dell'art. 1 comma 336 della legge 311/2004.
7. Per le categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli/palazzi di pregio) non è prevista alcuna detrazione.

### **Art. 36 - VERSAMENTI**

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24);
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 (due) rate scadenti nei mesi di maggio e novembre di ogni anno. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad Euro 12,00.
4. La TASI viene di norma riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati. Qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.
5. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

## **CAPO IV - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

### **Art. 37 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intende per:
  - a. "locali", le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b. "aree scoperte", sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale (es. tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, etc.);
  - c. "utenze domestiche", le superfici adibite a civile abitazione;

- d. "utenze non domestiche", le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla TARI:
- a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali (es. balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi, etc.);
  - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate, in via esclusiva (es. androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini).
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi idrico, elettrico, gas, telefonico o informatico costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### **Art. 38 - RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

- 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
- 3. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
- 4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
  - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti su strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversa da quella di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
  - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e. i rifiuti da attività commerciali;
  - f. i rifiuti da attività di servizio;
  - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
6. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'Allegato C, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che il rapporto tra la produzione dei rifiuti della specifica utenza e la superficie della stessa sia inferiore al limite riportato nell'Allegato C.

### **Art. 39 - SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **Art. 40 - LOCALI ED AREE**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 (ottanta) % della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo del 1998, n. 138.
4. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili, rilevate e certificate dal Catasto U.I.U. adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa, certificata con SCIA o attestazione similare rilasciata da tecnico abilitato, ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, mediante esibizione di idonea certificazione fiscale (formulari).
7. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.

## **Art. 41 - ESCLUSIONI**

1. Sono escluse dalla tassazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Sono, a titolo esemplificativo esclusi:
  - a. locali:

- i. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
  - ii. terrazze scoperte, posti macchina scoperti;
  - iii. i locali e le aree degli impianti sportivi dove viene svolta l'effettiva attività sportiva e/o agonistica;
  - iv. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
  - v. le parti comuni degli edifici quali atrii e vani scale;
  - vi. immobili inagibili o inabitabili purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- b. aree:
- i. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - ii. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
  - iii. le aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti e aree di parcheggio;
  - iv. le aree scoperte adibite a verde.
3. Le aree indicate ai punti della lettera b) non sono assoggettabili alla tariffa solo se le relative caratteristiche risultino indicate nella comunicazione e le stesse risultino riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base ad idonea documentazione.
4. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

## **Art. 42 - DETERMINAZIONE DELLA TARI**

1. Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Essa decorre dal giorno di inizio dell'utenza. La cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della tariffa e decorre dal primo giorno successivo alla data indicata dall'utente sulla comunicazione di cessazione.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici, nei componenti familiari e nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano una

variazione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

4. Sulla base dell'articolo 651 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati dalle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base del piano economico finanziario da adottare mediante delibera consiliare, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
6. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e ad altri servizi come lo spezzamento, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
7. La tariffa, che ricomprende la determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è determinata per anno solare con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente.
8. La deliberazione della tariffa, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro il termine, si applica l'aliquota deliberata l'anno precedente.

#### **Art. 43 - CATEGORIE DI UTENZA**

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti dal gestore del servizio nell'ambito delle previsioni della normativa di riferimento ed ai rifiuti riferibili alle utenze non domestiche determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

#### **Art. 44 - UTENZE DOMESTICHE (CALCOLO DELLE TARIFFE)**

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla

base del coefficiente di adattamento  $K_a$  relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'Allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti prodotta da ciascuna tipologia di utenza. Nelle more dell'introduzione di sistemi che consentano la misurazione puntuale dei conferimenti, si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base dei coefficienti  $K_b$  previsti al punto 4.2 dell'Allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tabella in Allegato A del presente Regolamento riporta i coefficienti utilizzati per l'utenza domestica.

#### **Art. 45 - UTENZE DOMESTICHE (CATEGORIE ED OCCUPANTI)**

1. Le utenze domestiche vengono suddivise in base alle categorie di cui all'Allegato A.
2. Per le utenze domestiche condotte/possedute da persone fisiche che vi hanno stabilito la residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune dal primo gennaio di ogni anno, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
  - 3.1 Non sono considerati presenti nel nucleo familiare gli studenti universitari residenti fuori sede, purché producano contratto di affitto registrato, nei limiti della durata del contratto stesso e previa istanza del soggetto passivo del tributo.
  - 3.2 Non sono considerati presenti nel nucleo familiare le persone con disabilità riconosciuta attraverso verbale degli uffici competenti ASP ex legge 104/1992.
4. Per le utenze domestiche diverse dall'abitazione principale, condotte/possedute da soggetti residenti nel Comune di Ragusa, si applica ai fini del calcolo della tariffa lo stesso numero di occupanti del nucleo familiare risultante all'Anagrafe Comunale fino ad un massimo di 3 (tre) componenti.
5. Per le utenze domestiche condotte/possedute da soggetti non residenti nel Comune di Ragusa ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia del numero di componenti familiari occupanti l'immobile, in alternativa verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 3 (tre), fatte salve le verifiche di ufficio.

6. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'Estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti un valore di ufficio pari a 3 (tre).
7. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
8. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito, se assoggettabili a pertinenza dell'abitazione stessa, si considerano utenze domestiche condotte dal medesimo numero di occupanti l'abitazione di riferimento e pagano solo la parte fissa. Si considerano utenze domestiche con 1 (uno) occupante, tutte le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito non assoggettabili a pertinenze di abitazioni.
9. In fase di prima applicazione della TARI, se non precedentemente classificati in TARES, si considerano pertinenze le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito di categoria catastale C2, C6 e C7, intestate a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in comune ed ubicate nello stesso stabile o adiacente all'abitazione di riferimento. Verrà comunque assoggettato a pertinenza almeno un locale di categoria catastale C2, C6 e C7 intestato allo stesso conduttore/proprietario di una abitazione anche se ubicato in strade o civici differenti. Qualora ci fosse la presenza di più locali di categoria catastale C2, C6 e C7 intestati a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in comune, verrà titolato a pertinenza soltanto il locale con maggiore metratura. Ogni eventuale modifica al numero ed alla tipologia delle pertinenze, diversa da quanto sopra specificato, dovrà essere dichiarata dal contribuente e verificata e validata dal Comune.
10. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero dei componenti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (uno) occupante.
11. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, per un massimo di 6 persone, che sono tenute al pagamento con vincolo di solidarietà.
12. Per le famiglie residenti in comune, in sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate prima del 1 gennaio 2014 non riportano il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia.
13. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, verrà desunta dai registri anagrafici per le utenze residenti oppure va dichiarata al Comune con apposita denuncia da presentare entro 30 giorni dall'evento.
14. Eventuali variazioni del nucleo familiare domestico in corso d'anno condurranno ad un ricalcolo dell'importo dovuto a far data dalla intervenuta variazione registrata di seguito alla

denuncia o dall'acquisizione dai registri anagrafici per i nuclei residenti. Le variazioni intervenute verranno riportate quale conguaglio nella successiva tariffazione.

#### **Art. 46 - UTENZE NON DOMESTICHE (CALCOLO DELLE TARIFFE)**

1. La parte fissa della tariffa è determinata per le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, e per le attività produttive in genere, sulla base del coefficiente  $K_c$ , relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'Allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa si organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per metro quadrato (coefficiente  $K_d$ ) nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'Allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tabella in Allegato B del presente Regolamento illustra i coefficienti utilizzati per le utenze non domestiche.
4. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi di cui all'art. 38 comma 6, il Comune potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso, fatta salva la riscossione della quota fissa, la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte del Comune nei confronti dell'utenza non domestica.

#### **Art. 47 - UTENZE NON DOMESTICHE (CATEGORIE)**

1. Le utenze non domestiche si dividono in base alle categorie di cui all'Allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. In caso di utenze non domestiche che comprendono diverse attività non utilizzabili singolarmente, il Comune, dopo le opportune verifiche, applica la tariffa prevalente identificandone l'attività principale.
6. Nel caso in cui un'utenza disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente, il Comune può prevedere l'applicazione di differenti categorie.
7. Qualora l'utente non domestico dimostri il mancato utilizzo dell'immobile è comunque tenuto al pagamento della quota fissa della tariffa in base all'ultima destinazione d'uso dell'immobile.
8. Alle unità immobiliari domestiche in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

#### **Art. 48 - PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFFA**

1. Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, si applica la tariffa stabilita per la voce rispondente all'uso effettuato.
2. Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta, in via permanente un'attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più corrispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.
3. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile differenziare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tariffa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.
4. Le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere al Comune il corrispettivo del servizio. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis, del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

#### **Art. 49 - TARIFFA GIORNALIERA**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, riferita alla tipologia di attività.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili.
6. In caso di occupazione abusiva la TARI è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto compatibili.
7. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente regolamento dei servizi di smaltimento rifiuti.

#### **Art. 50 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE**

1. La TARI è ridotta, sia nella quota fissa sia nella quota variabile, secondo i seguenti criteri:
  - a. Riduzione del 20 (venti) % sulle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - b. Riduzione del 50 (cinquanta) % per unità immobiliari catastalmente distinte dall'abitazione principale, ma ad essa contigue (es. su più piani), utilizzate come parte di un'unica abitazione principale;
  - c. Riduzione del 15 (quindici) % per fabbricati rurali ad uso abitativo;
  - d. Riduzione del 15 (quindici) % per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero per più di sei mesi l'anno; le condizioni devono essere certificate da idonea documentazione;
  - e. Riduzione del 20 (venti) % per le utenze che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico. L'applicazione della riduzione deve essere proceduta da apposita richiesta contenente l'impegno del contribuente sia alla pratica del compostaggio domestico in modo continuativo sia ad assicurare l'accesso del personale incaricato alla verifica delle modalità e/o della qualità della sua produzione. Il contribuente è inoltre tenuto a dimostrare di avere a disposizione, nell'ambito del territorio comunale, un orto, un giardino o un'area verde in cui utilizzare in modo diretto il compost prodotto, avente una superficie di almeno 10 mq per abitante del nucleo familiare. L'istanza sarà valida, purché non siano mutate le condizioni, anche per gli anni successivi e dovrà essere presentata utilizzando appositi moduli predisposti dall'ufficio tributi. La riduzione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
  - f. Riduzione al 30 (trenta) % per gli immobili utilizzati da onlus e associazioni di volontariato di cui alla legge 11.08.1991 n. 266.
  - g. Esenzione totale della tari per gli studenti ragusani, proprietari di abitazioni a Ragusa, che studiano fuori sede e versano la tari nel comune sede dell'università, purché producono contratto di locazione registrato e nei limiti temporanei del contratto stesso e previa istanza del soggetto passivo del tributo.

2. In caso di venir meno delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni tariffarie di cui al comma 1 il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione. In mancanza della presentazione della dichiarazione il Comune provvede al recupero della TARI non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione.

#### **Art. 51 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo sulla parte variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani in modo differenziato. La riduzione del tributo verrà stabilita in proporzione al rapporto recupero/produzione totale (la produzione totale del rifiuto per ciascuna attività è stimata, in assenza di dato oggettivo prodotto dall'utenza non domestica, attraverso il prodotto del valore del Kd della relativa classificazione, riportato nell'Allegato B al presente Regolamento, moltiplicato per la superficie dell'attività), fino alla concorrenza massima dell'importo totale della quota variabile, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, previa dimostrazione dell'avviato recupero (esibizione documentazione fiscale).
2. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando apposita istanza su modulo predisposto dal Comune di Ragusa e corredato dalla documentazione in esso indicata entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Il riconoscimento dello sgravio verrà effettuato a consuntivo ed a valere nell'annualità successiva alla presentazione della denuncia.
3. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 30 (trenta) %. La riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente, rispettivamente non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana. La richiesta dovrà essere riproposta annualmente.
4. Per tutte le utenze non domestiche, In fase di prima applicazione della TARI per il solo anno d'imposta 2014, verranno confermate tutte le riduzioni/esenzioni previste dal precedente regolamento TRSU-TARES e le stesse verranno automaticamente cessate al 31 dicembre 2014.
5. La tariffa è ridotta del 50% - per un massimo di 24 mesi – quando l'attività sia ferma a seguito di procedure concorsuali, cassa integrazione a zero ore, o per inattività o cessata attività, a condizione che i locali non siano utilizzati come deposito e che in essi siano presenti solo strumentazioni di non facile amovibilità. La presenza di allacciamento elettrico a ridotto assorbimento per garantire accessibilità e sicurezza dei locali non è causa ostativa al riconoscimento della suddetta riduzione, che viene concessa –previa verifica dei necessari requisiti – su istanza del contribuente (con allegata documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della stessa) ed applicata con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ne è stata richiesta l'applicazione.

## **Art. 52 - RIDUZIONI SERVIZIO LIMITATO**

1. Nelle zone esterne al centro urbano ed alle aree assimilate al centro urbano (la delimitazione del centro urbano e delle aree assimilate è definito dal Regolamento Tecnico dei Servizi di Igiene Urbana del Comune) in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa applicata per tipologia di utenza. L'utente dovrà presentare apposita istanza di richiesta comprensiva dei riferimenti catastali e/o coordinate GPS dell'immobile per il quale si richiede la riduzione.
2. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa che il servizio, istituito e attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, si applica, sino alla regolarizzazione del servizio, una decurtazione dell'80 (ottanta) % della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi del Comune della carenza permanente riscontrata, e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
3. Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta dell'originale. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'Ufficio Tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

## **Art. 53 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. Per tutte le utenze, domestiche e non domestiche, potranno essere definiti sconti, annualmente stabiliti dall'Amministrazione Comunale, legati al raggiungimento complessivo degli obiettivi di raccolta differenziata.
2. Sarà possibile definire, attraverso atto deliberativo contestuale all'approvazione annuale delle tariffe da parte dell'Amministrazione Comunale, riduzioni tariffarie commisurate al peso dei rifiuti differenziati prodotti dalle singole utenze, mediante l'attivazione di sistemi di rilevazione dei quantitativi di rifiuti conferiti in modo differenziato presso i Centri di Raccolta Comunali o siti individuati dal Comune.
3. La riduzione dovuta al conferimento dei rifiuti di cui al comma precedente sarà applicata al singolo utente al massimo per il 50 (cinquanta) % dell'intero importo della TARI dovuta.
4. La suddetta agevolazione, riferita ad anno solare, è quantificata a congruaggio per il singolo utente nell'avviso di pagamento della TARI dell'anno successivo, previa rendicontazione delle pesature complessive all'Ufficio Tributi.

## **Art. 54 - APPLICABILITÀ**

1. In caso di condizioni che fanno venir meno le condizioni di agevolazione, il contribuente è tenuto a denunciare tempestivamente le variazioni entro 30 (trenta) giorni dall'evento, all'Ufficio

Tributi del Comune. In caso contrario, il tributo sarà recuperato nei termini previsti dalla normativa.

2. Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che consentono la riduzione. In caso di cessazione o inesistenza delle condizioni, verrà immediatamente adeguata la tariffa e l'utenza dovrà corrispondere gli importi mancanti.
3. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni e agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della riduzione precedente considerata. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 60% dell'intera tariffa.

### **Art. 55 - ESENZIONI ED INAPPLICABILITÀ**

1. Sono stabilite esenzioni per le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni economiche, secondo criteri fissati dalla Giunta Municipale sulla base degli indicatori ISEE, ed applicate su istanza degli interessati.
2. Sono stabilite esenzioni per 3 (tre) anni alle nuove attività avviate nel Centro Storico di Ragusa superiore, limitatamente a Via Roma e al quadrilatero compreso tra Via Salvatore, Via Mario Leggio, Corso Italia, Via Mariannina Coffa e Via Sant'Anna, per i quali nell'anno d'imposta si avvia l'esercizio. Le condizioni dovranno essere certificate da idonea documentazione da allegare all'istanza da presentare all'Ufficio Tributi del Comune.
3. Sono stabilite esenzioni per 3 (tre) anni agli immobili ad uso abitativo ricadenti nel Centro Storico di Ragusa superiore, limitatamente a Via Roma e al quadrilatero compreso tra Via Salvatore, Via Mario Leggio, Corso Italia, Via Mariannina Coffa e Via Sant'Anna, per i quali nell'anno d'imposta si avvia l'acquisto e la ristrutturazione. Le condizioni dovranno essere certificate da idonea documentazione (ad esempio rogito d'acquisto e/o concessione edilizia per ristrutturazione) da allegare all'istanza da presentare all'Ufficio Tributi del Comune.
4. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questo dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione. L'esenzione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare all'Ufficio Tributi del Comune l'apposita dichiarazione di cui all'art. 4 del presente regolamento e la tassa decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.
5. Sono esclusi dalla tassazione gli immobili non utilizzati (inagibili, inabitabili o diroccati), oppure quegli immobili improduttivi di rifiuti. L'immobile è oggettivamente inutilizzabile o non suscettibile di produrre rifiuti quando non ha l'abitabilità, è inagibile, diroccato, intercluso, in stato di abbandono purché, di fatto, non utilizzato. La prova contraria, atta a dimostrare l'inidoneità del bene a produrre rifiuti è comunque ad esclusivo carico del contribuente, che deve fornire all'Amministrazione, tutti gli elementi all'uopo necessari.

### **Art. 56 - TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dall'ex ente Provincia Regionale di Ragusa, sull'importo del tributo comunale.

### **Art. 57 - VERSAMENTI**

1. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (Modello F24);
2. Il versamento deve essere effettuato in 4 (quattro) rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad Euro 12,00.
5. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.
6. L'utente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati negli avvisi di pagamento. Le eventuali inesattezze dovranno essere comunicate entro 60 giorni dall'emissione del documento.

## Allegato A - UTENZE DOMESTICHE

Classificazioni:

| Codice | Descrizione                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| TD 00  | Abitazione Principale                                        |
| TD 01  | Altre Abitazioni Residenti                                   |
| TD 02  | Pertinenze Abitazioni Principali                             |
| TD 03  | Pertinenze Altre Abitazioni Residenti                        |
| TD 04  | Garage, Cantine o Altri Luoghi di Deposito NON Pertinenziali |
| TD 05  | Altre Abitazioni NON Residenti                               |
| TD 06  | Pertinenze Altre Abitazioni NON Residenti                    |

Componenti e Coefficienti:

| Componenti                             | Ka | Kb |
|----------------------------------------|----|----|
| Utenze Domestiche - 1 componente       |    |    |
| Utenze Domestiche - 2 componente       |    |    |
| Utenze Domestiche - 3 componente       |    |    |
| Utenze Domestiche - 4 componente       |    |    |
| Utenze Domestiche - 5 componente       |    |    |
| Utenze Domestiche - 6 o più componenti |    |    |

## Allegato B - UTENZE NON DOMESTICHE

Classificazioni e Coefficienti:

| Codice | Descrizione                                                      | Kc | Kd |
|--------|------------------------------------------------------------------|----|----|
| TND.01 | 01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) |    |    |
| TND.02 | 02. Cinematografi, teatri                                        |    |    |
| TND.03 | 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta                 |    |    |
| TND.04 | 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi         |    |    |
| TND.05 | 05. Stabilimenti balneari                                        |    |    |
| TND.06 | 06. Autosaloni, esposizioni                                      |    |    |
| TND.07 | 07. Alberghi con ristorante                                      |    |    |
| TND.08 | 08. Alberghi senza ristorante                                    |    |    |
| TND.09 | 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme                   |    |    |

|        |                                                                                                           |  |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| TND.10 | 10. Ospedali                                                                                              |  |  |
| TND.11 | 11. Agenzie, studi professionali, uffici                                                                  |  |  |
| TND.12 | 12. Banche e istituti di credito                                                                          |  |  |
| TND.13 | 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta                                  |  |  |
| TND.14 | 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai                                                             |  |  |
| TND.15 | 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti                       |  |  |
| TND.16 | 16. Banche di mercato beni durevoli                                                                       |  |  |
| TND.17 | 17. Barbiere, estetista, parrucchiere                                                                     |  |  |
| TND.18 | 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) |  |  |
| TND.19 | 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto                                                                  |  |  |
| TND.20 | 20. Attività industriali con capannoni di produzione                                                      |  |  |
| TND.21 | 21. Attività artigianali di produzione beni specifici                                                     |  |  |
| TND.22 | 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie                                                         |  |  |
| TND.23 | 23. Birrerie, hamburgerie, mense                                                                          |  |  |
| TND.24 | 24. Bar, caffè, pasticceria                                                                               |  |  |
| TND.25 | 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)                         |  |  |
| TND.26 | 26. Plurilicenze alimentari e miste                                                                       |  |  |
| TND.27 | 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio                                                |  |  |
| TND.28 | 28. Ipermercati di generi misti                                                                           |  |  |
| TND.29 | 29. Banche di mercato generi alimentari                                                                   |  |  |
| TND.30 | 30. Discoteche, night club                                                                                |  |  |

## Allegato C - CRITERI PER ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

### 1. Criteri qualitativi:

Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con il Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui all'elenco di seguito indicato:

| Codice CER | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02         | <b>RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI</b>                                                                                                                                                                       |
| 02 01      | <i>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura</i>                                                                                                                                                                                                               |
| 02 01 03   | scarti di tessuti vegetali                                                                                                                                                                                                                                        |
| 02 01 04   | rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)                                                                                                                                                                                                                 |
| 02 01 10   | rifiuti metallici                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 02 03      | <i>Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, the e tabacco; della produzione di conserve alimentari, della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</i> |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02 03 04     | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>02 05</b> | <b>Rifiuti dell'industria lattiero-casearia</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 02 05 01     | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>02 06</b> | <b>Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| 02 06 01     | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>02 07</b> | <b>Rifiuti della produzione delle bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, the e cacao)</b>                                                                                                                                                                                                     |
| 02 07 04     | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>03</b>    | <b>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI E MOBILI</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>03 01</b> | <b>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| 03 01 01     | Scarti di corteccia e sughero                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 03 01 05     | Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 01 01 04                                                                                                                                                                          |
| <b>03 03</b> | <b>Rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| 03 03 01     | Scarti di corteccia e legno                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 03 03 08     | scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>04</b>    | <b>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>04 01</b> | <b>Rifiuti dell'industria della lavorazione di pelle e pellicce</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 04 01 09     | Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>04 02</b> | <b>Rifiuti dell'industria tessile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 04 02 21     | Rifiuti da fibre tessili grezze                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 04 02 22     | Rifiuti da fibre tessili lavorate                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>07</b>    | <b>RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>07 02</b> | <b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastica, gomme sintetiche e fibre artificiali</b>                                                                                                                                                                              |
| 07 02 13     | Rifiuti plastici                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>07 05</b> | <b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</b>                                                                                                                                                                                                              |
| 07 05 14     | Rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>08</b>    | <b>RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA</b>                                                                                                                                                                                                              |
| <b>08 03</b> | <b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</b>                                                                                                                                                                                                              |
| 08 03 18     | Toner per stampa esaurito, non contenenti sostanze pericolose                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>09</b>    | <b>RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>09 01</b> | <b>Rifiuti dell'industria fotografica</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 09 01 07     | Carta e pellicole per fotografie contenenti argento o composti dell'argento                                                                                                                                                                                                                           |
| 09 01 08     | Carta e pellicole per fotografie non contenenti argento o composti dell'argento                                                                                                                                                                                                                       |
| 09 01 10     | macchine fotografiche monouso senza batterie                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 09 01 12     | macchine fotografiche monouso, non contenenti batterie al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>10</b>    | <b>RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DEL VETRO E DI PRODOTTI DI VETRO</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 11 03     | Scarti di materiali in fibra a base di vetro                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 11 12     | Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>12</b>    | <b>RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA</b>                                                                                                                                                                                     |
| <b>12 01</b> | <b>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</b>                                                                                                                                                                                     |
| 12 01 01     | Limatura e trucioli di materiali ferrosi                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 01 03     | Limatura e trucioli di materiali non ferrosi                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12 01 05     | Limatura e trucioli di materiali plastici                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>15</b>    | <b>RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, (FATTA ESCLUSIONE PER I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI PER I QUALI NON SIA STATO ISTITUITO DAL SERVIZIO PUBBLICO APPOSITO SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA) ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)</b> |
| <b>15 01</b> | <b>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</b>                                                                                                                                                                                                        |
| 15 01 01     | Imballaggi di carta e cartone                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15 01 02     | Imballaggi in plastica                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15 01 03     | Imballaggi in legno                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15 01 04     | Imballaggi metallici                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15 01 05     | Imballaggi in materiali compositi                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15 01 06     | Imballaggi in materiali misti                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15 01 07     | Imballaggi in vetro                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15 01 09     | Imballaggi in materia tessile                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>15 02</b> | <b>Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15 02 03     | Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose                                                                                                                                                                                                 |
| <b>16</b>    | <b>RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO.</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>16 01</b> | <b>Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto, manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)</b>                                                                                                                                                                               |
| 16 01 17     | metalli ferrosi                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16 01 18     | metalli non ferrosi                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16 01 19     | plastica                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16 01 20     | vetro                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16 01 22     | componenti non specificati altrimenti                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>16 02</b> | <b>Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| 16 02 14     | apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16 02 16     | componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>16 03</b> | <b>Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16 03 04     | rifiuti inorganici, non contenenti sostanze pericolose                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16 03 06     | rifiuti organici, non contenenti sostanze pericolose                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>16 06</b> | <b>Batterie ed accumulatori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16 06 04     | batterie alcaline non contenenti mercurio                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16 06 05     | altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio                                                                                                                                                                                                                        |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17       | <b>RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE</b>                                                                                                                                                                                                        |
| 17 02    | <b>Legno, vetro e plastica</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17 02 01 | legno                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17 02 02 | vetro                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17 02 03 | plastica                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17 04    | <b>Metalli (incluse le loro leghe)</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| 17 04 01 | rame, bronzo, ottone                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17 04 02 | alluminio                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17 04 03 | piombo                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17 04 04 | zinco                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17 04 05 | ferro e acciaio                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17 04 06 | stagno                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17 04 07 | metalli misti                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18       | <b>RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)</b> |
| 18 01    | <b>Rifiuti dei reparti maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani</b>                                                                                                                                       |
| 18 01 01 | Oggetti da taglio, inutilizzati                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18 01 04 | Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) di cui al D.P.R. 254/03                                                       |
| 18 01 09 | Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze                                                                                                                                                                                     |
| 18 02    | <b>Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali</b>                                                                                                                                                   |
| 18 02 01 | Oggetti da taglio, inutilizzati                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18 02 03 | Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03                                                                                                                                 |
| 18 02 08 | Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze                                                                                                                                                                                     |
| 19       | <b>RIFIUTI DAL TRATTAMENTO AEROBICO DI RIFIUTI SOLIDI</b>                                                                                                                                                                                                           |
| 19 05 01 | Parte di rifiuti urbani e simili non compostata                                                                                                                                                                                                                     |
| 19 05 02 | Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata                                                                                                                                                                                                                  |
| 20       | <b>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>                                                                                   |
| 20 01    | <b>Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)</b>                                                                                                                                                                    |
| 20 01 01 | Carta e cartone                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20 01 02 | Vetro                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20 01 08 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense                                                                                                                                                                                                                            |
| 20 01 10 | Abbigliamento                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20 01 11 | Prodotti tessili                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20 01 25 | Olii e grassi commestibili                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20 01 32 | Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31                                                                                                                                                                                                              |
| 20 01 34 | batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio                                                                                                                                                                                            |
| 20 01 36 | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.                                                                                                                                                              |
| 20 01 38 | Legno diverso di quello di cui alla voce 20 01 37                                                                                                                                                                                                                   |
| 20 01 39 | Plastica                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20 01 40 | Metallo                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20 01 99 | Altre frazioni non specificate altrimenti                                                                                                                                                                                                                           |
| 20 02    | <b>Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</b>                                                                                                                                                                            |
| 20 02 01 | Rifiuti biodegradabili                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20 02 03 | Altri rifiuti non biodegradabili                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20 03    | <b>Altri rifiuti urbani</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20 03 01 | rifiuti urbani non differenziati                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20 03 02 | Rifiuti di mercati                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20 03 03 | residui della pulizia stradale                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20 03 07 | rifiuti ingombranti                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20 03 99 | rifiuti urbani non specificati altrimenti                                                                                                                                                                                                                           |

## 2. Criteri quantitativi:

Sono quantitativamente assimilate ai rifiuti urbani le quantità annue di rifiuti speciali non pericolosi prodotte dalle utenze non domestiche e provenienti da locali e aree adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione, sottoposti a tassazione, che non eccedano del 40% il valore massimo del coefficiente massimo Kd di produzione specifica per categoria di attività di cui alla Tabella 4A di produzione (Kg/mq) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del DPR. 27 aprile 1999 n. 158 - "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la

*tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani". Il limite massimo di assimilazione del rifiuto è calcolato come il 40% del prodotto della superficie per il Kd corrispondente:  $[40\% * (Superficie * Kd)]$ .*

Ai fini del calcolo, le quantità sono definite in rapporto ai mq di superficie in tassa (kg/mq/anno). Sono considerate non assimilabili le quantità di rifiuti prodotte eccedenti il calcolo di cui sopra. Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, le quantità di rifiuti assimilati non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato.

Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs.152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita una specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.

|            |               |
|------------|---------------|
| Protocollo | Registrazione |
| 53         | 22.07.2014    |



**Città di Ragusa**

**ARGOMENTO IN ESAME: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014"**

EMENDAMENTO N. 1 presentato il 22-07-2014 ore 11.34 *Secore*

Si richiede di modificare il testo dell'art. 42, comma 2. del regolamento secondo il testo di seguito riportato:

**" il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Essa decorre dal giorno di inizio dell'utenza. La cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della tariffa e decorre dal primo giorno successivo alla data indicata dall'utente sulla comunicazione di cessazione."**

L'ASSESSORE  
(Stefano Martorana)



Parte integrante e sostanziale  
allegata alla deliberazione consiliare  
N. 53 del 22-07-2014



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME: Approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale unica (Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014).

EMENDAMENTO N. 2 *presentato 22-07-2014 ore 11.49* 

Modificare il prospetto 2 "Aliquote TASI anno 2014", sostituendo il punto 2 come segue:  
"Unità immobiliari a disposizione, appartenenti a tutte le categorie catastali: aliquota 0 (zero)  
per mille".

L'ASSESSORE

Dott. Stefano Martorana

Parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica

Ragusa 22.07.2014

Il Dirigente Del Settore X

Parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Ragusa 22/07/2014

Il Responsabile Dei Servizi  
Finanziari e Contabili

Parere FAVOREVOLE dell'Organo di Revisione

Ragusa 22-7-2014

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Parere FAVOREVOLE di legittimità

Ragusa 22/7/2014

Il Segretario Generale

Parte integrante e sostanziale  
allegata alla delibera consiliare  
N. 53 del 22-07-2014

Ritiro  
S

## PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Argomento in esame: Regolamento Comunale IUC

Emendamento n. 3

alle ore 17.20 del 22.07.2014

firm

Si propone di riformulare all'art. 50 il comma 1

1. La TARI è ridotta, sia nella quota fissa sia nella quota variabile, ai contribuenti in regola con il pagamento della tassa rifiuti, secondo i seguenti criteri:

Si propone di inserire all'art. 51 come ultimo comma

La riduzioni di cui ai commi precedenti sono applicate subordinatamente alla verifica della regolarità dei relativi versamenti TA.RI..

Presentato da

STEVANATO Maurizio

DISEA SEBASTIANA

AGOSTA MASSIMO

GUZINO DARIO

*[Handwritten signatures and initials]*

**Parere sulla regolarità tecnica**

Si esprime il seguente parere: NON FAVOREVOLE in quanto il contribuente non  
in regola con i pagamenti e già sanzionato a norma di legge e tale  
Ragusa 22/7/2014  
penzione discriminabile ulteriormente la categoria  
Il Dirigente del Settore X

**Parere di legittimità**

Si esprime il seguente parere: NON FAVOREVOLE ALLA LUCE DI QUANTO PREVISTO  
DAL PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA CONTABILE E DEI REVISOR  
Ragusa 22/7/2014

Il Segretario Generale

**Parere sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria**

Si esprime il seguente parere: NON FAVOREVOLE per le motivazioni di cui  
al parere tecnico.  
Ragusa 22/7/14  
Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili

**Parere dell'Organo di Revisione**

Si esprime il seguente parere: NEGATIVO PER I MOTIVI DI CUI SOPRA  
Ragusa 22-7-14

Il Collegio dei Revisori dei Conti

## PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Argomento in esame: Regolamento Comunale IUC

Emendamento n. 4

alle ore 17.20 del 22.07.2014

Si propone di modificare il comma 1 lettera a dell'art. 50

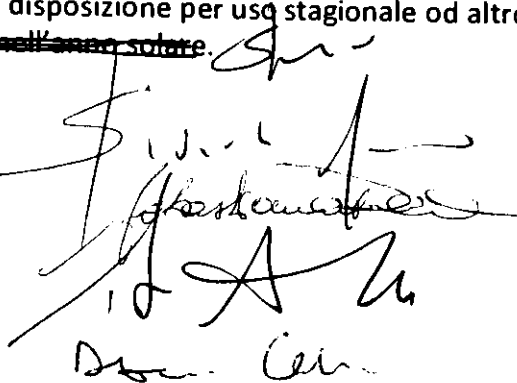
Riduzione del 20 (venti)% sulle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo ~~non superiore a 150 giorni nell'anno solare.~~

Presentato da

STEVANATO Maurizio

TRICA SEBASTIANA  
ANTONIO TRIVACI

DARIO GULINO



**Parere sulla regolarità tecnica**

Si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Ragusa 22.07.2014

Il Dirigente del Settore

**Parere di legittimità**

Si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Ragusa 22/7/2014

Il Segretario Generale

**Parere sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria**

Si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Ragusa 22/7/2014

Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili

**Parere dell'Organo di Revisione**

Si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Ragusa 22.7.14

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Parte integrante e sostanziale  
allegata alla delibera consiliare  
N. 53 del 22.07.2014

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Ritirato  
S

Argomento in esame: Regolamento Comunale IUC

Emendamento n. 5

alle ore 17.20 del 22.07.2014 *fury*

Si propone di modificare l'art. 51 aggiungendo il seguente comma

Riduzione dal 20 (venti)% per due anni a chi assume nuovi dipendenti a condizione che dimostri di essere in regola con i contributi. La riduzione cessa in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Presentato da

STEVANATO Maurizio

DISCA SEBASTIANA  
TRINBOLI ANTONIO

AGOSTA MASSIMO

DARIO CULINO

*[Signature]*  
Maurizio Stevanato  
*[Signature]*  
Sebastiana Disca  
*[Signature]*  
Antonio Trinboli  
*[Signature]*  
Massimo Agosta  
*[Signature]*  
Dario Culino

**Parere sulla regolarità tecnica**

Si esprime il seguente parere: NON FAVOREVOLE IN QUANTO TRATTASI DI FATTISPECIE  
NON CHIARA GIURIDICAMENTE E TECNICAMENTE NON APPLICABILE  
Ragusa 22/7/2014

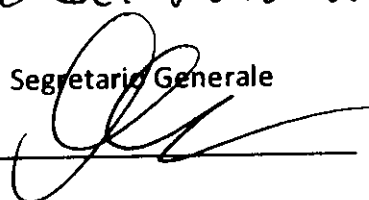
Il Dirigente del Settore



**Parere di legittimità**

Si esprime il seguente parere: NON FAVOREVOLE ALLA LUCE DEI PARERI DI  
REGOLARITÀ TECNICA, CONTABILE E DEI REVISORI  
Ragusa 22/7/2014

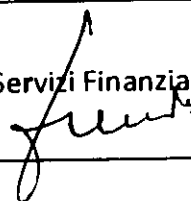
Il Segretario Generale



**Parere sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria**

Si esprime il seguente parere: NEGATIVO richiamando le motivazioni del  
parere tecnico  
Ragusa 22/07/2014

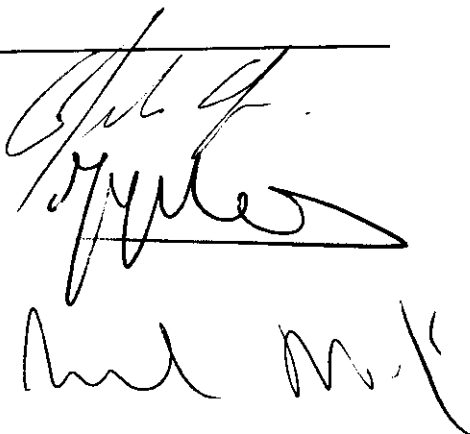
Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili



**Parere dell'Organo di Revisione**

Si esprime il seguente parere: NEGATIVO PER I MOTIVI DI cui sopra  
Ragusa 22.7.14

Il Collegio dei Revisori dei Conti



Parte integrante e sostanziale  
allegata alla delibera consiliare  
N. 53 del 22.07.2014

RITIRATO  
5/1

## PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Argomento in esame: Regolamento Comunale IUC

Emendamento n. 6

alle ore 17.20 del 22.07.2014

Si propone di modificare l'art. 51 aggiungendo il seguente comma

Riduzione dal 20 (venti)% per tre anni per le nuove attività commerciali a condizione che non derivino da trasformazioni sociali di attività preesistenti.

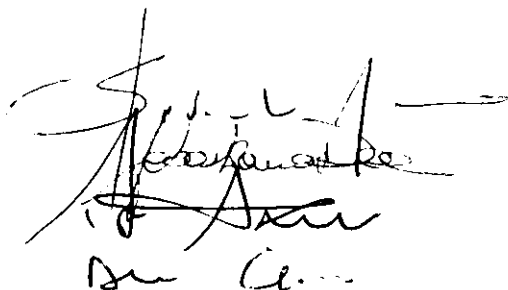
Presentato da

STEVANATO Maurizio

DISCA SEBASTIANO

TRINGALI ANTONIO

MURILLO DARIO

  
Ste vanato  
Disca  
Tringali  
Murillo

**Parere sulla regolarità tecnica**

Si esprime il seguente parere: SFAVOREVOLE in quanto fattispecie non chiara pubblicamente e tecnica non applicabile  
Ragusa 22/07/2014

Il Dirigente del Settore



**Parere di legittimità**

Si esprime il seguente parere: NON FAVOREVOLE, IN QUANTO ALLA LUCE DI QUANTO PREVISTO DAI PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA, CONTABILE E DEI REVISORI  
Ragusa 22/07/2014

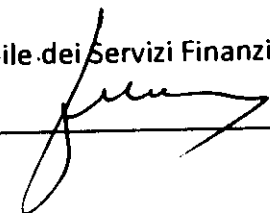
Il Segretario Generale



**Parere sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria**

Si esprime il seguente parere: SFAVOREVOLE richiedendo le motivazioni del parere tecnico.  
Ragusa 22/07/2014

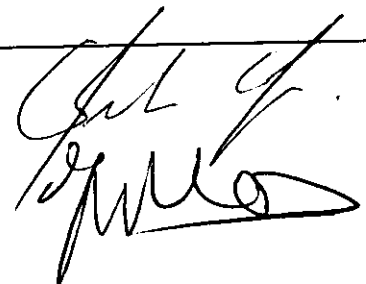
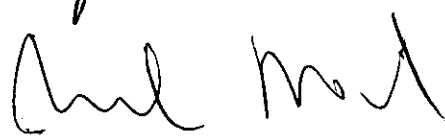
Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili



**Parere dell'Organo di Revisione**

Si esprime il seguente parere: NEGATIVO PER I MOTIVI DI cui sopra  
Ragusa 21-7-14

Il Collegio dei Revisori dei Conti

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Argomento in esame: Regolamento Comunale IUC

Emendamento n. 7

alle ore 17,20 del 22.07.2014

Si propone di inserire l'art. 53/Bis

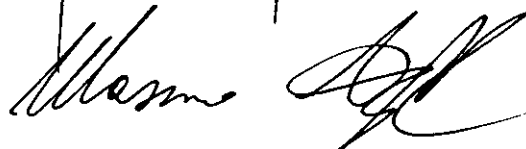
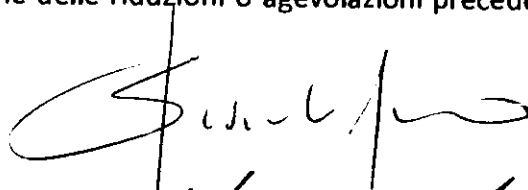
Art. 53/Bis – Cumulo di riduzione e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Presentato da STEVANATO Maurizio

ACOSTA Massimo

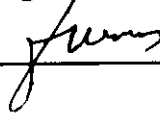
DARDO Adriano



**Parere sulla regolarità tecnica**

Si esprime il seguente parere: NEGATIVO IN QUANTO LA FATISPECIE NON E'  
DETERMINATA IN MANIERA TALE DA CONSENTIRE L'APPLICAZIONE TECNICA.  
Ragusa 22/11/2014

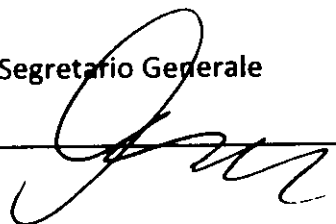
Il Dirigente del Settore



**Parere di legittimità**

Si esprime il seguente parere: NON FAVOREVOLE ALLA LUCE DI QUANTO PREVIS-  
DAI PARERI DI REGOLARITA' TECNICA, CONTABILE E DEI REVISI-  
Ragusa 22/11/2014

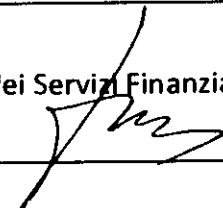
Il Segretario Generale



**Parere sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria**

Si esprime il seguente parere: NEGATIVO RICHIAMANDOSI IL PARERE TECNICO  
Ragusa 22/11/2014

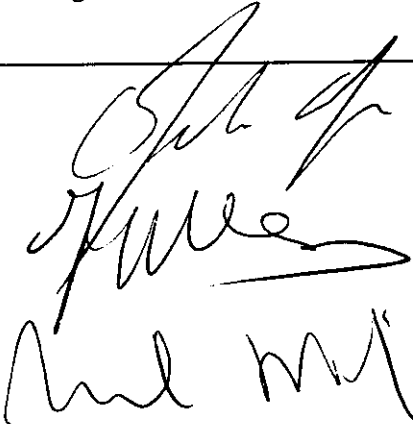
Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili



**Parere dell'Organo di Revisione**

Si esprime il seguente parere: NEGATIVO PER MOTIVI DI CUI SOTTO-  
Ragusa 22-11-14

Il Collegio dei Revisori dei Conti



PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Argomento in esame: Regolamento Comunale IUC

Emendamento n. 8

alle ore 17.20 del 22.07.2014

Si propone di modificare all'art. 50 il comma 2

**In caso di venir meno delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni tariffarie di cui al comma 1 il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione. In mancanza della presentazione della dichiarazione il Comune provvede al recupero della TARI non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione.**

Presentato da

STEVANATO Maurizio

~~DISCA~~ SEBASTIANA

AGOSTA MASSIMO

DARIO GELINO

*[Handwritten signatures and initials]*

**Parere sulla regolarità tecnica**

Si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE, anche il contenuto è previsto dalla vigente normativa di legge.  
Ragusa 22/07/2016

Il Dirigente del Settore

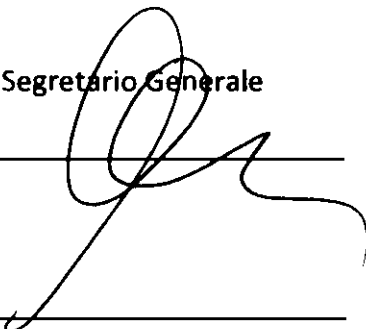


**Parere di legittimità**

Si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Ragusa 22/7/2016

Il Segretario Generale

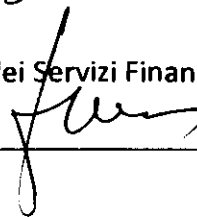


**Parere sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria**

Si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Ragusa 22/7/2016

Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili

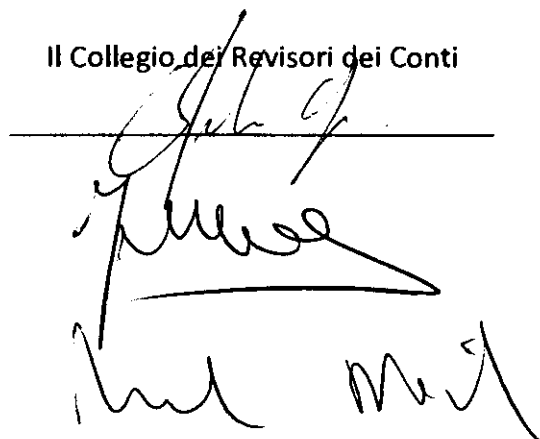


**Parere dell'Organo di Revisione**

Si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Ragusa 22-7-16

Il Collegio dei Revisori dei Conti



2111217  
512

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Argomento in esame: Regolamento Comunale IUC

Emendamento n. 4

alle ore 17.30 del 22.07.2014

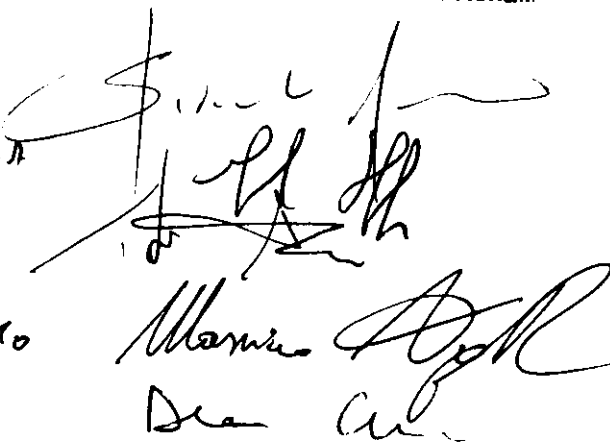
Si propone di modificare l'art. 51 aggiungendo il seguente comma

Riduzione dal 20 (venti)% per tre anni in favore di attività commerciali che elimineranno Videopoker e Slot Machine e apparecchi con vincita di denaro, rinunciando alle relative autorizzazioni ministeriali.

Presentato da

STEVANATO Maurizio  
LEBBIO GIANLUCA  
TRINCAU ANTONIO

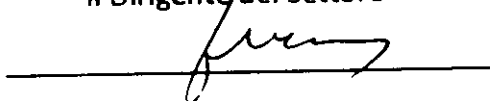
AGOSTA MASSIMO  
COLINO DARIO

The block contains several handwritten signatures in black ink. There are three distinct signatures in the upper right, and two more in the lower right, corresponding to the names listed on the left. The signatures are fluid and cursive.

**Parere sulla regolarità tecnica**

Si esprime il seguente parere: NEGATIVO IN QUANTO LA FATTISOLCIE ISTALLAZIONI CREA UNA RISPARITA' DI TRATTAMENTO CON GLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE NON HANNO DAL UTILIZZATO I VIDEOCAMERA.  
Ragusa 22/12/2014

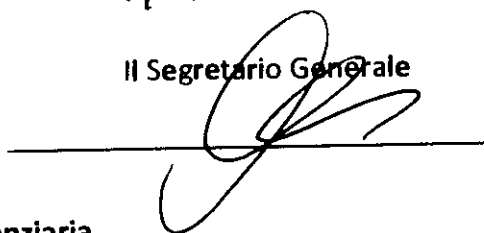
Il Dirigente del Settore



**Parere di legittimità**

Si esprime il seguente parere: NON FAVOREVOLE ALLA LUCE DI QUANTO PREVISTO IN QUELLI DI REGOLARITA' TECNICA, CONTABILE E DEI REVIS  
Ragusa 22/12/2014

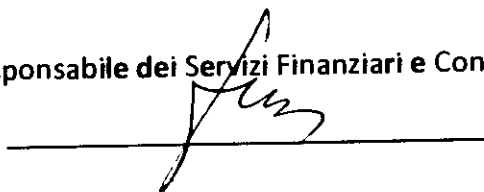
Il Segretario Generale



**Parere sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria**

Si esprime il seguente parere: NEGATIVO RICHIAMANDO LE MOTIVAZIONI DEL PARERE TECNICO  
Ragusa 22/12/2014

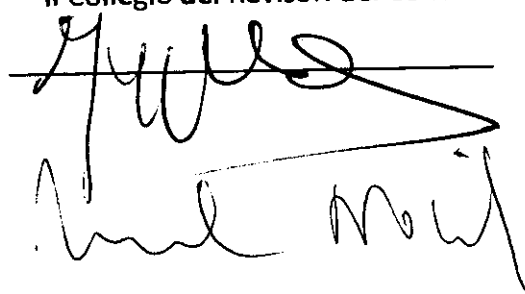
Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili



**Parere dell'Organo di Revisione**

Si esprime il seguente parere: negativo se le motivazioni  
Ragusa 22/12/2014

Il Collegio dei Revisori dei Conti





Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME: REGOLAMENTO I.U.C.

SUB-EMENDAMENTO N. 2 ALL'EMENDAMENTO N° 10 *for*

SOSTITUIRE LA PERCENTUALE DA 15 (QUINDICI)% A  
20 (VENTI)%

nome e cognome

SCHININÀ LUCA

FEDERICO ZSOLA

MARTINO PORSEKIAN

Firme

*[Handwritten signatures]*

Parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica

Ragusa 22/07/2014

**il Dirigente Del Settore**

Parere Favorevole

Ragusa 22/07/2014

**Il Responsabile Del Servizi  
Finanziarie Contabili**

Parere FAVOREVOLE dell'Organo di Revisione

Ragusa 22/07/2011

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Parere FAVOREVOLE di legittimità

Ragusa \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**

Parte integrante dell'istanza  
allegata alla delibera consiliare  
N. 23 del 22.07.2014

## PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Argomento in esame: Regolamento Comunale IUC

Emendamento n. 10

alle ore 17.20 del 22.07.2014

Si propone di modificare all'art. 50 il comma 1 lettera e

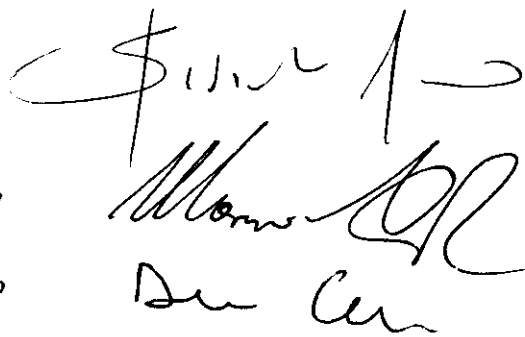
Riduzione del 15 (quindici)% per le utenze che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico. L'applicazione della riduzione deve essere preceduta da apposita richiesta contenente l'impegno del contribuente sia alla pratica del compostaggio domestico in modo continuativo sia ad assicurare l'accesso del personale incaricato alla verifica delle modalità e/o della qualità della sua produzione. Il contribuente è inoltre tenuto a dimostrare di avere a disposizione, nell'ambito del territorio comunale, un orto, un giardino o un'area verde in cui utilizzare in modo diretto il compost prodotto, avente una superficie di almeno 10 mq per abitante del nucleo familiare. L'istanza sarà valida, purché non siano mutate le condizioni, anche per gli anni successivi e dovrà essere presentata utilizzando appositi moduli predisposti dall'ufficio tributi. La riduzione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Presentato da

STEVANATO Maurizio

AGOSTA MASSIMO

GOZZINO DARIO



**Parere sulla regolarità tecnica**

Si esprime il seguente parere:  
Ragusa 22/07/2014

FAVOREVOLE NEI LIMITI DI QUANTO  
PREVISTO IN CO. 660 L. 147/2013  
Il Dirigente del Settore

**Parere di legittimità**

Si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE ALLA LUCE DI QUANTO PREVISTO IN  
QUELLI DI REGOLARITÀ TECNICA, CONTABILE E DEI REVISOR  
Ragusa 22/7/2014

Il Segretario Generale

**Parere sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria**

Si esprime il seguente parere:  
DAL PARERE TECNICO  
Ragusa 22/7/14

FAVOREVOLE NEI LIMITI DI QUANTO PREVISTO  
Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili

**Parere dell'Organo di Revisione**

Si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE NEI LIMITI DI QUANTO PREVISTO  
DAL PARERE TECNICO  
Ragusa 22/07/2014

Il Collegio dei Revisori dei Conti

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Parte integrante e sostanziale |                     |
| allegato n. _____              | comunicato n. _____ |
| N. <u>53</u>                   | <u>22.07.2014</u>   |

## PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Argomento in esame: Regolamento Comunale IUC

Emendamento n. 11

alle ore 17.20 del 22.07.2014

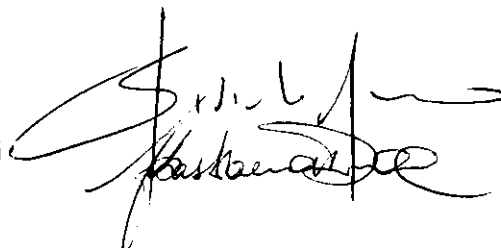
Si propone di inserire all'art. 51 il seguente comma

La tariffa è ridotta del 50% - per un massimo di 24 mesi - quando l'attività sia ferma a seguito di procedure concorsuali, cassa integrazione a zero ore, o per inattività o cessata attività, a condizione che i locali non siano utilizzati come deposito e che in essi siano presenti solo strumentazioni di non facile amovibilità. La presenza di allacciamento elettrico a ridotto assorbimento per garantire accessibilità e sicurezza dei locali non è causa ostativa al riconoscimento della suddetta riduzione, che viene concessa - previa verifica dei necessari requisiti - su istanza del contribuente (con allegata documentazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della stessa) ed applicata con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ne è stata richiesta l'applicazione.

Presentato da

STEVANATO Maurizio

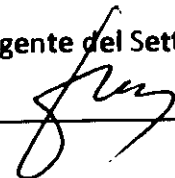
DISCA SEBASTIANA



**Parere sulla regolarità tecnica**

Si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE NEI LIMITI DI QUANTO PREVISTO  
DALL'ART. 1, COMMA 660 DELLA L. 147/2013  
Ragusa 22/11/14

Il Dirigente del Settore



**Parere di legittimità**

Si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE ALLA LUCE DI QUANTO PREVISTO  
IN QUELLI DI REGOLARITÀ TECNICA, CONTABILE E DEI REVISORI  
Ragusa 22/11/2014

Il Segretario Generale



**Parere sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria**

Si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE NEI LIMITI DEL PARERE TECNICO.  
Ragusa 22/11/14

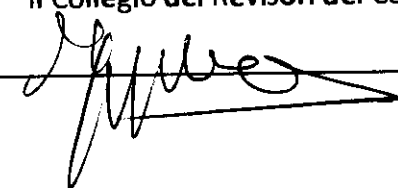
Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili



**Parere dell'Organo di Revisione**

Si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE NEI LIMITI DEL PARERE TECNICO  
Ragusa 22-07-2014

Il Collegio dei Revisori dei Conti





Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME: Approvazione REGOLAMENTO  
COMUNALE IUC

EMENDAMENTO N. 12 del 22-07-2014 ore 18.00

MODIFICA dell'aliquota IMU ANNO 2014

RIDURRE L'ALIQOTA punto 5° NEGOZI e  
Rattaggi anticipati (art. C/1) da 9.00 %  
a 7.00 %

nome e cognome

GIORGIO MASSARI

DASTA MARIO

Firme

Giorgio Massari

**Parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica**

Ragusa 22.07.2014

Il Dirigente Del Settore X

Parere NON FAVOREVLE sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria IN QUANTO  
LA PROPOSTA ALTERA GLI EQUILIBRI DI BILANCIO.

Ragusa 22/07/2014

**Il Responsabile Dei Servizi  
Finanziari e Contabili**

Parere NON FAVOREVOLE dell'Organo di Revisione PER GLI SPESAS RINVIATI

Ragusa 22/07/2023

## Il Collegio dei Revisori dei Conti

Parere NON FAVOREVOLE di legittimità, ALLA LUCE DEL PAPERE DI ~~CORRENTE~~ <sup>REZONANZA</sup> FINANZIARIA E DEL DEVISOR  
 Ragusa 22/1/2014

Ragusa 22/7/2014

**Il Segretario Generale**



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME:

EMENDAMENTO N. 13 del 22-07-2014 ore 18.00

AGGIUNGERE ALL. 45 UTENZE DOMESTICHE  
pop. fam. 3, 1 punto 3.2.

\* NON SONO CONSIDERATI PRESENTI NEL  
NUCLEO FAMILIARE, LE PERSONE CON  
DISABILITÀ, riconosciute attraverso  
verbale degli uffici competenti. Art. 22  
Legge 104/92

nome e cognome

GIORGIO MASTRARI  
D'ASTA MARIO

Firma

Giorgio Mastarì

\*\*\*\*\*  
Parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica NEI LIMITI DI QUANTO PREVISTO  
DALL'ART. 1, COMMA 660 DELLA L. 47/2013.

Ragusa 22/07/2014

Il Dirigente Del Settore X

\*\*\*\*\*  
Parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria NEI LIMITI  
DELLE MOTIVAZIONI DEL PARERE TECNICO.

Ragusa 22/07/2014

Il Responsabile Dei Servizi  
Finanziari e Contabili

\*\*\*\*\*  
Parere FAVOREVOLE dell'Organo di Revisione NEI LIMITI DI CUI AL  
PARERE TECNICO.

Ragusa 22/07/2014

Il Collegio dei Revisori dei Conti

\*\*\*\*\*  
Parere FAVOREVOLE di legittimità, NEI LIMITI DEL PARERE DI REGOLARITÀ  
TECNICA E CONTABILE

Ragusa 22/7/2014

Il Segretario Generale



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME:

SUB EMENDAMENTO N. 03 All'emendamento n. 14

ALL'ART. 45 DOPO LA FRASE "FUORI SEDE" AGGIUNGERE  
PULCHE' PRODUCANO CONTRATTO DI AFFITTO REGISTRATO  
NEL LIMITI DELLA DURATA DEL CONTRATTO STESSO E PREVIA  
ISTANZA DEL SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO.

nome e cognome

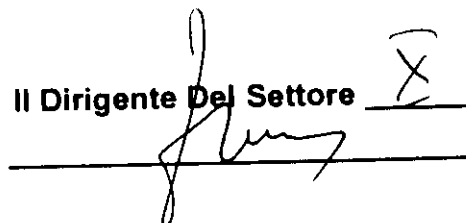
GIORDA, ANTONIO

Firma

*[Handwritten signature]*

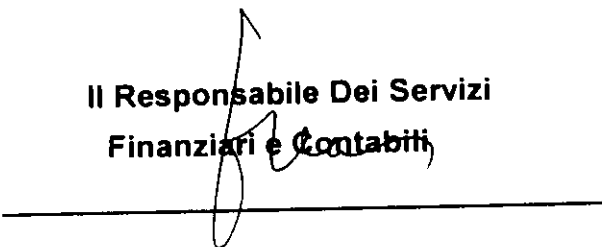
.....  
Parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica

Ragusa 22/07/2014

Il Dirigente Del Settore X  


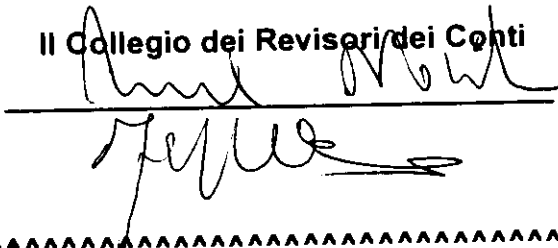
.....  
Parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Ragusa 22/07/2014

Il Responsabile Dei Servizi  
Finanziari e Contabili  


.....  
Parere favorevole dell'Organo di Revisione

Ragusa 22/7/2014

Il Collegio dei Revisori dei Conti  


.....  
Parere FAVOREVOLE di legittimità

Ragusa 22/7/2014

Il Segretario Generale  




Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME:

EMENDAMENTO N. 84 del 22-07-2014 ore 18.00

Art. 25 - UTENZE DOMESTICHE

Dopo il punto 3. AGGIUNGERE il punto 3.1

" NON SONO CONSIDERATI PRESENTI NUCLEI FAMILIARI, GLI STUDENTI UNIVERSITARI RESIDENTI FUORI SEDE SE TITOLARI DI CONTRATTI DI AFFITTO' DEBOLAMENTE TIPOLOGICI "

nome e cognome

GIORGIO MASJARI  
D'ASTA MARIO

Firme

Giorgio Masjari  
Mario D'asta

Parere NON FAVOREVILE sulla regolarità tecnica IN QUANTO TRATTASI DI  
FATTI SICCHI GIURIDICAMENTE NON DETERMINATA E TECNICAMENTE INAPPLICABILE  
Ragusa 22/7/2014

Il Dirigente Del Settore X

Parere NON FAVOREVILE sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria RICHIAMANDO  
IL PARERE TECNICO.  
Ragusa 22/7/2014

Il Responsabile Dei Servizi  
Finanziari e Contabili

Parere NON FAVOREVILE dell'Organo di Revisione NEI LIMITI DEL PARERE  
TECNICO  
Ragusa 22/07/2014

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Parere NON FAVOREVILE di legittimità ALLA LUCE DEI PARERI DI REGOLARITÀ  
TECNICA, CONTABILE E DEI REVISORI  
Ragusa 22/7/2014

Il Segretario Generale



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME:

EMENDAMENTO N. 15 del 22-07-2014 ore 18.00

All' art. 14 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE  
PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

dopo le parole "di cui non omogenee"

"All' fine di usufruire delle detrazioni previste per l'abitazione  
principale, il contribuente può presentare  
all' ufficio IMU, documento di autocertificazione  
nel quale si dichiara come unica unità abitativa  
e familiare, due o più unità contigue da  
fatta usare come unica abitazione

nome e cognome

GIORGIO MASJAN  
D'ASTA MARIO

Firme

Giorgio Masjan  
D'Asta Mario

1-27-00 Abu

Parere NEGATIVO sulla regolarità tecnica IN QUANTO LA FATTISPECIE  
PREVISTA E' IN CONTRASTO CON L'ART. 13 del D.L. 201/2011

Ragusa 22/07/2014

Il Dirigente Del Settore X

Parere NEGATIVO sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria per le  
motivazioni di cui al f. 10 Tecnico.

Ragusa 22/07/2014

Il Responsabile Dei Servizi  
Finanziari e Contabili

Parere NON FAVOREVOLE dell'Organo di Revisione PER I MOTIVI DI CUI AL  
PARERE TECNICO

Ragusa 22/07/2014

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Parere NON FAVOREVOLE di legittimità, ALLA LUCE DEI PARERI DI REGOLARITÀ  
TECNICA, CONTABILE E DEI REVISORI

Ragusa

Il Segretario Generale

53

22 07 2014



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME:

EMENDAMENTO N. 16 del 22 07. 2014 ore 18.00 ore

Art. 55

~~il punto 2~~ e dopo

riformulare il punto 2

" SONO STABILITE ESENZIONI, per  
3 anni, alle nuove attività nel  
centro storico di Ragusa superiore  
e alla IBCA, per le quali sono

nome e cognome

GIORGIO MASSARI

D'ASTA MARCO

Firma

\*\*\*\*\*

Parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica NEI LIMITI DI QUANTO PREVISTO  
ALL'ART. 1, CO. 660 DELLA L. 147/2013.

Ragusa 22/7/2014

Il Dirigente Del Settore X

\*\*\*\*\*

Parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria NEI  
LIMITI DEL PARERE TECNICO.

Ragusa 22/7/2014

Il Responsabile Dei Servizi  
Finanziari e Contabili

\*\*\*\*\*

Parere FAVOREVOLE dell'Organo di Revisione NEI LIMITI DEL PARERE  
TECNICO

Ragusa \_\_\_\_\_

Il Collegio dei Revisori dei Conti

\*\*\*\*\*

Parere FAVOREVOLE di legittimità

Ragusa 22/7/2014

Il Segretario Generale



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME:

EMENDAMENTO N. 17 del 22.02.2014 ore 18.00

Art. 55 Eserzioni di inapplicabilità  
riformulando il punto 3

Sono stabilite esenzioni per 3  
ann. agli immobili ad uso

abitativo ricadenti nel centro

storico di Ragusa Superiore e est  
IBL, per le quali nell'anno

d' imposta ecc. ecc.

nome e cognome

GIORGIO MASARÀ  
D'ASTA MARIO

Firma

Giorgio Masarà D'Asta

Parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica NEI LIMITI DEL QUANTO  
PREVISTO DALL'ART. 1, CO. 660 DELLA L. 147/2013

Ragusa 22/7/2014

Il Dirigente Del Settore X

Parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria NEI  
LIMITI DEL PARERE TECNICO

Ragusa 22/7/2014

Il Responsabile Dei Servizi  
Finanziari e Contabili

Parere FAVOREVOLE dell'Organo di Revisione NEI LIMITI DEL PARERE  
TECNICO

Ragusa 22/07/2014

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Parere FAVOREVOLE di legittimità

Ragusa 22/7/2014

Il Segretario Generale



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME:

EMENDAMENTO N. 18 del 22/07/2014 ore 19.00

<sup>50</sup>  
-AGGIUNGERE ALL'ART. ~~50~~ IL SEGUENTE COMMA:  
" RIDUZIONE AL 30 (TRENTA) % PER GLI IMMOBILI UTILIZZATI  
DA ONLUS E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI CUI ALLA  
LEGGE 11-8-1991 N° 266 "

nome e cognome

MASSIMO AGOSTA  
SCHININÀ LUCA  
TUFINO JERENA  
FRANCA ANTOCI

Firme

Massimo Agosta  
Luca Schininà  
Jerena Tufino  
Franca Antoci

Parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica NEI LIMITI DI QUANDO PREVISTO  
DAU' ART. 1, CO. 660 DELLA L. 147/2013  
Ragusa 22/7/14

Il Dirigente Del Settore X

Parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria NEI LIMITI  
DI QUANTO PREVISTO DAU' ART. 1, CO. 660 DELLA L. 147/2013  
Ragusa 22/7/2014

Il Responsabile Dei Servizi  
Finanziari e Contabili

Parere FAVOREVOLE dell'Organo di Revisione NEI LIMITI DI QUANTO  
PREVISTO DAU' ART. 1, CO. 660 DELLA L. 147/2013  
Ragusa 22/07/2014

Il Collegio dei Revisori dei Conti

[Signature]

Parere FAVOREVOLE di legittimità ALLA LUCE DEI PARERI  
SU ESPRESSI  
Ragusa 22/7/2014

Il Segretario Generale

[Signature]

Parto interposto  
allegato alla deliberazione  
N. 53 del 22-07-2014



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'  
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

EMENDAMENTO N. 19 del 22-07-2014 ore 19.45

CASSARE I COMMI 2 e 3 DELL'ART. 34

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

nome e cognome

Firme

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ASSESSORE AL DICHIARAZIONE  
(Stefano Mammola)

Parere FAVORVILE sulla regolarità tecnica

**Ragusa** 22/11/2014

**il Dirigente Del Settore**

[illegible]

Parere Favorevole sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Ragusa 22/12/2014

**Il Responsabile Dei Servizi  
Finanziari e Contabili**

[illegible]Parere FAVOREV. dell'Organo di Revisione

Ragusa 22/07/2014

## Il Collegio dei Revisori dei Conti

Parere FAVOREVOLE di legittimità

Ragusa 22/7/2014

**il Segretario Generale**



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME: legolanti IUC

SUB EMENDAMENTO N. 4 ALL' EMENDAMENTO N° 20

INSERIRE L'EMENDAMENTO N° 20 CON LA SEGUENTE  
MUTUA: "PUBBLICAZIONE CONCALE IN LOCAZIONE  
RELISTRATO E NEL LUNGO TEMPO DEL LUNGO STESSO  
E PRIMA ISTANZA DEL SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO"

nome e cognome

GIORGIA LACON

Firme

Ragusa 22/03/2014

Il Dirigente Del Settore X

Ragusa 22/1/2014

**Il Responsabile Del Servizi  
Finanziari e Contabili**

Ragusa 22/8/2014

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Ragusa 22/7/2014

**Il Segretario Generale**



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME: Regolamento per l'applicazione dell'imposta  
univ. comunale

EMENDAMENTO N. 20 del 22/07/2014 h. 20,20

INTRODUZIONE NUOVO COMMA ALL'ART. 50 CON LA SEGUENTE  
DISTRIBUZIONE E SENZIONE TOTALE DELLA TARI PER GLI STUDENTI  
RAGUSANI CHE STUDIANO FUORI CEE E VERSANO LA  
TARI NEL COMUNE SEDE DELL'UNIVERSITA'

\*(SI INTENDE DEDICATA A PROPRIETARI DI ABITAZIONI A RAGUSA)

nome e cognome

Giuseppe Costa  
Maurizio Costa  
Giuseppe Costa

Firme

Giuseppe Costa  
Maurizio Costa  
Giuseppe Costa

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Parere NEGATIVO sulla regolarità tecnica IN QUANTO TRATTASI DI  
PATO SPECIE GIURIDICAMENTE NON DETERMINATA E TECNICAMENTE INAPPLICABILE  
Ragusa 22/07/2014

Il Dirigente Del Settore X

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Parere NEGATIVO sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria PER I  
PUNTI TECNICI SOPRA EVIDENZIATI.  
Ragusa 22/07/2014

Il Responsabile Dei Servizi  
Finanziari e Contabili

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Parere NON FAVOREVOLE dell'Organo di Revisione PER I PUNTI SU  
ESPOSTO  
Ragusa 22/07/2014

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Parere NON FAVOREVOLE di legittimità, ALLALUCE DEI PARERI DI REGOLARITÀ  
Ragusa 02/07/2014 TECNICA, CONTABILE E DEI REVISORI

Il Segretario Generale

Posto di studio di ...  
allegato al ...  
N. 53 del 22/07/2014



Città di Ragusa

2  
Ritirato  
Città

ARGOMENTO IN ESAME: Regolamento 10C

EMENDAMENTO N. 21 del 22/02/2014 L. 20, 20 AT

ART. 26 COMMA 3 CASSANO LA FASE 1 L'IMMOBILE  
DEVE ESSERE DI ESCLUSIVA PROPRIETÀ DEL FIGLIO O DEL  
FILIO E'

nome e cognome

Maria  
Flaminio Neri  
Giuseppe Neri

Firme

Maria Neri  
Flaminio Neri  
Giuseppe Neri

Parere NEGATIVO sulla regolarità tecnica IN QUANTO IN CONTRASSEN  
CON L'ART. 1, C. 707 DELLA LEGGE N. 167/2013  
Ragusa 22/07/2014

Il Dirigente Del Settore X

Parere NEGATIVO sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria PER I  
ATTIVI DEL PARERE TECNICO  
Ragusa 22/07/14

Il Responsabile Dei Servizi  
Finanziari e Contabili

Parere NON FAVOREVOLE di legittimità, ALLA LUCE DEI PARERI DI REGOLARI  
TECNICA, CONTABILE E DEI REVISORI  
Ragusa 22/7/2014

Il Segretario Generale

Parere NON FAVOREVOLE dell'Organo di Revisione PER I MOTIVI DI  
QUI SOPRA  
Ragusa 22/07/2014

Il Collegio dei Revisori del Conti



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME:

503

EMENDAMENTO N. 1 ALL' EMENDAMENTO 22

Si sostituisce al secondo capo dell' emendamento  
22 alla lettera <sup>del comma 3</sup> 'B' dell' Art 50 la lettera  
'C'

nome e cognome

Maurizio  
Trisella

Firma

Maurizio  
Trisella

Parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica NEI LIMITI DI QUANTO STABILITI  
DALL'ART. 1, CO. 660 DELLA L. 147/2013  
Ragusa 22/07/2014

Il Dirigente Del Settore

Parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria NEI LIMITI  
DELL'ART. 1, CO. 660 DELLA L. 147/2013  
Ragusa 22/07/2014

Il Responsabile Dei Servizi  
Finanziari e Contabili

Parere FAVOREVOLE di legittimità  
Ragusa 22/07/2014

Il Segretario Generale

Parere FAVOREVOLE dell'Organo di Revisione  
Ragusa 22/07/2014

Il Collegio dei Revisori dei Conti



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME:

SUB EMENDAMENTO N. 5 ALL'EMENDAMENTO 22

CASSARE ULTIMO COMMA 2° F4 DELL'EMENDAMENTO

nome e cognome

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Firme

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**



## Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME: Regolamento per l'esperienza dell'uso  
UNITA' COMUNICATIVE

EMENDAMENTO N. 22 del 22/02/2014 h. 20,20 18

| ANT. | SO | LOCOMO | A | SOSTENIDO | "15" (PUNTO) | CON | "30" TIENTA |
|------|----|--------|---|-----------|--------------|-----|-------------|
| "    | "  | "      | B | "         | "            | "   | "           |
| "    | "  | "      | D | "         | "            | "   | "           |
| "    | "  | "      | E | SOSTENIDO | "10 DIENT"   | CON | "15" PUNTO  |

IMMOBILIARE COME F: 4 MODALITÀ DEL 30% PER LE USUFRUTUARIE CHE  
SONO FUORI DAL PERIMETRO URBANO E NON SONO SEMINTE  
DAL SEMINATO IN RACCOLTA AUTUNNALE

~~Manuel Castro~~  
Hirrells Castro  
Nieton Manuel  
LIZIVANM (LAWNO)

## Firme

March 20th  
March 21st  
March 22nd

Ragusa 22/08/14

**Il Dirigente Del Settore** \_\_\_\_\_

Ragusa 22/07/14

**Il Responsabile Del Servizi  
Finanziari e Contabili**

Ragusa 22/07/2014

James North

Ragusa 22/4/2014

**Il Segretario Generale**



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME: REGOLAMENTO IUC

EMENDAMENTO N. 23

Presentato alle 21.55  
22/02/2014



SI PROPONE DI AGGIUNGERE AL COMMA 2 DELL'ART. 24  
DOPO LA FRASE "REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE  
RESIDENTE" IL SEGUENTE PERIODO: POSSONO INOLTRE  
USUFRUIRE DELL'ESENZIONE I FIGLI CON MINORI A CARICO  
CHE VI ABBIANO STABILITO LA RESIDENZA

nome e cognome

GIANLUCA LEGGIO

Firma

Parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica

Ragusa 22/11/2014

**Il Dirigente Del Settore**

Parere Favorevole sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Ragusa 22/11/2014

**Il Responsabile Dei Servizi  
Finanziari e Contabili**

Parere FAVOREVOLE dell'Organo di Revisione

Ragusa 22/07/2014

## Il Collegio dei Revisori dei Conti

Parere FAVOREVOLE di legittimità

Ragusa 22 / 7 / 2014

**Il Segretario Generale**

# PROSPETTO "1" ALIQUOTE IMU ANNO 2014

| TIPOLOGIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | aliquota                                    | data scadenza acconto | data scadenza saldo |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1         | Aliquota ordinaria ( abitazioni a disposizione - "seconde case"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,00 per mille                              | 16/06/2014            | 16/12/2014          |
| 2         | Aree edificabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,00 per mille                              | 16/06/2014            | 16/12/2014          |
| 3         | Immobili ad uso produttivo (cat. D ) con esclusione di D/4 e D/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,60 per mille                              | 16/06/2014            | 16/12/2014          |
| 4         | Case di cura con fini di lucro (D/4)- Istituti di credito (D/5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,00 per mille                              | 16/06/2014            | 16/12/2014          |
| 5         | Negozi e botteghe artigianali (cat. C/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,00 per mille                              | 16/06/2014            | 16/12/2014          |
| 6         | Uffici (cat. A/10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,00 per mille                              | 16/06/2014            | 16/12/2014          |
| 7         | Abitazione principale, non censita nelle categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (cat. Catastale C/2 -C/7) nel limite di una pertinenza per ogni categoria catastale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                           | Abolita               | Abolita             |
| 8         | aliquota agevolata - Abitazione Principale cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze ( C/2-C/6-C/7) nel limite di una pertinenza per ogni categoria catastale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 per mille e detrazioni di legge (€ 200)   | 16/06/2014            | 16/12/2014          |
| 9         | Abitazione principale, purchè non censita nelle categorie A/1-A/8-A/9, assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio                                                                                                                                                                                                                                                               | equiparata alla tipologia di cui al punto 7 | Abolita               | Abolita             |
| 10        | Abitazione principale, purchè non censita nelle categorie A/1-A/8-A/9, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per beneficiare di tale esenzione è necessario presentare dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui viene applicata tale esenzione | equiparata alla tipologia di cui al punto 7 | Abolita               | Abolita             |
| 11        | Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | equiparata alla tipologia di cui al punto 7 | Abolita               | Abolita             |
| 12        | Aliquota agevolata - Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 per mille e detrazioni di legge (€ 200)   | 16/06/2014            | 16/12/2014          |
| 13        | Unità immobiliari, escluse quelle classificate in categoria A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (dai genitori ai figli e dai figli ai genitori), in possesso dei requisiti di cui all'art 24 del regolamento IUC. - tale esenzione può essere applicata per un solo immobile                                                                                                                            | equiparata alla tipologia di cui al punto 7 | Abolita               | Abolita             |
| 14        | Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all'estero (AIRE) a condizione che non risulti locata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | equiparata alla tipologia di cui al punto 7 | Abolita               | Abolita             |

Registro Imposte  
 Data: 24/06/2014  
 N° 299

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |            |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|
| 15 | Unità immobiliari e relative pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che l'immobile non risulti locata                                                                                                                                                                        | equiparata alla tipologia di cui al punto 7 | Abolita    | Abolita    |
| 16 | Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (dai genitori ai figli e dai figli ai genitori), in possesso dei requisiti di cui all'art. 24 del regioalmto. Tale esenzione può essere applicata per un solo immobile            | equiparata alla tipologia di cui al punto 8 | 16/06/2014 | 16/12/2014 |
| 17 | immobili merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati). Per beneficiare di tale esenzione è necessario presentare dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui viene applicata tale esenzione. | 0                                           | Abolita    | Abolita    |
| 18 | fabbricati inagibili (riduzione base imponibile del 50%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,00 per mille                              | 16/06/2014 | 16/12/2014 |
| 19 | fabbricati di interesse storico - artistico (riduzione base imponibile del 50%)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,00 per mille                              | 16/06/2014 | 16/12/2014 |
| 20 | Fabbricati rurali ad uso strumentale per l'attività agricola, in possesso dei requisiti di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/1993, convertito con modificazioni L. 133/94)                                                                                                                                                                              | 0                                           | Abolita    | Abolita    |
| 21 | Terreni agricoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                           | Abolita    | Abolita    |

## PROSPETTO "2" ALIQUOTE TASI ANNO 2014

|   | TIPOLOGIA                                                                                                                                                                                                     | aliquota |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (cat. Catastale C/2 -C/6 - C/7) nel limite di una pertinenza per ogni categoria catastale                                            | 0        |
| 2 | Unità immobiliari a disposizione appartenenti a tutte le categorie catastali                                                                                                                                  | 0        |
| 3 | Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze possedute da soggetti con ISEE fino a €.....                                                                                         | 0        |
| 4 | Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze possedute da titolari di assegno sociale                                                                                             | 0        |
| 5 | Fabbricati rurali ad uso strumentale per l'attività agricola, di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni L. 214/2011                                               | 0        |
| 6 | Attività site nel centro storico di Ragusa superiore (via Roma e quadrilatero compreso tra via salvatore, via Mario Leggio, Corso Italia, Via Mariannina Coffa e via Sant'Anna.                               | 0        |
| 7 | immobili ad uso abitativo ricadenti nel centro storico di Ragusa, limitatamente a via Roma e al quadrilatero compreso tra via Salvatore, via Mario leggio, Corso Italia, Via Mariannina Coffa e via Sant'Anna | 0        |
| 8 | Immobili inagibili, inabitabili o diroccati                                                                                                                                                                   | 0        |
| 9 | aree edificabilie                                                                                                                                                                                             | 0        |

Prospetto "3"

# **Comune di RAGUSA**

## **Provincia di RAGUSA**

**TARI**

**TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI**

**ANNO 2014**

**DETERMINAZIONE TARIFFE AI SENSI**

**DELL'ART. 1 C. 651 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147**

**SIMULAZIONE TARI 2014**

**Tabelle riassuntive**

## 1 PREMESSA

La presente relazione illustra i risultati riguardanti la simulazione di calcolo effettuata da GFambiente per la determinazione della tariffa che il Comune dovrà applicare in base all'art. 651 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.l. ed al metodo di calcolo introdotto dal DPR 158/99 (metodo normalizzato).

La simulazione è frutto dei dati anagrafici, tecnici, di ruolo ed economici rilevati presso il Comune. I dati che emergono sono frutto di una accurata analisi attraverso indicatori specifici tesi ad individuare la specifica situazione del Comune riguardo la gestione dei servizi di igiene urbana e rispecchiano la soluzione che è stata ritenuta maggiormente rappresentativa dello stato territoriale nei riguardi della tariffa rifiuti sulla base dei dati di input.

Le tariffe che risultano dalla presente simulazione devono essere testate sul gestionale attualmente in dotazione al Comune prima della relativa deliberazione, per la necessaria rispondenza del gettito atteso.

## 2 CENNI SU NORMATIVA TARI

### 2.1 Istituzione

La TARI è il Tributo locale istituito dall'art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, la TARI subentrerà alla tassa sui rifiuti urbani (TARSU), alla tariffa di igiene ambientale (TIA1 e TIA2) e alla TARES.

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Il consiglio comunale è tenuto ad approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo ed approvato dall'autorità competente.

Nel caso in cui i Comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione analitica e puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono previo ricorso a Regolamento prevedere l'applicazione di una tariffa avente "natura corrispettiva" in luogo del tributo.

I Comuni dovranno deliberare le scadenze e il numero delle rate per il versamento del tributo.

I criteri adottati per il calcolo sono quelli desunti dal DPR 158/99, con applicazione di un TRIBUTO istituito attraverso il METODO NORMALIZZATO introdotto dal citato DPR (prelievo COMUNALE in FORMA TRIBUTARIA qualora l'Amministrazione applichi sistemi presuntivi). In alternativa l'Ente avrà la facoltà di istituire SISTEMI DI MISURAZIONE DELLE QUANTITA' e applicare così una TARIFFA, attraverso il proprio Soggetto Gestore (prelievo in FORMA TARIFFARIA qualora l'Amministrazione adotti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti conferite).

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi.

## **2.2 Applicazione**

La tariffa si compone di due quote tali da assicurare la "copertura integrale" dei costi di investimento ed esercizio. La quota relativa alla quantità di rifiuti (PARTE VARIABILE) e la quota definita in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti relativamente agli investimenti per le spese e relativi ammortamenti (PARTE FISSA).

Ogni Comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie per una serie di casistiche ben definite: abitazioni con unico occupante, abitazioni a disposizione per uso stagionale, e/o discontinuo; locali diversi da abitazioni o aree scoperte in uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti residenti all'estero per più di sei mesi l'anno; fabbricati rurali ad uso abitativo, raccolta differenziata. Il consiglio comunale può porre in essere ulteriori riduzioni.

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale (TIA 1 o TIA2). Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

### 3 TABELLE

Le successive Tabelle riassumono il calcolo elaborato per il Comune. Di seguito la relativa Legenda:

|                |                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabella 1      | dati UTENZE DOMESTICHE base imponibile per le elaborazioni                                                                                  |
| Tabella 2      | dati UTENZE NON DOMESTICHE base imponibile per le elaborazioni                                                                              |
| Tabella 3      | Sviluppo del piano economico finanziario sulla base dell'analisi dei costi forniti dal Comune                                               |
| Tabella 4      | dati RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE                                                                                                            |
| Tabella 5      | dati RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE PARTE VARIABILE                                                                                        |
| Tabella 6      | dati RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE PARTE FISSA                                                                                            |
| Tabella 7      | mancato introito dovuto alle riduzioni ed ammontare complessivo                                                                             |
| Tabella 8      | ripartizione costi UTENZE DOMESTICHE e NON DOMESTICHE e incidenza percentuale sul costo o gettito totale del servizio                       |
| Tabelle 9 e 10 | Parametri e indici sulla gestione dei rifiuti                                                                                               |
| Tabella 11     | coefficienti utilizzati per la determinazione del listino tariffario per le UTENZE DOMESTICHE e raffronto valori di legge                   |
| Tabella 12     | coefficienti utilizzati per la determinazione del listino tariffario per le UTENZE NON DOMESTICHE e raffronto valori di legge               |
| Tabella 13     | listino tariffario UTENZE DOMESTICHE                                                                                                        |
| Tabella 14     | raffronto tariffe precedenti per le UTENZE DOMESTICHE (riferite ad esempi di superfici tipo) al NETTO di addizionali e servizi indivisibili |
| Tabella 15     | raffronto tariffe precedenti per le UTENZE DOMESTICHE (riferite ad esempi di superfici tipo) al LORDO di addizionali e servizi indivisibili |
| Tabella 16     | ruoli, superficie e gettito complessivo per le UTENZE DOMESTICHE al netto delle riduzioni applicate                                         |
| Tabella 17     | listino tariffario UTENZE NON DOMESTICHE e raffronto tariffe anno precedente al NETTO di addizionali e servizi indivisibili                 |
| Tabella 18     | listino tariffario UTENZE NON DOMESTICHE e raffronto tariffe anno precedente al LORDO di addizionali e servizi indivisibili                 |
| Tabella 19     | ruoli, superficie, gettito complessivo per le UTENZE NON DOMESTICHE al netto delle riduzioni applicate.                                     |

Comune di RAGUSA  
TARI ANNO 2014 - SIMULAZIONE TARI 2014

TABELLA 1. - DATI IMPONIBILE UTENZA DOMESTICA

| Comune di RAGUSA<br>SIMULAZIONE TARI 2014_05<br>DATI UTENZA DOMESTICA |                  | TARI 2014<br>Legge 147/2013<br>Comma 651 |                                  |                                |                                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| componenti                                                            | Superficie<br>mq | numero<br>oggetti                        | Ripartizione %<br>superfici dom. | Ripartizione %<br>oggetti dom. | parte variabile 2013<br>€/anno | parte fissa 2013<br>€/mq |
| 001 Abitazione 1 componente familiare                                 | 1 031 048,84     | 11 430                                   | 27,7%                            | 30,0%                          | 75,26275                       | 1,31131                  |
| 002 Abitazione 2 componenti familiari                                 | 988 631,47       | 9 871                                    | 26,6%                            | 25,9%                          | 135,47294                      | 1,52177                  |
| 003 Abitazione 3 componenti familiari                                 | 1 039 727,91     | 11 109                                   | 28,0%                            | 29,1%                          | 150,52549                      | 1,65128                  |
| 004 Abitazione 4 componenti familiari                                 | 531 201,19       | 4 618                                    | 14,3%                            | 12,1%                          | 195,68314                      | 1,76461                  |
| 005 Abitazione 5 componenti familiari                                 | 101 632,81       | 875                                      | 2,7%                             | 2,3%                           | 218,26196                      | 1,78080                  |
| 006 Abitazione 6 componenti familiari                                 | 26 416,72        | 244                                      | 0,7%                             | 0,6%                           | 255,89333                      | 1,71604                  |
| TOTALI                                                                | 3 718 658,94     | 38 147                                   |                                  |                                |                                |                          |

**Comune di RAGUSA**  
**TARI ANNO 2014 - SIMULAZIONE TARI 2014\_05**

**TABELLA 2. - DATI IMPONIBILE UTENZA NON DOMESTICA**

| Comune di RAGUSA                                                                                       |                   |                   |                                       |                                    | TARI 2014<br>Legge 14/7/2013<br>Comma 651 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| SIMULAZIONE TARI 2014_05                                                                               |                   |                   |                                       |                                    |                                           |  |
| DATI UTENZA NON DOMESTICA                                                                              |                   |                   |                                       |                                    |                                           |  |
| categoria                                                                                              | Superficie<br>mq  | numero<br>oggetti | Ripartizione %<br>superficie NON dom. | Ripartizione %<br>oggetti NON dom. | tariffa 2013<br>€/mq                      |  |
| N01. Ufficio della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 80.870,52         | 233               | 9,01%                                 | 5,05%                              | 2,47023                                   |  |
| N02. Cinematografi, teatri                                                                             | 4.734,00          | 4                 | 0,53%                                 | 0,09%                              | 2,56716                                   |  |
| N03. Autorimesse, piazzini senza vendita diretta                                                       | 44.974,47         | 602               | 5,01%                                 | 13,04%                             | 2,41286                                   |  |
| N04. Cani, distributori carburanti, impianti sportivi                                                  | 11.279,30         | 70                | 1,26%                                 | 1,52%                              | 4,05597                                   |  |
| N05. Stablimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus                                              | 1.066,00          | 9                 | 0,12%                                 | 0,19%                              | 3,22885                                   |  |
| N06. Autosoloni, esposizioni                                                                           | 60.411,94         | 203               | 6,73%                                 | 4,40%                              | 3,12302                                   |  |
| N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione                                             | 88.326,76         | 86                | 9,84%                                 | 1,86%                              | 7,72150                                   |  |
| N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni, B&B                          | 3.297,00          | 4                 | 0,37%                                 | 0,09%                              | 5,90629                                   |  |
| N09. Carceri, case di cura e di riposo, case private                                                   | 39.473,00         | 56                | 4,40%                                 | 1,21%                              | 4,91820                                   |  |
| N10. Ospedali                                                                                          | 40.098,53         | 34                | 4,47%                                 | 0,74%                              | 4,69986                                   |  |
| N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi                                          | 94.074,57         | 692               | 10,49%                                | 14,98%                             | 4,91820                                   |  |
| N12. Banche e istituti di credito                                                                      | 28.822,90         | 55                | 3,21%                                 | 1,19%                              | 4,99927                                   |  |
| N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli calzature, ferramenta                               | 85.776,76         | 813               | 9,56%                                 | 17,61%                             | 6,17087                                   |  |
| N14. Edicole, farmacie, pluricenze, tabaccai                                                           | 5.114,00          | 89                | 0,57%                                 | 1,93%                              | 6,08779                                   |  |
| N15. Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti                   | 1.117,00          | 21                | 0,12%                                 | 0,45%                              | 4,97556                                   |  |
| N16. Negozi di mercato beni durevoli                                                                   | 211,00            | 4                 | 0,02%                                 | 0,09%                              | 6,50394                                   |  |
| N17. Barbieri, estetista, parrucchiere                                                                 | 14.475,66         | 147               | 1,61%                                 | 3,18%                              | 6,50394                                   |  |
| N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettrici, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)        | 5.790,00          | 75                | 0,65%                                 | 1,62%                              | 4,21694                                   |  |
| N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto                                                              | 20.658,11         | 173               | 2,30%                                 | 3,75%                              | 4,98001                                   |  |
| N20. Attività industriali con capannoni di produzione                                                  | 108.695,00        | 179               | 12,11%                                | 3,88%                              | 2,07459                                   |  |
| N21. Attività artigianali di produzione beni specifici                                                 | 63.421,48         | 377               | 7,07%                                 | 8,16%                              | 2,47023                                   |  |
| N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione                      | 16.369,10         | 116               | 1,82%                                 | 2,51%                              | 13,69862                                  |  |
| N23. Birrerie, hamburgerie, mense                                                                      | 326,00            | 6                 | 0,04%                                 | 0,13%                              | 9,71763                                   |  |
| N24. Bar, caffè, pasticceria                                                                           | 9.169,18          | 135               | 1,02%                                 | 2,92%                              | 11,88369                                  |  |
| N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)                     | 29.747,36         | 320               | 3,32%                                 | 6,93%                              | 8,52636                                   |  |
| N26. Pluricenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti                                          | 1.543,46          | 3                 | 0,17%                                 | 0,06%                              | 8,54194                                   |  |
| N27. Fiori e piante, ortofrutta, peschiere, pizza al taglio                                            | 3.941,80          | 75                | 0,44%                                 | 1,62%                              | 14,84595                                  |  |
| N28. Ipermercati di generi misti                                                                       | 32.662,00         | 29                | 3,64%                                 | 0,63%                              | 9,02708                                   |  |
| N29. Negozi di mercato generi alimentari                                                               | 40,00             | 1                 | 0,00%                                 | 0,02%                              | 18,32765                                  |  |
| N30. Disastecche, night club, sale scommesse                                                           | 721,00            | 7                 | 0,08%                                 | 0,15%                              | 10,44518                                  |  |
| <b>TOTALI</b>                                                                                          | <b>897.207,90</b> | <b>4.618</b>      |                                       |                                    |                                           |  |

**GF ambiente s.r.l.**

Via della Corte, 2 - 40012 Lippo di Calderara di Reno (BO)  
Tel. 051/726251 - Fax 051/726253 - info@glambiente.it  
Cod. Fisc e Part. IVA 01718561200

**Comune di RAGUSA**  
**TARI ANNO 2014 - SIMULAZIONE TARI 2014**

**TABELLA 3. – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

| Comune di RAGUSA                                                                      |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA     |                                                       |
|                                                                                       | TARI 2014<br>Legge 147/2013<br>Comma 651<br>euro/anno |
| <b>Costi operativi di gestione (CG)</b>                                               |                                                       |
| a) Spazzamento, lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL)                              |                                                       |
| b) Costi di raccolta e trasporto r.u. (CRT)                                           | 1.669.390,00                                          |
| c) Costi trattamento e smaltimento r.u. (CTS)                                         | 1.821.686,64                                          |
| d) Altri costi (AC)                                                                   | 2.529.899,40                                          |
| e) Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)                                | 1.002.318,72                                          |
| f) Costi netti di trattamento e riciclo (CTR)                                         | 1.627.837,86                                          |
| <b>Costi operativi di gestione e non inclusi</b>                                      | <b>518.500,00</b>                                     |
| a) Raccolta rifiuti di imballaggio coperta dal CONAI                                  |                                                       |
| b) Costi raccolta rifiuti imballaggio IIE III a carico dei produttori ed utilizzatori | 192.000,00                                            |
|                                                                                       | 0,00                                                  |
| <b>Totale Costi operativi</b>                                                         | <b>8.977.632,62</b>                                   |
| <b>Costi Comuni (CC)</b>                                                              |                                                       |
| a) Costi amministrativi dell'accertamento, riscossione e contenzioso (CARC)           |                                                       |
| b) Costi generali di gestione (CGG)                                                   | 50.000,00                                             |
| c) Costi comuni diversi (CCD)                                                         | 3.687.985,47                                          |
|                                                                                       | 3.000,00                                              |
| <b>Totale Costi Comuni</b>                                                            | <b>3.740.985,47</b>                                   |
| <b>Costi Uso del Capitale (CK)</b>                                                    |                                                       |
| a) Ammortamenti (Amm.)                                                                |                                                       |
| b) Accantonamenti (Acc.)                                                              | 1.131.499,93                                          |
| c) Remunerazione del capitale investito (R)                                           | 365.000,00                                            |
|                                                                                       | 0,00                                                  |
| <b>Totale costi uso capitale</b>                                                      | <b>1.496.499,93</b>                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                |                                                       |
| Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (TF)                                | 14.215.118,02                                         |
| % Parte fissa                                                                         | 7.909.194,12                                          |
| Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (TV)                            | 55,64%                                                |
| % Parte variabile                                                                     | 6.305.923,90                                          |
| Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (TF) dopo riduzioni                 | 44,36%                                                |
| % Parte fissa                                                                         | 7.902.657,25                                          |
| Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (TV) dopo riduzioni             | 55,59%                                                |
| % Parte variabile                                                                     | 6.312.460,77                                          |
|                                                                                       | 44,41%                                                |

Comune di RAGUSA  
TARI ANNO 2014 - SIMULAZIONE TARI 2014

TABELLA 4. - RIDUZIONI DOMESTICHE

| Comune di RAGUSA             |                                   | SIMULAZIONE TARI 2014_05 |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TARI 2014 |  |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--|
| UTENZA DOMESTICA - RIDUZIONI |                                   | 15,00 %                  | 20,00 %      | 30,00 %      | 40,00 %      | 50,00 %      | 60,00 %      | 70,00 %      | 80,00 %      | 90,00 %      | 100,00 %     |           |  |
| PARTE VARIABILE              |                                   | n. posizioni             | n. posizioni | n. posizioni | n. posizioni | n. posizioni | n. posizioni | n. posizioni | n. posizioni | n. posizioni | n. posizioni |           |  |
| D01                          | Abitazioni 1 componente familiare | 4.219,00                 | 8,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 322,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |           |  |
| D02                          | Abitazioni 2 componenti familiari | 3.295,00                 | 37,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 299,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |           |  |
| D03                          | Abitazioni 3 componenti familiari | 6.239,00                 | 33,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 513,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |           |  |
| D04                          | Abitazioni 4 componenti familiari | 25,00                    | 44,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 146,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |           |  |
| D05                          | Abitazioni 5 componenti familiari | 5,00                     | 8,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 46,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |           |  |
| D06                          | Abitazioni 6 componenti familiari | 2,00                     | 4,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |           |  |
| TOT POSIZIONI DA RIDURRE n   |                                   | 13.785,00                | 134,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.335,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |           |  |
| TOT POSIZIONI RIDOTTE n      |                                   | 2.067,75                 | 26,80        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 801,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |           |  |
| MANCATO INTROITO €           |                                   | 277.780,80               | 4.694,95     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 118.124,12   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |           |  |
| Comune di RAGUSA             |                                   | SIMULAZIONE TARI 2014_05 |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TARI 2014 |  |
| UTENZA DOMESTICA - RIDUZIONI |                                   | 15,00 %                  | 20,00 %      | 30,00 %      | 40,00 %      | 50,00 %      | 60,00 %      | 70,00 %      | 80,00 %      | 90,00 %      | 100,00 %     |           |  |
| PARTE FISSA                  |                                   | mq in riduz.             | mq in riduz. | mq in riduz. | mq in riduz. | mq in riduz. | mq in riduz. | mq in riduz. | mq in riduz. | mq in riduz. | mq in riduz. |           |  |
| D01                          | Abitazioni 1 componente familiare | 297.108,60               | 968,40       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 28.230,19    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |           |  |
| D02                          | Abitazioni 2 componenti familiari | 234.599,89               | 4.228,93     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 27.826,40    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |           |  |
| D03                          | Abitazioni 3 componenti familiari | 441.132,97               | 3.574,20     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 40.898,78    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |           |  |
| D04                          | Abitazioni 4 componenti familiari | 1.350,20                 | 4.783,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16.134,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |           |  |
| D05                          | Abitazioni 5 componenti familiari | 336,00                   | 875,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.584,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |           |  |
| D06                          | Abitazioni 6 componenti familiari | 126,00                   | 678,69       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.366,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |           |  |
| TOT SUPERFICIE DA RIDURRE mq |                                   | 974.653,66               | 15.108,22    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 120.039,87   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |           |  |
| TOT SUPERFICIE RIDOTTA mq    |                                   | 146.198,05               | 3.021,64     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 72.023,92    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |           |  |
| MANCATO INTROITO €           |                                   | 232.613,87               | 5.197,09     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 118.118,65   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |           |  |

Comune di RAGUSA  
TARI ANNO 2014 - SIMULAZIONE TARI 2014\_05

TABELLA 5. - RIDUZIONI NON DOMESTICHE PARTE VARIABILE

| UTENZA NON DOMESTICA<br>RIDUZIONI PARTE VARIABILE                                                         | SIMULAZIONE TARI 2014_05 |        |           |        |        |            |        |        |        |         | TARI 2014 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-----------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|---------|-----------|--------|
|                                                                                                           | 10,00%                   | 20,00% | 30,00%    | 40,00% | 50,00% | 60,00%     | 70,00% | 80,00% | 90,00% | 100,00% | mq rid    | mq rid |
|                                                                                                           | mq rid                   | mq rid | mq rid    | mq rid | mq rid | mq rid     | mq rid | mq rid | mq rid | mq rid  |           |        |
| N01 Ufficio della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto     | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 2.554,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N02 Cinema teatri                                                                                         | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 2.200,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N03 Automesse, magazzini senza vendita diretta                                                            | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 9.158,10   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N04 Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi                                                  | 0,00                     | 0,00   | 4.188,00  | 0,00   | 0,00   | 527,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N05 Stazioni balneari, stazioni ferroviarie e autobus                                                     | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N06 Autosalone, esposizioni                                                                               | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 28.538,74  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N07 Alberghi con ristorante, Agriturismo con ristorazione                                                 | 0,00                     | 0,00   | 1.851,00  | 0,00   | 0,00   | 69.522,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N08 Alberghi senza ristorante, Agriturismo senza ristorazione, Pensioni, B&B                              | 0,00                     | 0,00   | 2.695,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N09 Carceri, case di cura e di riposo, case-rme                                                           | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N10 Ospedali                                                                                              | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N11 Agenzie, studi professionali, ufficio, laboratori analisi                                             | 0,00                     | 0,00   | 516,00    | 0,00   | 0,00   | 1.368,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N12 Banche e istituti di credito                                                                          | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 22.282,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N13 Catolene, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta                                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 839,90     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N14 Edicole, farmacie, pluricenza, tabaccai                                                               | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 22.966,25  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N15 Negozi di Acquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti                         | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 109,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N16 Banche di mercato beni durevoli                                                                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N17 Barbieri, estetista, parrucchiere                                                                     | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 6.448,70   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 200,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto                                                                  | 0,00                     | 0,00   | 402,00    | 0,00   | 0,00   | 8.682,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N20 Attività industriali con capannoni di produzione                                                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 86.841,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N21 Attività artigianali di produzione beni specifici                                                     | 0,00                     | 0,00   | 80,00     | 0,00   | 0,00   | 26.034,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismo solo ristorazione                          | 0,00                     | 0,00   | 340,00    | 0,00   | 0,00   | 1.142,30   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N23 Brierie, hamburgerie, mense                                                                           | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N24 Bar, caffè, pasticceria                                                                               | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 164,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N25 Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)                         | 0,00                     | 0,00   | 45,00     | 0,00   | 0,00   | 1.731,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N26 Pluricenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti                                              | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N27 Fiori e piante, ortofrutta, peschiere, pizza al taglio                                                | 0,00                     | 0,00   | 75,00     | 0,00   | 0,00   | 550,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N28 Supermercati di generi misti                                                                          | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 12.163,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N29 Banche di mercato generi alimentari                                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N30 Discoteche, night club, sale scommesse                                                                | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 85,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| TOT SUPERFICIE DA RIDURRE mq                                                                              | 0,00                     | 0,00   | 10.192,00 | 0,00   | 0,00   | 304.105,99 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| TOT SUPERFICIE RIDOTTA mq                                                                                 | 0,00                     | 0,00   | 3.057,60  | 0,00   | 0,00   | 182.463,59 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| MANCATO INTROITO €                                                                                        | 0,00                     | 0,00   | 6.361,81  | 0,00   | 0,00   | 318.389,73 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |

Comune di RAGUSA  
TARI ANNO 2014 - SIMULAZIONE TARI 2014

TABELLA 6 - RIDUZIONI NON DOMESTICHE PARTE FISSA

| Comune di RAGUSA                                                                                         | SIMULAZIONE TARI 2014_05 |        |           |        |        |            |        |        |        |         | TARI 2014 |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-----------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|---------|-----------|--------|
|                                                                                                          | 10,00%                   | 20,00% | 30,00%    | 40,00% | 50,00% | 60,00%     | 70,00% | 80,00% | 90,00% | 100,00% |           |        |
| UTENZA NON DOMESTICA                                                                                     | mq rid                   | mq rid | mq rid    | mq rid | mq rid | mq rid     | mq rid | mq rid | mq rid | mq rid  |           |        |
| PARTE FISSA                                                                                              |                          |        |           |        |        |            |        |        |        |         |           |        |
| N01 Uffo della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto       | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 2.605,50   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N02 Cinematografi, teatri                                                                                | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 2.200,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N03 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta                                                         | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 9.265,10   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N04 Campi, distributori carburanti, impianti sportivi                                                    | 0,00                     | 0,00   | 4.188,00  | 0,00   | 0,00   | 527,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N05 Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus                                                | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 30.638,74  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N06 Autosalone, esposizioni                                                                              | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 69.522,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N07 Alberghi con ristorante, Agriturismo con ristorazione                                                | 0,00                     | 0,00   | 1.851,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N08 Alberghi senza ristorante, Agriturismo senza ristorazione, Pensioni, B&B                             | 0,00                     | 0,00   | 2.695,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N09 Carceri, case di cura e di riposo, caserme                                                           | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N10 Ospedali                                                                                             | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 1.368,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N11 Agenzie, studi professionali, ufficio, laboratori analisi                                            | 0,00                     | 0,00   | 516,00    | 0,00   | 0,00   | 22.282,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 153,00 |
| N12 Banche e istituti di credito                                                                         | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 839,90     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta                                 | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 23.452,25  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 75,00  |
| N14 Edicole, farmacie, pluricenza, tabaccai                                                              | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N15 Negozi di Annunziato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti                        | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 109,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N16 Banche di mercato beni durevoli                                                                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N17 Barberie, estetista, parrucchiere                                                                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 6.448,70   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N18 Attività artigianali tipo botteghe (elettronica, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 200,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N19 Autocicloni, carrozzeria, elettrauto                                                                 | 0,00                     | 0,00   | 402,00    | 0,00   | 0,00   | 8.682,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N20 Attività industriali con capannoni di produzione                                                     | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 86.841,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N21 Attività artigianali di produzione beni specifici                                                    | 0,00                     | 0,00   | 80,00     | 0,00   | 0,00   | 26.370,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismo solo ristorazione                         | 0,00                     | 0,00   | 340,00    | 0,00   | 0,00   | 1.142,30   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N23 Bar, birrerie, hamburgerie, mense                                                                    | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N24 Bar, caffè, pasticceria                                                                              | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 164,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N25 Generi alimentari (maccheroni, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)                        | 0,00                     | 0,00   | 45,00     | 0,00   | 0,00   | 1.731,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N26 Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti                                           | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N27 Floricoltura, ortofrutta, peschere, pizza all taglio                                                 | 0,00                     | 0,00   | 75,00     | 0,00   | 0,00   | 550,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N28 Ipermercati di generi misti                                                                          | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 12.163,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N29 Banche di mercato generi alimentari                                                                  | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| N30 Quotidiani, night club, sale scommesse                                                               | 0,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 85,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| TOT SUPERFICIE D'INTERESSI mq                                                                            | 0,00                     | 0,00   | 10.192,00 | 0,00   | 0,00   | 307.186,49 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 228,00 |
| TOT SUPERFICIE RIDOTTA mq                                                                                | 0,00                     | 0,00   | 3.057,60  | 0,00   | 0,00   | 184.311,89 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 228,00 |
| MANCATO INTROITO €                                                                                       | 0,00                     | 0,00   | 11.289,67 | 0,00   | 0,00   | 553.760,91 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 803,74 |

**Comune di RAGUSA**  
**TARI ANNO 2014 - SIMULAZIONE TARI 2014**

**TABELLA 7. - RIDUZIONI MANCATO GETTITO**

| Comune di RAGUSA                 |  | TARI 2014      |
|----------------------------------|--|----------------|
| SIMULAZIONE TARI 2014_05         |  | Legge 147/2013 |
| AMMONTARE RIDUZIONI APPLICATE    |  | Comma 651      |
|                                  |  | euro/anno      |
| PARTE VARIABILE UTENZA DOMESTICA |  | 400.599,87     |
| PARTE FISSA UTENZA DOMESTICA     |  | 358.652,18     |
| PARTE FISSA UTENZA ATTIVITA'     |  | 565.854,32     |
| PARTE VARIABILE UTENZA ATTIVITA' |  | 324.751,55     |
| TOTALE                           |  | 1.649.857,92   |

**TABELLA 8. - ANALISI DATI ECONOMICI COMPLESSIVI**

| Comune di RAGUSA                               |               | TARI 2014      |
|------------------------------------------------|---------------|----------------|
| SIMULAZIONE TARI 2014_05                       |               | Legge 147/2013 |
| RIPARTIZIONI                                   |               | Comma 651      |
| Totale gettito (€/anno)                        | 14.215.118,02 |                |
| Gettito utenza attività (€/anno)               | 3.536.752,26  | 24,88%         |
| Gettito utenza domestica (€/anno)              | 10.678.365,76 | 75,12%         |
| Totale gettito anno preced. (€/anno)           | 13.783.860,45 |                |
| Gettito utenza attività anno preced. (€/anno)  | 3.409.079,99  | 24,73%         |
| Gettito utenza domestica anno preced. (€/anno) | 10.374.780,46 | 75,27%         |
| Differenza gettito attuale/precedente          | 431.257,57    | 3,13%          |
| Tariffa media utenza domestica (€/anno)        | 302,92        |                |
| Tariffa media utenza attività (€/anno)         | 765,86        |                |
| Variazione tariffa media utenza domestica (%)  |               | 2,93%          |
| Variazione tariffa media utenza attività (%)   |               | 3,75%          |
| Quota fissa TOTALE (€/anno)                    | 7.902.657,25  | 55,59%         |
| Quota variabile TOTALE (€/anno)                | 6.312.460,77  | 44,41%         |
| Parte variabile utenza domestica (€/anno)      | 5.018.515,52  | 79,50%         |
| Parte variabile utenza non domestica (€/anno)  | 1.293.945,26  | 20,50%         |
| Canone utenza domestica (€/anno)               | 5.659.850,25  | 71,62%         |
| Canone utenza attività (€/anno)                | 2.242.807,00  | 28,38%         |

**Comune di RAGUSA**  
**TARI ANNO 2014 - SIMULAZIONE TARI 2014**

**TABELLA 9. - INDICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI - 1**

| Comune di RAGUSA                                                                 |    |               | TARI 2014      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------------|
| SIMULAZIONE TARI 2014_05                                                         |    |               | Legge 147/2013 |
| Indici parametrici per la determinazione del TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI/1      |    |               | Comma 651      |
| Quantità totale dei R.U. prodotti in kg/anno                                     | 1  | 33.850.360    | kg/anno        |
| Quantità totale dei R.U. da raccolta differenziata                               | 2  | 5.852.080     | kg/anno        |
| Quantità totale dei R.U. a smaltimento finale                                    | 3  | 27.998.280    | kg/anno        |
| Costo totale del servizio previsionale                                           | 4  | 14.215.118,02 | €/anno         |
| Costo della raccolta differenziata (voci d, e costi operativi gestione)          | 5  | 2.146.337,86  | €/anno         |
| Quota attribuibile per la parte fissa della tariffa                              | 6  | 7.909.194,12  | €/anno         |
| Costo per la parte variabile (voci b, c costi operativi di gestione)             | 7  | 4.159.586,04  | €/anno         |
| Copertura del costo                                                              | 8  | 1,00          | i              |
| Coefficiente per il costo dello spazzamento (% del costo totale)                 | 9  | 0,00          | %              |
| Detrazione per lo spazzamento                                                    | 10 | 0,00          | €/anno         |
| Costo del servizio dopo detrazione                                               | 11 | 14.215.118,02 | €/anno         |
| Costo del servizio coperto dal gettito                                           | 12 | 14.215.118,02 | €/anno         |
| Abitanti residenti                                                               | 13 | 72.934        | n              |
| Numero dei nuclei familiari                                                      | 14 | 30.349        | n              |
| Numero dei componenti mono familiari (single)                                    | 15 | 11.430        | n              |
| Numero componenti medio familiare                                                | 16 | 2,40          | (pers./fam.)   |
| Numero dei ruoli utenza domestica                                                | 17 | 38.147        | n              |
| Numero dei ruoli Utenza attività                                                 | 18 | 4.618         | n              |
| Numero totale dei ruoli                                                          | 19 | 42.765        | n              |
| Totale della superficie attualmente iscritta a ruolo                             | 20 | 4.615.867     | mq             |
| Totale previsionale della superficie iscritta a ruolo in mq                      | 21 | 4.615.867     | mq             |
| Totale della superficie delle abitazioni civili                                  | 22 | 3.718.659     | mq             |
| Totale della superficie delle abitazioni dei non residenti                       | 23 | 0             | mq             |
| Totale della superficie delle attività produttive e ricreative                   | 24 | 897.208       | mq             |
| Rapporto tra superficie delle abitazioni e superficie totale                     | 25 | 80,56 %       | %              |
| Rapporto tra superficie delle attività e superficie totale                       | 26 | 19,44 %       | %              |
| Totale delle superfici detassate al 100 % sulle quali si producono rifiuti       | 27 | 0,00          | mq             |
| Superficie complessiva detassata (da oggetti sui quali si applica una riduzione) | 28 | 1.119.343,05  | mq             |
| Totale della superficie per la determinazione della produzione media             | 29 | 4.615.867     | mq             |
| Totale della superficie per il calcolo della tariffa media                       | 30 | 3.496.524     | mq             |
| Superficie media di un'abitazione                                                | 31 | 97,48         | mq             |
| Produzione media dei rifiuti in kg/mq*anno                                       | 32 | 7,33          | kg/mq*anno     |

Comune di RAGUSA  
TARI ANNO 2014 - SIMULAZIONE TARI 2014

TABELLA 10. - INDICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI - 2

Comune di RAGUSA

SIMULAZIONE TARI 2014\_05

Indici parametrici per la determinazione del TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI/2

TARI 2014  
Legge 147/2013  
Comma 651

|                                                                                    |    |               |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-----------------|
| Costo gestione per kg di rifiuto smaltito                                          | 33 | 0,4199        | €/kg            |
| Costo gestione per kg di r.u. (escluso canone)                                     | 34 | 0,1863        | €/kg            |
| Costo canone medio per kg di r.u.                                                  | 35 | 0,2337        | €/kg            |
| Costo gestione per kg da raccolta differenziata                                    | 36 | 0,3668        | €/kg            |
| Risparmio a kg per raccolta differenziata                                          | 37 | 0,0000        | €/kg            |
| Totale risparmio per mancato smaltimento r.u. da raccolta differenziata            | 38 | 0,0000        | €/anno          |
| Quota canone unitaria su produzione rifiuti per utenza domestica                   | 39 | 0,2009        | €/kg            |
| Quota canone unitaria su produzione rifiuti per utenza attività                    | 40 | 0,36          | €/kg            |
| Quota canone media per singola utenza anno                                         | 41 | 184,95        | €/ut.anno       |
| Gettito complessivo canone per le utenze domestiche                                | 42 | 5.392.615,95  | €/anno          |
| Gettito complessivo canone per le utenze attività                                  | 43 | 2.516.578,17  | €/anno          |
| Quota variabile media utenza attività sui ruoli                                    | 44 | 97,27         | €/ut. att. anno |
| Quota raccolta differenziata sui ruoli                                             | 45 | 50,19         | €/ut. anno      |
| Tariffa media in euro/mq*anno sul costo reale del servizio                         | 46 | 4,06550       | €/mq*anno       |
| Tariffa media sul costo di copertura del servizio                                  | 47 | 4,06550       | €/mq*anno       |
| Tariffa media considerando detrazioni e costo aree detassate                       | 48 | 4,06550       | €/mq*anno       |
| Produzione r.s.u. da parte delle domestiche per calcolo Cu                         | 49 | 28.243.965,2  | kg/anno         |
| Produzione r.s.u. da parte delle attività per calcolo Cu                           | 50 | 5.606.394,8   | kg/anno         |
| Frazione di r.s.u. prodotti dalle abitazioni civili                                | 51 | 79,28%        | %               |
| Frazione dei rifiuti prodotti dalle attività produttive e sociali                  | 52 | 20,72%        | %               |
| Quantità di r.s.u. da abitazione di residenti per abitante in kg/die               | 53 | 1,02          | kg/ab*die       |
| Quantità di r.s.u. totale (da attività e abitazioni) per abitante in kg/die        | 54 | 1,29          | kg/ab*die       |
| Costo da imputare per singolo abitante per produzione r.s.u. da attività domestica | 55 | 0,39          | €/kg ab         |
| Coefficiente proporzionale produzione r.s.u. per aumento componenti familiari      | 56 | 85,00%        | %               |
| Superficie del territorio comunale                                                 | 57 | 4.426.000.000 | kmq             |
| Rapporto tra superficie dei locali e il territorio comunale                        | 58 | 0,0104        | -               |
| Macroregione (Nord, Centro, Sud)                                                   | 59 | 500           | -               |

Comune di RAGUSA  
TARI ANNO 2014 - SIMULAZIONE TARI 2014

TABELLA 11. - COEFFICIENTI UTENZA DOMESTICA  
Comune di RAGUSA

| S.MULAZIONE TARI 2014_05<br>COEFFICIENTI UTILIZZATI PER UTENZA DOMESTICA |              | TARI 2014<br>Legge 147/2013<br>Comma 651 |                          |           |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|------------|
| componenti                                                               | Ka<br>scelti | Kb<br>scelti                             | % variaz<br>coefficienti | Kb<br>min | Kb<br>max | Kb<br>medi |
| 001 Abitazioni 1 componente familiare                                    | 0,81         | 1,00                                     | 0,00%                    | 0,60      | 1,00      | 0,80       |
| 002 Abitazioni 2 componenti familiari                                    | 0,94         | 1,80                                     | 0,00%                    | 1,40      | 1,80      | 1,60       |
| 003 Abitazioni 3 componenti familiari                                    | 1,02         | 2,00                                     | 0,00%                    | 1,80      | 2,30      | 2,00       |
| 004 Abitazioni 4 componenti familiari                                    | 1,09         | 2,60                                     | 0,00%                    | 2,20      | 3,00      | 2,60       |
| 005 Abitazioni 5 componenti familiari                                    | 1,10         | 2,67                                     | -8,00%                   | 2,90      | 3,60      | 3,20       |
| 006 Abitazioni 6 componenti familiari                                    | 1,06         | 2,89                                     | -15,00%                  | 3,40      | 4,10      | 3,70       |

A.B. nelle colonne variazione coefficienti, la possibilità di variare percentualmente i coefficienti ammessi dal DPR 158/99 sulla base dei disposti della Legge 2 maggio 2014 N. 68

Comune di RAGUSA  
TARI ANNO 2014 - SIMULAZIONE TARI 2014

TABELLA 12 - COEFFICIENTI UTENZA NON DOMESTICA

| Comune di RAGUSA  |                                                                                                      | TARI 2014<br>SIMULAZIONE TARI 2014_05<br>Legge 147/2013<br>Comma 651 |              |                          |           |           |             |           |           |             |    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|----|
| Categorie tariffa |                                                                                                      | Kc<br>scelti                                                         | Kd<br>scelti | % variaz<br>coefficienti | Kc<br>min | Kc<br>max | Kc<br>medio | Kd<br>min | Kd<br>max | Kd<br>medio | Kd |
| 121               | Attività della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto   | 0,45                                                                 | 4,00         | 0,00%                    | 0,45      | 0,63      | 0,54        | 4,00      | 5,50      | 4,75        |    |
| 122               | Cinema, teatri                                                                                       | 0,47                                                                 | 4,12         | 0,00%                    | 0,33      | 0,47      | 0,40        | 2,90      | 4,12      | 3,51        |    |
| 123               | Auto a noleggio, noleggio senza vendita diretta                                                      | 0,44                                                                 | 3,90         | 0,00%                    | 0,36      | 0,44      | 0,40        | 3,20      | 3,90      | 3,55        |    |
| 124               | Caricabatterie, distributori carburanti, impianti sportivi                                           | 0,74                                                                 | 6,55         | 0,00%                    | 0,63      | 0,74      | 0,69        | 5,53      | 6,55      | 6,04        |    |
| 125               | Stazioni ferroviarie, stazioni ferroviarie e autobus                                                 | 0,59                                                                 | 5,20         | 0,00%                    | 0,35      | 0,59      | 0,47        | 3,10      | 5,20      | 4,15        |    |
| 126               | Autoscuole, esposizioni                                                                              | 0,57                                                                 | 5,04         | 0,00%                    | 0,34      | 0,57      | 0,46        | 3,03      | 5,04      | 4,04        |    |
| 127               | Albergo con ristorante, Agriturismo con ristorazione                                                 | 1,41                                                                 | 12,45        | 0,00%                    | 1,01      | 1,41      | 1,21        | 8,92      | 12,45     | 10,69       |    |
| 128               | Aziende senza ristorante, Agriturismo senza ristorazione, Pensioni, B&B                              | 1,08                                                                 | 9,50         | 0,00%                    | 0,85      | 1,08      | 0,97        | 7,50      | 9,50      | 8,50        |    |
| 129               | Casali, Case di cura e di riposo, Case private                                                       | 0,77                                                                 | 6,72         | -15,00%                  | 0,90      | 1,09      | 1,00        | 7,90      | 9,62      | 8,76        |    |
| 130               | Ospedali                                                                                             | 0,86                                                                 | 7,55         | 0,00%                    | 0,86      | 1,43      | 1,15        | 7,55      | 12,60     | 10,08       |    |
| 131               | Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi                                             | 0,90                                                                 | 7,90         | 0,00%                    | 0,90      | 1,17      | 1,04        | 7,90      | 10,30     | 9,10        |    |
| 132               | Banche e istituti di credito                                                                         | 0,79                                                                 | 10,00        | 0,00%                    | 0,48      | 0,79      | 0,64        | 4,20      | 6,93      | 5,57        |    |
| 133               | Cantieri, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta                                   | 1,13                                                                 | 9,90         | 0,00%                    | 0,85      | 1,23      | 0,99        | 7,50      | 9,90      | 8,70        |    |
| 134               | Educare, farmacie, pluricenza, tabaccai                                                              | 1,10                                                                 | 10,00        | 0,00%                    | 1,01      | 1,50      | 1,26        | 8,88      | 13,22     | 11,05       |    |
| 135               | Fregole di Andriano, cappelli, fiatella, ombrelli, tappeti, tende e tessuti                          | 0,91                                                                 | 8,00         | 0,00%                    | 0,56      | 0,91      | 0,74        | 4,90      | 8,00      | 6,45        |    |
| 136               | Banche di mercato beni durevoli                                                                      | 1,19                                                                 | 10,45        | 0,00%                    | 1,19      | 1,67      | 1,43        | 10,45     | 14,69     | 12,57       |    |
| 137               | Barbieri, estetista, parrucchiere                                                                    | 1,19                                                                 | 10,45        | 0,00%                    | 1,19      | 1,50      | 1,35        | 10,45     | 13,21     | 11,83       |    |
| 138               | Attività artigianali tipo botteghe (elettricità, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) | 0,77                                                                 | 6,80         | 0,00%                    | 0,77      | 1,04      | 0,91        | 6,80      | 9,11      | 7,96        |    |
| 139               | Autoscuola, carrozzeria, elettricista                                                                | 0,91                                                                 | 8,02         | 0,00%                    | 0,91      | 1,38      | 1,15        | 8,02      | 12,10     | 10,06       |    |
| 140               | Attività industriali con capannoni di produzione                                                     | 0,35                                                                 | 3,80         | 0,00%                    | 0,33      | 0,94      | 0,64        | 2,90      | 8,25      | 5,58        |    |
| 141               | Attività artigianali di produzione beni specifici                                                    | 0,45                                                                 | 4,00         | 0,00%                    | 0,45      | 0,92      | 0,69        | 4,00      | 8,11      | 6,06        |    |
| 142               | Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismo solo ristorazione                         | 2,04                                                                 | 17,96        | -40,00%                  | 3,40      | 10,28     | 6,84        | 29,93     | 90,50     | 60,22       |    |
| 143               | Briere, hamburgerie, mense                                                                           | 1,53                                                                 | 13,44        | -40,00%                  | 2,55      | 6,33      | 4,44        | 22,40     | 55,70     | 39,05       |    |
| 144               | Bar, caffè, pasticceria                                                                              | 1,92                                                                 | 16,88        | -25,00%                  | 2,56      | 7,36      | 4,96        | 22,50     | 64,76     | 43,63       |    |
| 145               | Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)                        | 1,56                                                                 | 13,70        | 0,00%                    | 1,56      | 2,44      | 2,00        | 13,70     | 21,50     | 17,60       |    |
| 146               | Licenze alimentari e mense, frantoi, molini, palmenti                                                | 1,56                                                                 | 13,77        | 0,00%                    | 1,56      | 2,45      | 2,01        | 13,77     | 21,55     | 17,66       |    |
| 147               | Fiori e piante, ortofrutta, peschiere, pizza all'aglio                                               | 2,21                                                                 | 19,47        | -50,00%                  | 4,42      | 11,24     | 7,83        | 38,93     | 98,90     | 68,92       |    |
| 148               | Permeati di generi misti                                                                             | 1,65                                                                 | 14,53        | 0,00%                    | 1,65      | 2,73      | 2,19        | 14,53     | 23,98     | 19,26       |    |
| 149               | Bar e trattorie mercato generi alimentari                                                            | 3,35                                                                 | 29,50        | 0,00%                    | 3,35      | 8,24      | 5,80        | 29,50     | 72,55     | 51,03       |    |
| 150               | Discoteche, night club, sale scommesse                                                               | 1,91                                                                 | 16,80        | 0,00%                    | 0,77      | 1,91      | 1,34        | 6,80      | 16,80     | 11,80       |    |

19 - nelle colonne variazione coefficienti, la possibilità di variare percentualmente i coefficienti ammessi dal DPR 158/99 sulla base dei disposti della Legge 2 maggio 2014 N. 68

Comune di RAGUSA

TARI ANNO 2014 - SIMULAZIONE TARI 2014

TABELLA 13. - LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA

| Comune di RAGUSA                                 |                              |                              | TARI 2014      |
|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| SIMULAZIONE TARI 2014_05                         |                              |                              | Legge 147/2013 |
| LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA                    |                              |                              | Comma 65.1     |
| (al NETTO di addizionali e servizi indivisibili) |                              |                              |                |
| componenti                                       | Parte fissa<br>euro/ mq anno | Parte variabile<br>euro/anno |                |
| D01. Abitazioni 1 componente familiare           | 1,37564                      | 81,53673                     |                |
| D02. Abitazioni 2 componenti familiari           | 1,59642                      | 146,76612                    |                |
| D03. Abitazioni 3 componenti familiari           | 1,73229                      | 163,07346                    |                |
| D04. Abitazioni 4 componenti familiari           | 1,85117                      | 211,99550                    |                |
| D05. Abitazioni 5 componenti familiari           | 1,86815                      | 217,54000                    |                |
| D06. Abitazioni 6 componenti familiari           | 1,80022                      | 235,64115                    |                |

TABELLA 14. - RAFFRONTO LISTINO UTENZA DOMESTICA

| SINULAZIONE TARI 2014_05        |                           |                          |               |                     |                     |                   | TARI 2014                 |  |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|--|
| RAFFRONTI UTENZA DOMESTICA      |                           |                          |               |                     |                     |                   | Legge 147/2013            |  |
| al NETTO di tasse e addizionali |                           |                          |               |                     |                     |                   | Comma 651                 |  |
| Numero Componenti               | Quota variabile euro/anno | Quota fissa euro/mq anno | Superficie mq | TARI 2014 euro/anno | TARE 2013 euro/anno | Differ. Tariffe % | Differ. tariffe euro anno |  |
| Esempio 1                       |                           |                          |               |                     |                     |                   |                           |  |
| 1                               | 81,53673                  | 1,37564                  | 50            | 150,31879           | 140,82825           | 6,74%             | 9,49                      |  |
| 2                               | 146,76612                 | 1,59642                  | 70            | 258,51573           | 241,99684           | 6,83%             | 16,52                     |  |
| 3                               | 163,07346                 | 1,73229                  | 80            | 301,65657           | 282,62789           | 6,73%             | 19,03                     |  |
| 4                               | 211,99550                 | 1,85117                  | 90            | 378,60092           | 354,49804           | 6,80%             | 24,10                     |  |
| 5                               | 217,54000                 | 1,86815                  | 100           | 404,35546           | 396,34196           | 2,02%             | 8,01                      |  |
| 6                               | 235,64115                 | 1,80022                  | 110           | 433,66554           | 444,65773           | -2,47%            | -10,99                    |  |
| Esempio 2                       |                           |                          |               |                     |                     |                   |                           |  |
| 1                               | 81,53673                  | 1,37564                  | 60            | 164,07520           | 153,94135           | 6,58%             | 10,13                     |  |
| 2                               | 146,76612                 | 1,59642                  | 80            | 274,47996           | 257,21454           | 6,71%             | 17,27                     |  |
| 3                               | 163,07346                 | 1,73229                  | 90            | 318,97945           | 299,14069           | 6,63%             | 19,84                     |  |
| 4                               | 211,99550                 | 1,85117                  | 100           | 397,11264           | 372,14414           | 6,71%             | 24,97                     |  |
| 5                               | 217,54000                 | 1,86815                  | 110           | 423,03700           | 414,14996           | 2,15%             | 8,89                      |  |
| 6                               | 235,64115                 | 1,80022                  | 120           | 451,66776           | 461,81813           | -2,20%            | -10,15                    |  |
| Esempio 3                       |                           |                          |               |                     |                     |                   |                           |  |
| 1                               | 81,53673                  | 1,37564                  | 70            | 177,83161           | 167,05445           | 6,45%             | 10,78                     |  |
| 2                               | 146,76612                 | 1,59642                  | 90            | 290,44419           | 272,43224           | 6,61%             | 18,01                     |  |
| 3                               | 163,07346                 | 1,73229                  | 100           | 336,30234           | 315,65349           | 6,54%             | 20,65                     |  |
| 4                               | 211,99550                 | 1,85117                  | 110           | 415,62435           | 389,79024           | 6,63%             | 25,83                     |  |
| 5                               | 217,54000                 | 1,86815                  | 120           | 441,71855           | 431,95796           | 2,26%             | 9,76                      |  |
| 6                               | 235,64115                 | 1,80022                  | 130           | 469,66997           | 478,97853           | -1,94%            | -9,31                     |  |
| RAFFRONTI SUPERFICI MEDIE       |                           |                          |               |                     |                     |                   |                           |  |
| 1                               | 81,53673                  | 1,37564                  | 90,2          | 205,62712           | 193,55012           | 6,24%             | 12,08                     |  |
| 2                               | 146,76612                 | 1,59642                  | 100,2         | 306,65610           | 287,88604           | 6,52%             | 18,77                     |  |
| 3                               | 163,07346                 | 1,73229                  | 93,6          | 325,20408           | 305,07423           | 6,60%             | 20,13                     |  |
| 4                               | 211,99550                 | 1,85117                  | 115,0         | 424,93280           | 398,66342           | 6,59%             | 26,27                     |  |
| 5                               | 217,54000                 | 1,86815                  | 116,2         | 434,52948           | 425,10505           | 2,22%             | 9,42                      |  |
| 6                               | 235,64115                 | 1,80022                  | 108,3         | 430,54260           | 441,68082           | -2,52%            | -11,14                    |  |

**Comune di RAGUSA**  
**TARI ANNO 2014 - SIMULAZIONE TARI 2014**  
**TABELLA 15. - RAFFRONTO LISTINO UTENZA DOMESTICA CON ADDIZIONALE PROVINCIALE**

| Comune di RAJUSA                |                           |                          |               |                     |                             |                   |                 |                           |  | TARI 2014 |  | Legge 147/2013 Comma 651  |  | 3,00% |  |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|--|-----------|--|---------------------------|--|-------|--|
| SIMULAZIONE TARI 2014_05        |                           |                          |               |                     |                             |                   |                 |                           |  |           |  | Addizionale prov.le       |  | 0,30  |  |
| RAFFRONTI UTENZA DOMESTICA      |                           |                          |               |                     |                             |                   |                 |                           |  |           |  | Servizi indivisibili €/mq |  |       |  |
| al LORDO di tasse e addizionali |                           |                          |               |                     |                             |                   |                 |                           |  |           |  |                           |  |       |  |
| Numero Componenti               | Quota variabile euro/anno | Quota fissa euro/mq anno | Superficie mq | TARI 2014 euro/anno | TARES con SI 2013 euro/anno | Differ. Tariffe % | Differ. Tariffe | Differ. tariffe euro anno |  |           |  |                           |  |       |  |
| Esempio 1                       |                           |                          |               |                     |                             |                   |                 |                           |  |           |  |                           |  |       |  |
| 1                               | 81,53673                  | 1,37564                  | 50            | 154,82835           | 160,05310                   | -3,26%            |                 | -5,22                     |  |           |  |                           |  |       |  |
| 2                               | 146,76612                 | 1,59642                  | 70            | 266,27120           | 270,25675                   | -1,47%            |                 | -3,99                     |  |           |  |                           |  |       |  |
| 3                               | 163,07346                 | 1,73229                  | 80            | 310,70626           | 315,10673                   | -1,40%            |                 | -4,40                     |  |           |  |                           |  |       |  |
| 4                               | 211,99550                 | 1,85117                  | 90            | 389,95895           | 392,13298                   | -0,55%            |                 | -2,17                     |  |           |  |                           |  |       |  |
| 5                               | 217,54000                 | 1,86815                  | 100           | 416,48612           | 438,23222                   | -4,96%            |                 | -21,75                    |  |           |  |                           |  |       |  |
| 6                               | 235,64115                 | 1,80022                  | 110           | 446,67551           | 490,99746                   | -9,03%            |                 | -44,32                    |  |           |  |                           |  |       |  |
| Esempio 2                       |                           |                          |               |                     |                             |                   |                 |                           |  |           |  |                           |  |       |  |
| 1                               | 81,53673                  | 1,37564                  | 60            | 168,99745           | 176,55959                   | -4,28%            |                 | -7,56                     |  |           |  |                           |  |       |  |
| 2                               | 146,76612                 | 1,59642                  | 80            | 282,71436           | 288,93098                   | -2,15%            |                 | -6,22                     |  |           |  |                           |  |       |  |
| 3                               | 163,07346                 | 1,73229                  | 90            | 328,54884           | 335,11491                   | -1,96%            |                 | -6,57                     |  |           |  |                           |  |       |  |
| 4                               | 211,99550                 | 1,85117                  | 100           | 409,02602           | 413,30846                   | -1,04%            |                 | -4,28                     |  |           |  |                           |  |       |  |
| 5                               | 217,54000                 | 1,86815                  | 110           | 435,72811           | 459,57446                   | -5,19%            |                 | -23,85                    |  |           |  |                           |  |       |  |
| 6                               | 235,64115                 | 1,80022                  | 120           | 465,21779           | 511,67267                   | -9,08%            |                 | -46,45                    |  |           |  |                           |  |       |  |
| Esempio 3                       |                           |                          |               |                     |                             |                   |                 |                           |  |           |  |                           |  |       |  |
| 1                               | 81,53673                  | 1,37564                  | 70            | 183,16656           | 193,06608                   | -5,13%            |                 | -9,90                     |  |           |  |                           |  |       |  |
| 2                               | 146,76612                 | 1,59642                  | 90            | 299,15751           | 307,60521                   | -2,75%            |                 | -8,45                     |  |           |  |                           |  |       |  |
| 3                               | 163,07346                 | 1,73229                  | 100           | 346,39141           | 355,12309                   | -2,46%            |                 | -8,73                     |  |           |  |                           |  |       |  |
| 4                               | 211,99550                 | 1,85117                  | 110           | 428,09308           | 434,48395                   | -1,47%            |                 | -6,39                     |  |           |  |                           |  |       |  |
| 5                               | 217,54000                 | 1,86815                  | 120           | 454,97011           | 480,91670                   | -5,40%            |                 | -25,95                    |  |           |  |                           |  |       |  |
| 6                               | 235,64115                 | 1,80022                  | 130           | 483,76007           | 532,34789                   | -9,13%            |                 | -48,59                    |  |           |  |                           |  |       |  |
| RAFFRONTI SUPERFICI MEDIE       |                           |                          |               |                     |                             |                   |                 |                           |  |           |  |                           |  |       |  |
| 1                               | 81,53673                  | 1,37564                  | 90,2          | 211,79594           | 226,41827                   | -6,46%            |                 | -14,62                    |  |           |  |                           |  |       |  |
| 2                               | 146,76612                 | 1,59642                  | 100,2         | 315,85578           | 326,56917                   | -3,28%            |                 | -10,71                    |  |           |  |                           |  |       |  |
| 3                               | 163,07346                 | 1,73229                  | 93,6          | 334,96020           | 342,30444                   | -2,15%            |                 | -7,34                     |  |           |  |                           |  |       |  |
| 4                               | 211,99550                 | 1,85117                  | 115,0         | 437,68078           | 445,13184                   | -1,67%            |                 | -7,45                     |  |           |  |                           |  |       |  |
| 5                               | 217,54000                 | 1,86815                  | 116,2         | 447,56537           | 472,70374                   | -5,32%            |                 | -25,14                    |  |           |  |                           |  |       |  |
| 6                               | 235,64115                 | 1,80022                  | 108,3         | 443,45887           | 487,41082                   | -9,02%            |                 | -43,95                    |  |           |  |                           |  |       |  |

Comune di RAGUSA

TARI ANNO 2014 - SIMULAZIONE TARI 2014

TABELLA 16. - GETTITO ATTESO UTENZA DOMESTICA

| Comune di RAGUSA                                                              |                                   |                  |            |                 |                                  |                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| SIMULAZIONE TARI 2014_05                                                      |                                   |                  |            |                 |                                  |                                 |                          |
| TARI 2014<br>Legge 147/2013<br>Comma 651                                      |                                   |                  |            |                 |                                  |                                 |                          |
| TOTALE GETTITO ATTESO UTENZE DOMESTICHE<br>al netto delle riduzioni/esenzioni |                                   |                  |            |                 |                                  |                                 |                          |
|                                                                               |                                   | Superficie<br>mq | Ruoli<br>n | Sup media<br>mq | Gettito parte fissa<br>euro/anno | Gettito parte var.<br>euro/anno | Gettito TOT<br>euro/anno |
| D01                                                                           | Abitazioni 1 componente familiare | 968.862,76       | 10.602     | 91,38           | 1.332.807,44                     | 864.480,96                      | 2.197.288,40             |
| D02                                                                           | Abitazioni 2 componenti familiari | 934.934,86       | 9.190      | 101,73          | 1.492.551,53                     | 1.348.773,26                    | 2.841.324,79             |
| D03                                                                           | Abitazioni 3 componenti familiari | 948.095,86       | 9.859      | 96,17           | 1.642.375,84                     | 1.607.700,49                    | 3.250.076,33             |
| D04                                                                           | Abitazioni 4 componenti familiari | 520.306,36       | 4.518      | 115,17          | 963.176,24                       | 957.763,87                      | 1.920.940,11             |
| D05                                                                           | Abitazioni 5 componenti familiari | 98.031,01        | 845        | 116,01          | 183.137,08                       | 183.832,17                      | 366.969,25               |
| D06                                                                           | Abitazioni 6 componenti familiari | 25.442,48        | 238        | 107,13          | 45.802,11                        | 55.964,77                       | 101.766,88               |
| TOTALI                                                                        |                                   | 3.495.673,32     | 35.251     | 99,16           | 5.659.850,25                     | 5.018.515,52                    | 10.678.365,76            |

**Comune di RAGUSA**  
**TARI ANNO 2014 - SIMULAZIONE TARI 2014**

**TABELLA 17 - LISTINO TARI UTENZA NON DOMESTICA**

| Comune di RAGUSA                                                     |                                                                                                       | TARI 2014<br>Legge 147/2013<br>Comma 651 |                                 |                           |                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| SIMULAZIONE TARI 2014_05                                             |                                                                                                       |                                          |                                 |                           |                                 |
| LISTINO TARI UTENZA NON DOMESTICA E RAFFRONTI CON TARIFFE PRECEDENTI |                                                                                                       |                                          |                                 |                           |                                 |
| (al NETTO di addizionali e servizi indivisibili)                     |                                                                                                       |                                          |                                 |                           |                                 |
| codice                                                               | categorie tariffa                                                                                     | Parte fissa<br>euro/mq anno              | Parte variabile<br>euro/mq anno | TARI 2014<br>euro/mq anno | Differ. tariffe<br>euro/mq anno |
| N01                                                                  | Uffici, Sala Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto      | 1,62591                                  | 0,92319                         | 2,54910                   | 3,19%                           |
| N02                                                                  | Cinematografi, teatri                                                                                 | 1,69817                                  | 0,95089                         | 2,64906                   | 3,19%                           |
| N03                                                                  | Autorimesse, magazzini senza vendita diretta                                                          | 1,58978                                  | 0,90011                         | 2,48989                   | 3,19%                           |
| N04                                                                  | Campelli, distributori carburanti, impianti sportivi                                                  | 2,67372                                  | 1,51173                         | 4,18545                   | 3,19%                           |
| N05                                                                  | Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus                                                 | 2,13175                                  | 1,20015                         | 3,33190                   | 3,19%                           |
| N06                                                                  | Autosaloni, esposizioni                                                                               | 2,05949                                  | 1,16322                         | 3,22271                   | 3,19%                           |
| N07                                                                  | Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione                                                 | 5,09452                                  | 2,87344                         | 7,96795                   | 3,19%                           |
| N08                                                                  | Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni, B&B                              | 3,90218                                  | 2,19258                         | 6,09476                   | 3,19%                           |
| N09                                                                  | Carceri, case di cura e di riposo, caserme                                                            | 2,76405                                  | 1,54981                         | 4,31386                   | -12,29%                         |
| N10                                                                  | Ospedali                                                                                              | 3,10729                                  | 1,74253                         | 4,84982                   | 3,19%                           |
| N11                                                                  | Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi                                              | 3,25182                                  | 1,82330                         | 5,07512                   | 3,19%                           |
| N12                                                                  | Banche e istituti di credito                                                                          | 2,85437                                  | 2,30798                         | 5,16236                   | 3,26%                           |
| N13                                                                  | Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta                                  | 4,08284                                  | 2,28490                         | 6,36774                   | 3,19%                           |
| N14                                                                  | Edicole, farmacie, pluritenenza, tabaccai                                                             | 3,97445                                  | 2,30798                         | 6,28243                   | 3,20%                           |
| N15                                                                  | Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti                       | 3,28795                                  | 1,84638                         | 5,13434                   | 3,19%                           |
| N16                                                                  | Banchi di mercato beni durevoli                                                                       | 4,29963                                  | 2,41184                         | 6,71147                   | 3,19%                           |
| N17                                                                  | Barbiere, estetista, parrucchiere                                                                     | 4,29963                                  | 2,41184                         | 6,71147                   | 3,19%                           |
| N18                                                                  | Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) | 2,78211                                  | 1,56943                         | 4,35154                   | 3,19%                           |
| N19                                                                  | Autofficina, carrozzeria, elettrauto                                                                  | 3,28795                                  | 1,85100                         | 5,13895                   | 3,19%                           |
| N20                                                                  | Attività industriali con capannoni di produzione                                                      | 1,26460                                  | 0,87703                         | 2,14163                   | 3,23%                           |
| N21                                                                  | Attività artigianali di produzione beni specifici                                                     | 1,62591                                  | 0,92319                         | 2,54910                   | 3,19%                           |
| N22                                                                  | Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione                          | 7,37079                                  | 4,14467                         | 11,51546                  | -15,94%                         |
| N23                                                                  | Birrerie, hamburgerie, mense                                                                          | 5,52809                                  | 3,10193                         | 8,63002                   | -11,19%                         |
| N24                                                                  | Bar, caffè, pasticceria                                                                               | 6,93721                                  | 3,89472                         | 10,83193                  | -8,85%                          |
| N25                                                                  | Generi alimentari (macellane, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)                          | 5,63649                                  | 3,16193                         | 8,79842                   | 3,19%                           |
| N26                                                                  | Pluritenenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti                                            | 5,63649                                  | 3,17809                         | 8,81458                   | 3,19%                           |
| N27                                                                  | Fiori e piante, ortofrutta, peschierie, pizza al taglio                                               | 7,98502                                  | 4,49249                         | 12,47751                  | -15,95%                         |
| N28                                                                  | Supermercati di generi misti                                                                          | 5,96167                                  | 3,35350                         | 9,31516                   | 3,19%                           |
| N29                                                                  | Banchi di mercato generi alimentari                                                                   | 12,10399                                 | 6,80854                         | 18,91254                  | 3,19%                           |
| N30                                                                  | Discoteche, night club, sale scommesse                                                                | 6,90108                                  | 3,87741                         | 10,77849                  | 3,19%                           |

Comune di RAGUSA  
TARI ANNO 2014 - SIMULAZIONE TARI 2014

TABELLA 18 - RAFFRONTO LISTINO UTENZA NON DOMESTICA CON ADDIZIONALE PROVINCIALE

| Comune di RAGUSA                                                                                            |  | TARI 2014    |          |         |       | Legge 14/7/2013 comma 651 |  | 3,00%           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------|---------|-------|---------------------------|--|-----------------|--|
| SIMULAZIONE TARI 2014_05                                                                                    |  | TARI 2014    |          |         |       | Addizionale prov.le       |  | 0,30            |  |
| LISTINO UTENZA NON DOMESTICA E RAFFRONTI CON TARIFFE PRECEDENTI                                             |  | TARI 2014    |          |         |       | Servizi indivisibili €/mq |  | 0,30            |  |
| (al LORDO di addizionali e servizi indivisibili)                                                            |  | TARI 2014    |          |         |       | Differ. Tariffe           |  | Differ. tariffe |  |
| categoria tariffa                                                                                           |  | euro/mq anno |          |         |       | %                         |  | euro/mq anno    |  |
| TARES con 51/2013                                                                                           |  | euro/mq anno |          |         |       |                           |  |                 |  |
| V01 Ufficio della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto       |  | 2,62557      | 2,84434  | -7,69%  | -0,22 |                           |  |                 |  |
| V02 Cinema, teatri                                                                                          |  | 2,72853      | 2,94417  | -7,32%  | -0,22 |                           |  |                 |  |
| V03 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta                                                            |  | 2,56459      | 2,78525  | -7,92%  | -0,22 |                           |  |                 |  |
| V04 Campeggi distributrici carburanti, impianti sportivi                                                    |  | 4,31101      | 4,47765  | -3,72%  | -0,17 |                           |  |                 |  |
| V05 Stadi, impianti balneari, stazioni ferroviarie e autobus                                                |  | 3,43186      | 3,62572  | -5,35%  | -0,19 |                           |  |                 |  |
| V06 Autosiloni, esposizioni                                                                                 |  | 3,31939      | 3,51671  | -5,61%  | -0,20 |                           |  |                 |  |
| V07 Alberghi con ristorante, Agriturismo con ristorazione                                                   |  | 8,20699      | 8,25315  | -0,56%  | -0,05 |                           |  |                 |  |
| V08 Alberghi senza ristorante, Agriturismo senza ristorazione, Pensioni, B&B                                |  | 6,27761      | 6,38348  | -1,66%  | -0,11 |                           |  |                 |  |
| V09 Case di cura e di riposo, case private                                                                  |  | 4,44327      | 5,36575  | -17,19% | -0,92 |                           |  |                 |  |
| V10 Ospedali                                                                                                |  | 4,99531      | 5,14086  | -2,83%  | -0,15 |                           |  |                 |  |
| V11 Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi                                                |  | 5,22738      | 5,36575  | -2,58%  | -0,14 |                           |  |                 |  |
| V12 Banche e istituti di credito                                                                            |  | 5,31723      | 5,44925  | -2,42%  | -0,13 |                           |  |                 |  |
| V13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta                                    |  | 6,55877      | 6,65600  | -1,46%  | -0,10 |                           |  |                 |  |
| V14 Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai                                                               |  | 6,47090      | 6,57042  | -1,51%  | -0,10 |                           |  |                 |  |
| V15 Negozi di abbigliamento, cappelli, calzature, ombrelli, tappeti, tende e tessuti                        |  | 5,28837      | 5,42483  | -2,52%  | -0,14 |                           |  |                 |  |
| V16 Banche di mercato beni durevoli                                                                         |  | 6,91281      | 6,99906  | -1,23%  | -0,09 |                           |  |                 |  |
| V17 Barberie, estetista, parrucchiere                                                                       |  | 6,91281      | 6,99906  | -1,23%  | -0,09 |                           |  |                 |  |
| V18 Attività artigianali tipo botteghe (elettronica, fabbro, falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista) |  | 4,48209      | 4,64345  | -3,48%  | -0,16 |                           |  |                 |  |
| V19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto                                                                    |  | 5,29312      | 5,42941  | -2,51%  | -0,14 |                           |  |                 |  |
| V20 Attività industriali con capannoni di produzione e                                                      |  | 2,20588      | 2,43683  | -9,48%  | -0,23 |                           |  |                 |  |
| V21 Attività artigianali di produzione beni specifici                                                       |  | 2,62557      | 2,84434  | -7,69%  | -0,22 |                           |  |                 |  |
| V22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismo solo ristorazione                            |  | 11,86093     | 14,40958 | -17,69% | -2,55 |                           |  |                 |  |
| V23 Birrerie, hamburgerie, mense                                                                            |  | 8,88892      | 10,30916 | -13,78% | -1,42 |                           |  |                 |  |
| V24 Bar, caffè, pasticceria                                                                                 |  | 11,15689     | 12,54020 | -11,03% | -1,38 |                           |  |                 |  |
| V25 Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)                           |  | 9,06237      | 9,08215  | -0,22%  | -0,02 |                           |  |                 |  |
| V26 Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti                                              |  | 9,07901      | 9,09820  | -0,21%  | -0,02 |                           |  |                 |  |
| V27 Fiori e piante, ortofrutta, peschiere, pizza al taglio                                                  |  | 12,85183     | 15,59133 | -17,57% | -2,74 |                           |  |                 |  |
| V28 Ipertemerie di generi misti                                                                             |  | 9,59462      | 9,59789  | -0,03%  | 0,00  |                           |  |                 |  |
| V29 Banche di mercato generi alimentari                                                                     |  | 19,47991     | 19,17748 | 1,58%   | 0,30  |                           |  |                 |  |
| V30 Discoteche, night club, sale scommesse                                                                  |  | 11,10185     | 11,05854 | 0,39%   | 0,04  |                           |  |                 |  |

Comune di RAGUSA  
TARI ANNO 2014 - SIMULAZIONE TARI 2014

TABELLA 19 - GETTITO ATTESO UTENZA NON DOMESTICA

| Comune di RAGUSA                                                                                           |                     |                     |                   |                 |                         |                         |                          |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| TARI 2014<br>Legge 147/2013<br>Comma 651                                                                   |                     |                     |                   |                 |                         |                         |                          |  |  |  |  |
| SIMULAZIONE TARI 2014_05                                                                                   |                     |                     |                   |                 |                         |                         |                          |  |  |  |  |
| TOTALE GETTITO ATTESO UTENZE NON DOMESTICHE<br>al netto delle riduzioni/esenzioni                          |                     |                     |                   |                 |                         |                         |                          |  |  |  |  |
| Categorie                                                                                                  | Superficie PF<br>mq | Superficie PV<br>mq | numero<br>oggetti | Sup media<br>mq | Gettito PF<br>euro/anno | Gettito PV<br>euro/anno | Gettito TOT<br>euro/anno |  |  |  |  |
| N01. Ufficio della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto     | 79.307              | 79.338              | 233               | 340,37          | 128.946,36              | 73.244,35               | 202.190,71               |  |  |  |  |
| N02. Cinematografi, teatri                                                                                 | 3.414               | 3.414               | 4                 | 853,50          | 5.797,56                | 3.246,33                | 9.043,89                 |  |  |  |  |
| N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta                                                          | 39.415              | 39.480              | 602               | 65,47           | 62.661,76               | 35.536,09               | 98.197,85                |  |  |  |  |
| N04. Campi, distributori carburanti, impianti sportivi                                                     | 9.707               | 9.707               | 70                | 138,67          | 25.952,98               | 14.673,89               | 40.626,86                |  |  |  |  |
| N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus                                                 | 1.066               | 1.066               | 9                 | 118,44          | 2.272,44                | 1.279,36                | 3.551,80                 |  |  |  |  |
| N06. Autosiloni, esposizioni                                                                               | 42.029              | 43.289              | 203               | 207,04          | 86.557,48               | 50.354,38               | 136.911,87               |  |  |  |  |
| N07. Alberghi con ristorante, Agriturismo con ristorazione                                                 | 46.058              | 46.058              | 86                | 535,56          | 234.644,56              | 132.345,48              | 366.990,04               |  |  |  |  |
| N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismo senza ristorazione, Pensioni, B&B                              | 2.489               | 2.489               | 4                 | 622,13          | 9.710,58                | 5.456,24                | 15.166,82                |  |  |  |  |
| N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme                                                            | 39.473              | 39.473              | 56                | 704,88          | 109.105,19              | 61.175,62               | 170.280,81               |  |  |  |  |
| N10. Ospedali                                                                                              | 39.278              | 39.278              | 34                | 1.155,23        | 122.047,44              | 68.442,45               | 190.489,90               |  |  |  |  |
| N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi                                              | 80.398              | 80.551              | 692               | 116,18          | 261.438,35              | 146.868,26              | 408.306,60               |  |  |  |  |
| N12. Banche e istituti di credito                                                                          | 28.319              | 28.319              | 55                | 514,89          | 80.832,92               | 65.359,62               | 146.192,54               |  |  |  |  |
| N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli calzature, ferramenta                                   | 71.630              | 71.997              | 813               | 88,11           | 292.455,46              | 164.506,05              | 456.961,52               |  |  |  |  |
| N14. Edicole, lamiere, pluritenza, tabaccai                                                                | 5.114               | 5.114               | 89                | 57,46           | 20.325,31               | 11.803,01               | 32.128,33                |  |  |  |  |
| N15. Negozi di Abbigliamento, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti                      | 1.052               | 1.052               | 21                | 50,08           | 3.457,61                | 1.941,66                | 5.399,27                 |  |  |  |  |
| N16. Banche di mercato beni durevoli                                                                       | 211                 | 211                 | 4                 | 52,75           | 907,22                  | 508,90                  | 1.416,12                 |  |  |  |  |
| N17. Barberie, estetista, parrucchiere                                                                     | 10.606              | 10.606              | 147               | 72,15           | 45.603,74               | 25.581,04               | 71.184,78                |  |  |  |  |
| N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) | 5.670               | 5.670               | 75                | 75,60           | 15.774,57               | 8.898,65                | 24.673,23                |  |  |  |  |
| N19. Autotreno, carrozzeria, elettrauto                                                                    | 15.328              | 15.328              | 173               | 88,60           | 50.398,72               | 28.372,71               | 78.771,44                |  |  |  |  |
| N20. Attività industriali con capannoni di produzione                                                      | 56.590              | 56.590              | 179               | 316,15          | 71.564,01               | 49.631,64               | 121.195,65               |  |  |  |  |
| N21. Attività artigianali di produzione beni specifici                                                     | 47.575              | 47.777              | 377               | 126,19          | 77.353,43               | 44.107,44               | 121.460,86               |  |  |  |  |
| N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismo solo ristorazione                          | 15.582              | 15.582              | 116               | 134,33          | 114.849,58              | 64.581,12               | 179.430,71               |  |  |  |  |
| N23. Ristore, hamburgerie, mense                                                                           | 326                 | 326                 | 6                 | 54,33           | 1.802,16                | 1.011,23                | 2.813,39                 |  |  |  |  |
| N24. Bar, caffè, pasticceria                                                                               | 9.071               | 9.071               | 135               | 67,19           | 62.925,94               | 35.328,13               | 98.254,07                |  |  |  |  |
| N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)                         | 28.695              | 28.695              | 320               | 89,67           | 161.740,44              | 90.732,52               | 252.472,96               |  |  |  |  |
| N26. Pasticcerie alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti                                             | 1.543               | 1.543               | 3                 | 514,49          | 8.699,69                | 4.905,25                | 13.604,95                |  |  |  |  |
| N27. Fiori e piante, ortofrutta, peschiere, piazza all'aglio                                               | 3.589               | 3.589               | 75                | 47,86           | 28.660,64               | 16.124,88               | 44.785,52                |  |  |  |  |
| N28. Impieghi di generi misti                                                                              | 25.364              | 25.364              | 29                | 874,63          | 151.212,94              | 85.058,75               | 236.271,70               |  |  |  |  |
| N29. Banche di mercato generi alimentari                                                                   | 40                  | 40                  | 1                 | 40,00           | 484,16                  | 272,34                  | 756,50                   |  |  |  |  |
| N30. Discoteche, night club, sale scommesse                                                                | 670                 | 670                 | 7                 | 95,71           | 4.623,73                | 2.597,86                | 7.221,59                 |  |  |  |  |
| TOTALI                                                                                                     | 709.610             | 711.687             | 4.618             | 153,66          | 2.242.807,00            | 1.293.945,26            | 3.536.752,26             |  |  |  |  |

**Comune di RAGUSA**  
**Provincia di RAGUSA**

**TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**  
**ANNO 2014**

**PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI AI SENSI**  
**DELL'ART. 1 COMMA 683 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013**  
**N. 147 E S.M.I.**

**INDICE**

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. PREMESSA.....                                                                      | 2  |
| 2. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NECESSARI .....                                         | 5  |
| 3. PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI .....                                         | 5  |
| 4. SPECIFICA DEI BENI, DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DISPONIBILI.....                 | 5  |
| 5. RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE .....                                               | 5  |
| 6. GRADO ATTUALE COPERTURA COSTI.....                                                 | 7  |
| 7. MODALITA' E CADENZA DI RISCOSSIONE TARI .....                                      | 7  |
| 8. MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO.....                                           | 10 |
| 9. LIVELLI DI QUALITA' DEL SERVIZIO .....                                             | 10 |
| 10. RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI .....                                       | 10 |
| 11. PROGRAMMA INTERVENTI E PIANO FINANZIARIO INVESTIMENTI.....                        | 12 |
| 12. MODALITA' ATTUALE GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA.....                      | 14 |
| 13. MODALITA' ATTUALE GESTIONE SERVIZI IGIENE DEL SUOLO .....                         | 17 |
| 14. MODALITA' ATTUALE GESTIONE SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI.....   | 20 |
| 15. MODALITA' ATTUALE GESTIONE SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI ..... | 23 |
| 16. MODALITA' ATTUALE GESTIONE IMPIANTI TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO .....             | 26 |
| 17. SERVIZI AZIENDALI .....                                                           | 28 |
| 18. PREMESSA ALLE TABELLE ECONOMICHE .....                                            | 30 |

## **1. PREMESSA**

Ai fini della determinazione della TARI in base alla **LEGGE 27 DICEMBRE 2014, N. 147** e s.m.i., come disciplinato dall'articolo 8 del DPR 158/99 il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani, ovvero i singoli Comuni, approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

Il PEF considera nel dettaglio dei nuovi costi la perduranza del rapporto contrattuale riferito alla gestione del servizio di igiene urbana, **Convenzione fra e Azienda**, mentre permane al Comune la gestione regolamentare e amministrativa del Tributo oltre che l'attività di riscossione diretta e di gestione del contenzioso.

Il piano economico finanziario rappresenta uno strumento in grado di evidenziare analiticamente i costi di gestione dei rifiuti i quali devono essere ripartiti sulle diverse attività che complessivamente contribuiscono a formare l'intera rete dei servizi di igiene urbana soggetti ad una regolamentazione comunale.

Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie
- e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa

Il piano finanziario è corredato da una **RELAZIONE TECNICA (RT)** nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- I) il modello gestionale;
- II) livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- III) la ricognizione degli impianti esistenti;
- IV) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa e determina l'articolazione tariffaria.

Per la redazione del piano finanziario ogni Comune e/o il relativo soggetto gestore deve porsi precisi obiettivi che tengano conto della tipologia dei servizi necessari, dei costi sostenibili, della qualità dei servizi e delle specifiche richieste dell'attuale normativa.

Gli obiettivi che il piano finanziario deve raggiungere possono essere raggruppati in:

- a) tecnici;
- b) economici;
- c) ambientali;
- d) legislativi;
- e) sociali.

Per la costruzione del piano finanziario il primo passo da affrontare è quello relativo alla determinazione dell'attuale situazione dei servizi di Igiene Urbana (tipologia, livelli di qualità, costi) ed a loro confronto con le reali esigenze territoriali e socioeconomiche.

Partendo dall'analisi della situazione odierna, si potranno porre degli obiettivi secondo una logica pluriennale (di norma tre anni) di cui l'esercizio di riferimento rappresenta il primo periodo.

In definitiva, il piano finanziario, strumento in cui l'Ente definisce la strategia di gestione dei rifiuti urbani, si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici:

- A. i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e l'evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo;
- B. i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione.

Il presente documento è suddiviso in due parti distinte: la prima riporta il piano economico finanziario mentre nella seconda parte è esposta la Relazione Tecnica dei servizi.

## **PARTE I - PIANO FINANZIARIO**

## **2. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NECESSARI**

Per l'anno sono previsti gli interventi riportati nell'**Allegato 1**.

## **3. PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI**

Per l'anno sono previsti gli investimenti riportati nell'**Allegato 1**.

## **4. SPECIFICA DEI BENI, DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DISPONIBILI**

L'**Allegato 2** riporta la sintesi dell'attuale gestione dei servizi di igiene urbana con riferimento, per ciascun servizio, a mezzi, attrezzature, personale ed impianti.

## **5. RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE**

Considerando il piano economico finanziario lo strumento necessario per definire la tariffa di riferimento, suddivisa in una parte fissa ed una parte variabile, la distribuzione dei costi si impone per poter stabilire, a norma di legge, la ripartizione dei costi e la conseguente modulazione delle tariffe all'interno delle categorie utenza domestica ed utenza non domestica.

I servizi che caratterizzano la gestione dei rifiuti e che verranno distinti nel **Piano Economico Finanziario (PEF)**, sono:

- a) Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, definito nel DPR 158/99 con la sigla **CSL**
- b) Raccolta e Trasporto dei RU indifferenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla **CRT**
- c) Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla **CTS**
- d) Raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla **CRD**
- e) Trattamento e riciclo dei differenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla **CTR**

Lo sviluppo del piano economico finanziario richiede per ciascuna voce la determinazione del personale, il calcolo degli ammortamenti di tutti i beni che sono utilizzati e le quote di accantonamento per eventuali interventi economici futuri, dovuti però alle attività effettuate nell'anno in corso.

Si sottolinea che i costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata composti da CRD e CTR sono al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti e non devono essere inclusi i costi relativi alla raccolta dei rifiuti da imballaggio coperti dal CONAI ed i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

Oltre ai costi determinati in base alle diverse attività, nel piano economico finanziario in caso siano presenti costi di non facile distribuzione o diversificati in modo tale da non poterli attribuire con certezza ad una specifica voce, essi saranno allocati sotto la denominazione di:

- f) Costi comuni diversi, definiti nel DPR 158/99 con la sigla **CCD**,
- g) Altri costi, definiti nel DPR 158/99 con la sigla **AC**

Infine, considerando che l'applicazione della tariffa richiede una struttura di sportello che gestisca la fatturazione e le problematiche a questa connesse, il piano economico finanziario prevede un costo per l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso definito nel DPR 158/99 con la sigla **CARC**.

Durante lo sviluppo del piano economico finanziario, è necessario determinare il valore delle immobilizzazioni nette ovvero del capitale contabilizzato nell'esercizio precedente a quello di riferimento del PEF.

Sulla base dei dati determinati per i singoli centri di servizio, si determina la sommatoria degli accantonamenti e quella degli ammortamenti e con il valore delle immobilizzazioni e degli investimenti previsti la remunerazione del capitale.

Tutte queste voci contribuiscono a definire i costi d'uso del capitale (**CK**) che vanno riferiti per l'anno in corso della tariffa.

La somma dei costi del personale dei singoli centri di costo aggiunta ai costi generali della struttura contribuiscono a determinare:

- h) Costi Generali di Gestione, definiti del DPR 158/99 con la sigla **CGG**.

In definitiva, si rende necessario distinguere la parte fissa della tariffa da quella variabile considerando che:

**CK, AC, CCD, CGG, CSL, CARC** contribuiscono a formare la quota fissa della tariffa. I rimanenti costi formano la quota variabile.

In questo capitolo, nelle successive TAVOLE, vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani valutati per l'anno .

Tutti i costi sono espressi in euro (€) compresa IVA ove dovuta.

Si riepiloga brevemente la descrizione e la simbologia utilizzata per le singole voci di costo:

### **COSTI OPERATIVI DI GESTIONE - CG**

Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - CSL

Costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani - CRT

Costi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani - CTS

Altri Costi - AC

Costi di raccolta differenziata per materiale - CRD

Costi di trattamento e riciclo - CTR

### **COSTI COMUNI - CC**

Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC

Costi generali di gestione (almeno il 50 % dei costi del personale) - CGG

Costi comuni diversi - CCD

### **COSTI D'USO DEL CAPITALE - CK**

$(\text{Ammortamenti})_n + (\text{Accantonamenti})_n + (\text{Remunerazione Capitale investito})_n = CK_n$

$\text{Remunerazione capitale investito} = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$

$r_n$  = Tasso di remunerazione del capitale impiegato;

$KN_{n-1}$  = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette);

$I_n$  = investimenti programmati nell'esercizio di riferimento;

$F_n$  = Fattore correttivo in aumento per investimenti programmati e realizzati in diminuzione in caso di non realizzazione.

L'Allegato 3 riporta i dettagli delle risorse finanziarie necessarie per il 2014.

Le Tavole dalla 1 alla 8 riportano, con il dettaglio già anticipato, i costi per ciascuna voce di costo del Piano Economico Finanziario, mentre la **Tavola 9** riassume il PEF complessivo per il Comune.

## **6. GRADO ATTUALE COPERTURA COSTI**

La copertura dei costi è fissata al 100%.

## **7. MODALITA' E CADENZA DI RISCOSSIONE TARI**

Il "Regolamento per l'applicazione della TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, stabilisce le norme per la

gestione della TARI, delle modalità di definizione dei valori tariffari, fino al regime sanzionatorio e di rimborsi all'utenza.

Le attività di gestione della TARI, sono effettuate attraverso il funzionamento di uno sportello con compiti di front-office e back-office gestito dal Comune.

La comunicazione tra Comune e l'utenza, è garantita dal front-office e viene svolta attraverso il suddetto sportello, che provvede insieme al back-office alla lavorazione delle pratiche e all'aggiornamento dell'archivio TARI.

L'iscrizione nel ruolo comunale, deliberato con la nuova convenzione per l'esercizio 2014, avviene sulla base dell'archivio utenti messo a disposizione dal Comune e aggiornato sulla base delle comunicazioni anagrafiche e di ogni utile informazione inviata dal Comune, nonché dalle dichiarazioni di variazione presentate presso il citato sportello.

Si prevede il recapito agli utenti, tramite il servizio postale od agenzie autorizzate, delle cartelle esattoriali dell'intero esercizio come da regolamento TARI approvato.

## **PARTE II - RELAZIONE TECNICA**

## **8. MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO**

**L'Allegato 2** riporta gli elementi dell'attuale modello gestionale ed organizzativo dei vari servizi, con particolare riguardo al personale e con riferimento ai diversi servizi.

## **9. LIVELLI DI QUALITA' DEL SERVIZIO**

La Carta dei Servizi prodotta, redatta tenendo conto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27.01.1994, individua i parametri minimi di qualità ai quali andrà commisurata la tariffa. Ove necessario il gestore aggiornerà gli stessi che verranno comunicati agli utenti nelle modalità concordate tra le parti.

## **10. RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI**

Per la ricognizione degli impianti esistenti si faccia riferimento **all'Allegato 2** ed in particolare alla **Tabella del Calcolo degli ammortamenti**.

# **ALLEGATO 1 – PROGRAMMA INTERVENTI E PIANO FINANZIARIO INVESTIMENTI**

## **11. PROGRAMMA INTERVENTI E PIANO FINANZIARIO INVESTIMENTI**

Gli obiettivi principali che nel breve periodo il Comune intende raggiungere si possono riassumere secondo il seguente schema:

- a) Incremento della raccolta differenziata con particolare riguardo la frazione umida,
- b) Miglioramento delle dotazioni impiantistiche al fine di garantire una maggiore valorizzazione delle frazioni recuperabili,
- c) Ammodernamento delle strutture e dei macchinari adibiti al conferimento ed alla raccolta dei rifiuti,
- d) Adeguamento ed innovazione del personale anche attraverso una sua adeguata formazione tecnica.

Il Comune nei prossimi anni è impegnato per la reale valorizzazione dei materiali recuperabili mediante raccolta differenziata e per la migliore pulizia del territorio.

Per l'anno sono previsti diversi investimenti sia riguardo le attrezzature per la raccolta sia per lo spazzamento.

Riguardo la raccolta differenziata si acquisteranno a breve nuovi contenitori per la raccolta differenziata di organico, vetro e carta.

Un buon investimento sarà attuato per quanto riguarda la comunicazione finalizzata all'aumento della raccolta differenziata.

## **ALLEGATO 2 - SPECIFICA DEI BENI, DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DISPONIBILI**

## **12. MODALITA' ATTUALE GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA**

La Tabella 1 riporta le attuali modalità di gestione di tutti i servizi di igiene urbana attualmente sviluppati nel Comune, con il dettaglio relativo agli organi preposti a ciascun servizio.

**TABELLA 1 - SERVIZI**

| SERVIZI                          | Diretta | Azienda Municipale | Azienda Speciale | Azienda Privata | Società per Azioni | Consorzio |
|----------------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Raccolta e trasporto RU          |         |                    |                  | Appalto         |                    |           |
| Raccolta differenziata           |         |                    |                  | Appalto         |                    |           |
| Cimiteriali                      | Comune  |                    |                  |                 |                    |           |
| Spazzamento manuale              |         |                    |                  | Appalto         |                    |           |
| Spazzamento meccanizzato         |         |                    |                  | Appalto         |                    |           |
| Lavaggio strade                  |         |                    |                  | Appalto         |                    |           |
| Sgombero neve                    |         |                    |                  |                 |                    |           |
| Piattaforme ecologiche           |         |                    |                  | Appalto         |                    |           |
| Servizi speciali aree pubbliche  |         |                    |                  | Appalto         |                    |           |
| Pulizia Arenili                  |         |                    |                  | Appalto         |                    |           |
| Informazione e sensibilizzazione |         |                    |                  | Appalto         |                    |           |
| Servizi a chiamata               |         |                    |                  | Appalto         |                    |           |
| SPORTELLI TARI                   | Comune  |                    |                  |                 |                    |           |
| Raccolta carcasse animali        |         |                    |                  | Appalto         |                    |           |

### **Descrizione del servizio**

La gestione dei rifiuti è affidata all'azienda, regolarmente autorizzata all'esercizio delle attività di igiene urbana ed iscritta all'albo degli smaltitori per le categorie necessarie per il servizio.

L'Azienda svolge le attività di raccolta dei rifiuti indifferenziati, dei differenziati, dello spazzamento meccanizzato, e delle attività collegate alla gestione dei rifiuti in tutto il territorio.

Il servizio di riscossione avviene ancora mediante la TARI in applicazione della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 ed è gestito direttamente dall'Ufficio tributi del Comune.

L'azienda di gestione dei rifiuti fa capo ad un Direttore Generale che sovrintende a tutte le operazioni inerenti il servizio. Per ogni specifica classe di attività è predisposta una squadra di lavoro coordinata da apposito responsabile del servizio.

L'ufficio ambiente del Comune sovrintende a tutte le operazioni relative alla gestione dei rifiuti e in base alla programmazione effettuata dall'Assessorato competente pianifica l'intero servizio in accordo con la società.

La gestione dell'intera rete dei servizi effettuati nel Comune comprende:

- Raccolta, trasporto, recupero e smaltimento finale dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e delle attività di igiene urbana connesse;
- Attuazione di una serie di interventi organici finalizzati allo smaltimento finale privilegiando il recupero;

- Pulizia mediante spazzamento meccanizzato e manuale delle strade e delle aree pubbliche in genere e delle aree private;
- Sfalci cigli stradali e aree pubbliche in genere e delle aree private;
- Altri servizi connessi alla pulizia del territorio.

Il servizio di raccolta è approntato per poter diversificare le frazioni caratteristiche dei rifiuti al fine di massimizzare i rendimenti di recupero dei materiali.

Esso è svolto in modo da selezionare i seguenti flussi di rifiuti:

- Rifiuti urbani indifferenziati,
- carta e cartone,
- plastica,
- rifiuti organici,
- vetro,
- metalli ferrosi e non ferrosi (alluminio),
- rifiuti urbani pericolosi quale pile, farmaci scaduti e contenitori etichettati T/F, lampade e materiale elettrico, tessuti
- rifiuti ingombranti,
- beni durevoli.

Le fasi successive alla raccolta delle tipologie di rifiuti indicate, prevedono l'invio dei materiali ad una serie di trattamenti atti a garantire il recupero più efficiente ed a smaltire la parte residuale in discarica in modo da ottenere il minor impatto ambientale, in armonia con quanto indicato nella nuova normativa sui rifiuti.

Le attività di pulizia e spazzamento delle vie, piazze, marciapiedi e spazi pubblici ed in particolare le aree di stazionamento dei contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti è effettuato tramite sistemi di meccanizzazione spinta e manuale.

A completare la gestione dei servizi di igiene urbana viene effettuata una serie di ulteriori prestazioni atti a garantire una migliore qualità ambientale ed igienico sanitaria:

- lavaggio e disinfezione interna ed esterna con prodotti specifici e periodica dei contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati ed indifferenziati;
- pulizia aree mercatali e di particolari edifici (scuole, uffici, ecc);
- raccolta e smaltimento rifiuti abbandonati.

Altri servizi riguardano:

a) Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali

I sacchi contenenti i rifiuti cimiteriali vengono depositati in un cassone scarrabile all'interno del cimitero. Non appena tale cassone è pieno viene prelevato da un autocarro lift\_car e i rifiuti vengono smaltiti in discarica.

**b) Gestione Piattaforme ecologiche**

Le piattaforme ecologiche sono tre e vengono aperte al pubblico 6 volte la settimana: il Lun., Merc. E Ven. dalle 8:00 alle 14:00 e il Mar. e Giov. Dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 16. Per la gestione dei suddetti centri vengono utilizzati 24 Cassoni scarrabili da 20 mc, 3 pale meccaniche e una pressa.

**c) Servizi speciali aree pubbliche (pulizie mercati, cimiteri, parchi, portici e sottopassaggi, raccolta siringhe, raccolta foglie, raccolta e disinfezione suolo, ecc.)**

La pulizia dei suddetti spazi è fatta continuamente secondo le periodicità previste in capitolato, utilizzando, Motocarri, spazzatrici tagliaerba e motopompe.

La successiva Tabella 2 riassume gli aspetti organizzativi di tutti i servizi in relazione al personale impiegato. Nel caso del personale amministrativo, le voci devono essere riferite ai soli servizi di igiene urbana per la corretta quantificazione dei costi.

**TABELLA 2 - PERSONALE**

| TABELLA PERSONALE | Raccolta/Trasporto | Trattamento | Raccolta/trasporto | Spazzamento     | Altri servizi        | Altro       | TOTALE        |
|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------------|-------------|---------------|
|                   | indifferenziato    | smaltimento | differenziato      | lavaggio strade | ciclo rifiuti urbani | personale   |               |
| 2A                | 17,00              | 0,00        | 32,00              | 32,00           | 14,00                | 0,00        | 95,00         |
| 2B                | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00          |
| 3A                | 9,00               | 0,00        | 20,00              | 9,00            | 19,00                | 0,00        | 57,00         |
| 3B                | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00          |
| 4A                | 4,00               | 0,00        | 3,00               | 1,00            | 7,00                 | 0,00        | 15,00         |
| 4B                | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00          |
| 5A                | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 5,00                 | 0,00        | 5,00          |
| 6A                | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 2,00                 | 0,00        | 2,00          |
| 7A                | 0,00               | 0,00        | 2,00               | 1,00            | 0,00                 | 0,00        | 3,00          |
| 8A                | 1,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00                 | 0,00        | 1,00          |
| Oirigente         | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 2,00                 | 0,00        | 2,00          |
| <b>TOTALI</b>     | <b>31,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>57,00</b>       | <b>43,00</b>    | <b>49,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>180,00</b> |

Per quanto riguarda gli ammortamenti dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti utilizzati per le singole attività che compongono il servizio e che verranno riassunti nei relativi paragrafi, le tabelle successive ne riepilogano le caratteristiche.

A tali tabelle ci si riferirà nel seguito nel dettaglio per ciascun servizio di mezzi, attrezzature ed impianti.

**13. MODALITA' ATTUALE GESTIONE SERVIZI IGIENE DEL SUOLO**

Le attività di igiene del suolo attualmente svolte presso il Comune sono quelle riportate nella Tabella 3:

TABELLA 3 – ATTIVITA' IGIENE DEL SUOLO

| Attività Igiene del suolo       |   |
|---------------------------------|---|
| Spazzamento manuale             | X |
| Spazzamento meccanico           | X |
| Lavaggio strade                 | X |
| Pulizia portici e sottopassaggi | X |
| Pulizia caditoie                | X |
| Pulizia fontane                 | X |
| Raccolta siringhe               | X |
| Raccolta deiezioni canine       |   |
| Diserbamento meccanico          |   |
| Cestini getta carte             | X |
| Pulizia spiagge pubbliche       | X |
|                                 |   |

Per le operazioni di igiene del suolo, l'intero territorio del Comune è stato suddiviso in più zone distinte.

Nel dettaglio della Tabella 4 è riportata la frequenza delle operazioni di spazzamento effettuate sul perimetro del territorio comunale.

Nella successiva Tabella 5 sono riportati i mezzi utilizzati per le operazioni introdotte, con particolare riguardo alle caratteristiche, allo stato di obsolescenza ed all'attuale valore di mercato.

Stesse informazioni sono riportate nella Tabella 6 per le attrezzature utilizzate per i diversi servizi.

**Comune di RAGUSA**  
**TARI ANNO 2014 - Piano Finanziario degli interventi**

**TABELLA 4 – FREQUENZA SPAZZAMENTO**

| ZONE SPAZZAMENTO                | Infrasettimanale | Settimanale | Quindicinale | MQ SPAZZATI |
|---------------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| Centro                          | ML               |             |              | 983.360     |
| Periferia                       | ML               | MC          |              | 2.008.200   |
| Forese                          | ML               | MC          |              | 432.950     |
| Zona Art./ind.                  |                  |             |              |             |
|                                 |                  |             |              |             |
|                                 |                  |             |              |             |
|                                 |                  |             |              |             |
| ML = manuale - MC= meccanizzata |                  |             |              |             |

**TABELLA 5/6 – MEZZI E ATTREZZATURE ATTIVITA' IGIENE DEL SUOLO**

| Mezzi Igiene del suolo | Capacità | Caratteristiche | Numero |
|------------------------|----------|-----------------|--------|
| Spazzatrice            | 4/5 mc   |                 | 1      |
| Spazzatrice            | 6/8 mc   |                 | 3      |
| Motocarri              | 1,00 mc  | Piaggio         | 16     |
| Motocarri              |          |                 |        |
| Motocarri              |          |                 |        |
| Lavastrade             |          |                 |        |
| Motocicli              |          |                 |        |
| Rimorchio              |          |                 |        |
| Trattori per sfalci    |          |                 |        |
| Autobotte lavastrade   |          |                 |        |

Nella Tabella 7 sono riportate le quantità dei materiali raccolti in tali operazioni ed avviate allo smaltimento, con il dettaglio circa le operazioni di smaltimento effettuate ed il costo unitario praticato per l'anno in corso relativamente a tali materiali.

**TABELLA 7 – QUANTITA' ATTIVITA' IGIENE DEL SUOLO AVVIATE ALLO SMALTIMENTO**

| Quantità smaltite         | kg/anno      | ubicazione       |
|---------------------------|--------------|------------------|
| Discarica                 | 2.099.871,00 | DISCARICA RAGUSA |
| Altro                     |              |                  |
| Impianto di trasferimento |              |                  |
|                           |              |                  |

La Tabella 8 riporta il personale complessivamente impiegato nelle attività di igiene del suolo con l'attuale inquadramento retributivo e le mansioni svolte.

**Comune di RAGUSA**

**TARI ANNO 2014 - Piano Finanziario degli interventi**

**TABELLA B – PERSONALE SERVIZI IGIENE DEL SUOLO**

| <b>Personale igiene del suolo - livello</b> | <b>Numero</b> |
|---------------------------------------------|---------------|
| 2A                                          | 32,00         |
| 2B                                          |               |
| 3A                                          | 9,00          |
| 3B                                          |               |
| 4A                                          | 1,00          |
| 4B                                          |               |
| 5A                                          |               |
| 6A                                          |               |
| 7A                                          | 1,00          |
| 8A                                          |               |
| Dirigente                                   |               |
| <b>TOTALI</b>                               | <b>43,00</b>  |

**14. MODALITA' ATTUALE GESTIONE SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI**

Il servizio di raccolta e trasporto fino allo smaltimento della frazione indifferenziata del rifiuto urbano avviene con le modalità esposte nella successiva Tabella 8.

TABELLA 9 – MODALITA' RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

| Modalità raccolta RU e RUI | Centro Storico | Periferia | Frazioni | Zona Art./Ind. |
|----------------------------|----------------|-----------|----------|----------------|
| Porta a porta              | RSU            |           |          |                |
| Contenitori domiciliari    |                |           |          |                |
| Contenitori stradali       |                | RSU       | RSU      | RSU            |
| Su chiamata                | RUI            | RUI       | RUI      | RUI            |
| Piattaforma                | RUI            | RUI       | RUI      | RUI            |
|                            |                |           |          |                |

Complessivamente nell'anno 2013, sono state smaltite 27.998,28 tonnellate, ad una produzione annua/abitante residente pari a 5.067,56 kg/ab/a, ovvero ad una produzione giornaliera pari a 13,88 kg/ab/die.

La Tabella 10 riporta la composizione dei rifiuti raccolti ed il raffronto con le raccolte effettuate negli anni precedenti.

TABELLA 10 – QUANTITA' RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

| Quantità raccolte            | 2012<br>kg/anno | 2013<br>kg/anno | 2014<br>kg/anno |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| RU indifferenziato tal quale | 24.930.163,00   | 27.998.280,00   | -               |
|                              |                 |                 |                 |
|                              |                 |                 |                 |
| Ingombranti                  |                 |                 |                 |

La successiva Tabella 11 riporta la frequenza di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

La Tabella 12 e la Tabella 13 riportano, rispettivamente, i mezzi e le attrezzature utilizzate per il servizio, mentre la Tabella 14 riporta gli impianti di smaltimento presso cui vengono smaltiti i rifiuti.

I rifiuti indifferenziati raccolti vengono avviati ad impianto di selezione secco/umido.

**Comune di RAGUSA**

**TARI ANNO 2014 - Piano Finanziario degli interventi**

**TABELLA 11 – FREQUENZE RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI**

| Frequenza di raccolta RU e RUI | Giornaliera | Infrasettimanale         | Settimanale |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Centro                         |             | 3 volte (R.D.P.P)        |             |
| Periferia                      |             | 6 volte (con cassonetti) |             |
| Forese                         |             | 6 volte (con cassonetti) |             |
| Zona Art./ind.                 |             | Escluso                  |             |
| Mercato                        |             |                          |             |
| Ingombranti                    |             |                          | su chiamata |
|                                |             |                          |             |
|                                |             |                          |             |

**TABELLA 12 – MEZZI RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI**

| Mezzi raccolta RU       | Caratteristiche | Portata (q.li) | numero |
|-------------------------|-----------------|----------------|--------|
| Compattatore posteriore | IVECO MAGIRUS   | 260,00         | 3,00   |
| Compattatore posteriore | IVECO           | 180,00         | 3,00   |
| Compattatore posteriore | IVECO           | 160,00         | 2,00   |
| Compattatore posteriore | RENAULT TRUCKS  | 120,00         | 1,00   |
| Compattatore posteriore | IVECO           | 110,00         | 1,00   |
| Compattatore posteriore | IVECO           | 75,00          | 2,00   |
| Minicompattatore        | RENAULT TRUCKS  | 35,00          | 3,00   |
| Autocarro               | IVECO           | 35,00          | 2,00   |
| Autocarro               | IVECO           | 109,00         | 1,00   |
| Autocarro               | IVECO           | 65,00          | 1,00   |
| Motocarro               | PIAGGIO         | 15,00          | 23,00  |
| Pala meccanica          | CATERPILLAR 915 |                | 1,00   |
|                         |                 |                |        |

**TABELLA 13 – ATTREZZATURE RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI**

| Attrezzature raccolta RU | Caratteristiche | Volume (litri) | numero    |
|--------------------------|-----------------|----------------|-----------|
| Sacchi                   |                 |                |           |
| Sacchi                   |                 |                |           |
| Trespoli                 |                 |                | 470,00    |
| Bidoni                   |                 | 80,00          | 103,00    |
| Bidoni                   |                 | 120,00         | 2.501,00  |
| Bidoni                   |                 | 240,00         | 100,00    |
| Bidoni                   |                 | 25,00          | 35.650,00 |
| Cassonetti               |                 | 770,00         | 100,00    |
| Cassonetti               |                 | 1.000,00       | 3.630,00  |
| Cassoni                  |                 | 20,00          | 35,00     |
| Cassoni                  |                 |                |           |
|                          |                 |                |           |
|                          |                 |                |           |
|                          |                 |                |           |

**Comune di RAGUSA**

**TARI ANNO 2014 - Piano Finanziario degli interventi**

**TABELLA 14 – IMPIANTI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI**

| Impianti di smaltimento RU | kg/anno    | ubicazione |
|----------------------------|------------|------------|
| Discarica                  | 25.898.409 | RAGUSA     |
| Termocombustore            |            |            |
| Selezione secco/umido      |            |            |
| Impianto di trasferimento  |            |            |
|                            |            |            |
|                            |            |            |

Il personale complessivamente impiegato nei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, è riportato nella successiva Tabella 15.

**TABELLA 15 – PERSONALE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI**

| Personale raccolta RU - livello | Numero       |
|---------------------------------|--------------|
| 2A                              | 17,00        |
| 2B                              |              |
| 3A                              | 9,00         |
| 3B                              |              |
| 4A                              | 4,00         |
| 4B                              |              |
| 5A                              |              |
| 6A                              |              |
| 7A                              |              |
| 8A                              | 1,00         |
| Dirigente                       |              |
| <b>TOTALI</b>                   | <b>31,00</b> |

# 15. MODALITA' ATTUALE GESTIONE SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

Il servizio di raccolta e trasporto fino allo smaltimento della frazione differenziata del rifiuto urbano avviene con le modalità esposte nella successiva Tabella 16, con il dettaglio di tutti i materiali raccolti.

TABELLA 16 - MODALITA' RACCOLTA RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

| Materiali e quantità raccolte | 2012<br>kg/anno | 2013<br>kg/anno | 2014<br>kg/anno |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Organico                      |                 | 965.600,00      |                 |
| Carta e cartone               | 1.943.010,00    | 1.481.940,00    |                 |
| Imballaggi carta e cartone    | 808.050,00      |                 |                 |
| Plastica                      | 443.625,00      | 455.510,00      |                 |
| Vetro e lattine               | 1.491.150,00    | 522.000,00      |                 |
| Metalli                       | 137.520,00      | 99.200,00       |                 |
| Tessili                       | 91.965,00       |                 |                 |
| Verde e legno                 | 1.716.667,50    | 1.571.460,00    |                 |
| RAEE                          | 526.179,00      | 480.390,00      |                 |
| RUP (pile, farmaci, T/F)      | 22.813,50       |                 |                 |
| Batterie al Pb                | 19.053,00       |                 |                 |
| Altro                         | 846.035,50      | 275.980,00      |                 |

Complessivamente, nell'anno 2013, sono state raccolte ed avviate ai diversi trattamenti 5.852,08 tonnellate, corrispondenti ad una produzione annua/abitante residente pari a 1.059,20 kg/ab/a, ovvero ad una produzione giornaliera pari a 2,90 kg/ab/die.

La percentuale di raccolta differenziata per il è quindi pari a 17,29%.

La successiva Tabella 17 riporta la frequenza di raccolta dei rifiuti differenziati, in riferimento alle diverse zone del territorio, mentre la Tabella 18 e la Tabella 19 riportano, rispettivamente, i mezzi e le attrezzature utilizzate per il servizio, mentre la Tabella 20 riporta gli impianti di trattamento presso cui vengono smaltiti i rifiuti.

**Comune di RAGUSA**

**TARI ANNO 2014 - Piano Finanziario degli interventi**

**TABELLA 17 – FREQUENZE RACCOLTE RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI**

| Frequenza di raccolta RD | ESTATE | INVERNO | PIATTAFORMA |
|--------------------------|--------|---------|-------------|
| Organico                 | I      | I       |             |
| Carta e cartone          | I      | I       |             |
| Plastica                 | I      | I       |             |
| Multimateriale           |        |         |             |
| Vetro e lattine          | I      | I       |             |
| Metalli                  |        |         | P           |
| Tessili                  |        |         |             |
| Verde e legno            | S      | S       | P           |
| RAEE                     |        |         | P           |
| RUP (pile, farmaci, T/F) | M      | M       |             |
| Batterie al Pb           |        |         | P           |
| Altro                    |        |         | P           |

(G=gianaliera; I=infrasettimanale; S=settimanale; Q=quindicinale; M=mensile; C=chiamata; P=piattafarma)

**TABELLA 18 – MEZZI RACCOLTE RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI**

| Mezzi raccolta RD       | Caratteristiche | Portata (q.li) | numero |
|-------------------------|-----------------|----------------|--------|
| Compattatore posteriore | IVECO           | 260,00         | 3,00   |
| Compattatore posteriore | IVECO           | 180,00         | 3,00   |
| Compattatore posteriore | IVECO           | 160,00         | 2,00   |
| Compattatore posteriore | RENAULT TRUCKS  | 120,00         | 1,00   |
| Compattatore posteriore | IVECO           | 110,00         | 1,00   |
| Compattatore posteriore | IVECO           | 75,00          | 2,00   |
| Mini compattatore       | RENAULT TRUCKS  | 35,00          | 3,00   |
| Autocarro               | IVECO           | 35,00          | 2,00   |
| Autocarro               | IVECO           | 109,00         | 1,00   |
| Autocarro               | IVECO           | 65,00          | 1,00   |
| Motocarro               | PIAGGIO         | 15,00          | 5,00   |
| Autogrù con ragno       | IVECO           | 260,00         | 2,00   |
| Lift car                | IVECO           | 190,00         | 1,00   |

**TABELLA 19 – ATTREZZATURE RACCOLTE RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI**

| Attrezzature raccolta RD  | Volume (MC) | numero |
|---------------------------|-------------|--------|
| Bidoncini CARTA           | 0,025       | 11.883 |
| Bidoni CARTA              | 0,12        | 430    |
| Bidoni CARTA              | 0,12        | 620    |
|                           |             |        |
| Bidoncini PLASTICA        | 0,025       | 11.883 |
| Bidoni PLASTICA           | 0,12        | 430    |
|                           |             |        |
| Bidoncini SCARTI DI MENSA | 0,01        | 3.700  |
| Bidoncini SCARTI DI MENSA | 0,025       | 11.883 |
| Bidoni SCARTI DI MENSA    | 0,12        | 430    |
|                           |             |        |
|                           |             |        |
|                           |             |        |
| Bidoni PILE               | 0,12        | 80     |
| Bidoni FARMACI            | 0,12        | 80     |

**Comune di RAGUSA**

**TARI ANNO 2014 - Piano Finanziario degli interventi**

**TABELLA 20 – IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI**

| <b>Impianti di trattamento RD</b> | <b>Ubicazione</b> | <b>Caratteristiche</b> |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| Carta                             | R.I.U. (RG)       | Piatt. CONAI           |
| Plastica                          | R.I.U. (RG)       | Piatt. CONAI           |
| Vetro                             | SARCO Marsala     | Piatt. CONAI           |
| Scarti di mensa                   | Kalat Ambiente    | Compostaggio           |
| Verde                             | Kalat Ambiente    | Compostaggio           |
| Metalli Ferrosi                   | F.G. srl          | Riciclo                |
| Metalli non Ferrosi               |                   |                        |
| Pile                              | E.S.A. srl        | Smaltimento            |
| Farmaci                           | E.S.A. srl        | Smaltimento            |
|                                   |                   |                        |
|                                   |                   |                        |
|                                   |                   |                        |

Il personale complessivamente impiegato nei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, è riportato nella successiva Tabella 21.

**TABELLA 21 – PERSONALE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI**

| <b>Personale raccolta RD - livello</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------------------|---------------|
| 2A                                     | 32,00         |
| 2B                                     |               |
| 3A                                     | 20,00         |
| 3B                                     |               |
| 4A                                     | 3,00          |
| 4B                                     |               |
| 5A                                     |               |
| 6A                                     |               |
| 7A                                     | 2,00          |
| 8A                                     |               |
| Dirigente                              |               |
| <b>TOTALI</b>                          | <b>57,00</b>  |

# **16. MODALITA' ATTUALE GESTIONE IMPIANTI TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO**

Gli impianti ubicati sul territorio per la gestione dei servizi di igiene urbana, sono quelli riportati nella successiva Tabella 22.

TABELLA 22 – IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Impianto e servizi logistica           |      |
| Discarica                              | 1,00 |
| Termodistruzione                       |      |
| Selezione secco-umido                  |      |
| Compostaggio                           | 1,00 |
| Trasferenza                            |      |
| Monoblocco prefabbricato e sopralco Fe |      |
| Piattaforma                            | 3,00 |
| Autorimessa                            |      |
| Magazzino comunale                     |      |
| Lavaggio cassonetti                    |      |

La Tabella 23 e la Tabella 24 riportano, rispettivamente, i mezzi e le attrezzature utilizzate presso gli impianti.

TABELLA 23 – MEZZI UTILIZZATI PRESSO GLI IMPIANTI

| Mezzi impianti  | Caratteristiche | numero | Anno acquisto |
|-----------------|-----------------|--------|---------------|
| dotazioni varie |                 |        |               |
|                 |                 |        |               |
|                 |                 |        |               |
|                 |                 |        |               |
|                 |                 |        |               |
|                 |                 |        |               |
|                 |                 |        |               |
|                 |                 |        |               |
|                 |                 |        |               |
|                 |                 |        |               |
|                 |                 |        |               |
|                 |                 |        |               |
|                 |                 |        |               |
|                 |                 |        |               |
|                 |                 |        |               |
|                 |                 |        |               |

**Comune di RAGUSA**

**TARI ANNO 2014 - Piano Finanziario degli interventi**

**TABELLA 24 – ATTREZZATURE UTILIZZATE PRESSO GLI IMPIANTI**

| Attrezzature impianti | Volume (litri) | numero | Anno acquisto |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|
|                       |                |        |               |
|                       |                |        |               |
|                       |                |        |               |
|                       |                |        |               |
|                       |                |        |               |
|                       |                |        |               |
|                       |                |        |               |
|                       |                |        |               |
|                       |                |        |               |
|                       |                |        |               |
|                       |                |        |               |
|                       |                |        |               |
|                       |                |        |               |
|                       |                |        |               |
|                       |                |        |               |
|                       |                |        |               |
|                       |                |        |               |

Il personale complessivamente impiegato presso i suddetti impianti, è riportato nella successiva Tabella 25.

**TABELLA 25 – PERSONALE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI**

| Personale IMPIANTI - livello | Numero      |
|------------------------------|-------------|
| 2A                           |             |
| 2B                           |             |
| 3A                           |             |
| 3B                           |             |
| 4A                           |             |
| 4B                           |             |
| 5A                           |             |
| 6A                           |             |
| 7A                           |             |
| 8A                           |             |
| Dirigente                    |             |
| <b>TOTALI</b>                | <b>0,00</b> |

## 17. SERVIZI AZIENDALI

Le successive tabelle riportano le dotazioni inerenti il personale preposto alla direzione del servizio, il personale amministrativo che si occupa dello Sportello TARI, le dotazioni necessarie al funzionamento di tali servizi.

**TABELLA 26 – DOTAZIONI SERVIZI COMUNALI**

| Servizi amministrativi e tariffa | Dotazioni | Numero |
|----------------------------------|-----------|--------|
| <b>Sportello taxa/tariffa</b>    | Varie     |        |
|                                  |           |        |
|                                  |           |        |
|                                  |           |        |
|                                  |           |        |
|                                  |           |        |
|                                  |           |        |
|                                  |           |        |
|                                  |           |        |
|                                  |           |        |
| <b>Autoparco</b>                 | Varie     |        |
| <b>Magazzino comunale</b>        | Varie     |        |
|                                  |           |        |
|                                  |           |        |
|                                  |           |        |

**TABELLA 27 – PERSONALE SERVIZI COMUNALI**

| Personale servizi vari, amm.vi e tariffa | Numero       |
|------------------------------------------|--------------|
| 2° livello                               | 14,00        |
| 3° livello                               | 19,00        |
| 4° livello                               | 7,00         |
| 5° livello                               | 5,00         |
| 6° livello                               | 2,00         |
| 7° livello                               |              |
| 8° livello                               |              |
| Dirigente                                | 2,00         |
| <b>TOTALI</b>                            | <b>49,00</b> |

## **ALLEGATO 3 – RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE**

Gli impianti ubicati sul territorio per la gestione dei servizi di igiene urbana, sono quelli riportati nella successiva Tabella 22.

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Impianto e servizi logistica           |      |
| Discarica                              | 1,00 |
| Termodistruzione                       |      |
| Selezione secco-umido                  |      |
| Compostaggio                           | 1,00 |
| Trasferenza                            |      |
| Monoblocco prefabbricato e soppalco Fe |      |
| Pia ttaforma                           | 3,00 |
| Autorimessa                            |      |
| Magazzino comunale                     |      |
| Lavaggio cassonetti                    |      |

**TABELLA 23 – MEZZI UTILIZZATI PRESSO GLI IMPIANTI**

[illegible]

## **18. PREMESSA ALLE TABELLE ECONOMICHE**

Le componenti di costo che costituiscono il PEF riportato nelle successive tabelle, sono state estrapolate dalle voci di costo aziendali e costruito sulla base delle voci del DPR 158/99, il cui significato è riportato nel paragrafo 5.

Il totale dei costi corrisponde al totale del servizio di igiene urbana, cui sono stati sommati i costi di competenza del Comune.

**Comune di RAGUSA**  
**TARI ANNO 2014 - Piano Finanziario degli interventi**

| SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI |                                                         |      |              |      |      |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|--------------|------|------|---------------|
| Comune di RAGUSA                                                 |                                                         |      |              |      |      | Tabella PEF-1 |
| REDATTO L'ANNO                                                   |                                                         | 2014 |              |      |      |               |
| <b>TAVOLA 1</b>                                                  | <b>SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE</b> |      |              |      |      | <b>CSL</b>    |
| Anno riferimento                                                 |                                                         | 2013 | 2014         | 2015 | 2016 | 2017          |
| Costo complessivo                                                | Euro/anno                                               |      | 3.035.254,55 |      |      |               |
| Ammortamenti                                                     | Euro/anno                                               |      | 303.525,46   |      |      |               |
| Accantonamenti                                                   | Euro/anno                                               |      | 0,00         |      |      |               |
| Investimenti previsti                                            | Euro/anno                                               |      | 0,00         |      |      |               |
| Costo personale                                                  | Euro/anno                                               |      | 1.062.339,09 |      |      |               |
| Altri Costi                                                      | Euro/anno                                               |      | 0,00         |      |      |               |

**Comune di RAGUSA**  
TARI ANNO 2014 - Piano Finanziario degli interventi

| SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI |           |      |              |      |      |               |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------|------|------|---------------|
| Comune di RAGUSA                                                 |           |      |              |      |      | Tabella PEF-2 |
| REDATTO L'ANNO                                                   |           | 2014 |              |      |      |               |
| TAVOLA 2 RACCOLTA E TRASPORTO R.U. INDIFFERENZIATI CRT           |           |      |              |      |      |               |
| Anno riferimento                                                 |           | 2013 | 2014         | 2015 | 2016 | 2017          |
| Costo complessivo                                                | Euro/anno |      | 3.312.157,53 |      |      |               |
| Ammortamenti                                                     | Euro/anno |      | 331.215,75   |      |      |               |
| Accantonamenti                                                   | Euro/anno |      | 0,00         |      |      |               |
| Investimenti previsti                                            | Euro/anno |      | 0,00         |      |      |               |
| Costo personale                                                  | Euro/anno |      | 1.159.255,14 |      |      |               |
| Altri Costi                                                      | Euro/anno |      | 0,00         |      |      |               |

**Comune di RAGUSA**  
**TARI ANNO 2014 - Piano Finanziario degli interventi**

| SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI |                                                |      |              |      |      |            | Tabella PEF-3 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|--------------|------|------|------------|---------------|
| Comune di RAGUSA                                                 |                                                |      |              |      |      |            |               |
| REDATTO L'ANNO 2014                                              |                                                |      |              |      |      |            |               |
| <b>TAVOLA 3</b>                                                  | <b>RACCOLTA E TRASPORTO R.U. DIFFERENZIATI</b> |      |              |      |      | <b>CRD</b> |               |
| Anno riferimento                                                 |                                                | 2013 | 2014         | 2015 | 2016 | 2017       |               |
| Costo complessivo                                                | Euro/anno                                      |      | 2.959.705,20 |      |      |            |               |
| Ammortamenti                                                     | Euro/anno                                      |      | 295.970,52   |      |      |            |               |
| Accantonamenti                                                   | Euro/anno                                      |      | 0,00         |      |      |            |               |
| Investimenti previsti                                            | Euro/anno                                      |      | 0,00         |      |      |            |               |
| Costo personale                                                  | Euro/anno                                      |      | 1.035.896,82 |      |      |            |               |
| Altri Costi                                                      | Euro/anno                                      |      | 0,00         |      |      |            |               |

**Comune di RAGUSA**  
TARI ANNO 2014 - Piano Finanziario degli interventi

| SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI |                                                                |               |              |      |      |            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|------|------------|
| Comune di RAGUSA                                                 |                                                                | Tabella PEF-4 |              |      |      |            |
| REDATTO L'ANNO                                                   | 2014                                                           |               |              |      |      |            |
| <b>TAVOLA 4</b>                                                  | <b>COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO R.U. INDIFFERENZIATI</b> |               |              |      |      | <b>CTS</b> |
| Anno riferimento                                                 |                                                                | 2013          | 2014         | 2015 | 2016 | 2017       |
| Costo complessivo                                                | Euro/anno                                                      |               | 3.405.764,00 |      |      |            |
| Ammortamenti                                                     | Euro/anno                                                      |               | 170.288,20   |      |      |            |
| Accantonamenti                                                   | Euro/anno                                                      |               | 365.000,00   |      |      |            |
| Investimenti previsti                                            | Euro/anno                                                      |               | 0,00         |      |      |            |
| Costo personale                                                  | Euro/anno                                                      |               | 340.576,40   |      |      |            |
| Altri Costi                                                      | Euro/anno                                                      |               | 0,00         |      |      |            |

**Comune di RAGUSA**  
TARI ANNO 2014 - Piano Finanziario degli interventi

| SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI |                                                          |      |            |      |      |            | Tabella PEF-5 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------------|------|------|------------|---------------|
| Comune di RAGUSA                                                 |                                                          |      |            |      |      |            |               |
| REDATTO L'ANNO                                                   | 2014                                                     |      |            |      |      |            |               |
| <b>TAVOLA 5</b>                                                  | <b>COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO R.U. DIFFERENZIATI</b> |      |            |      |      | <b>CTR</b> |               |
| Anno riferimento                                                 |                                                          | 2013 | 2014       | 2015 | 2016 | 2017       |               |
| Costo complessivo                                                | Euro/anno                                                |      | 610.000,00 |      |      |            |               |
| Ammortamenti                                                     | Euro/anno                                                |      | 30.500,00  |      |      |            |               |
| Accantonamenti                                                   | Euro/anno                                                |      | 0,00       |      |      |            |               |
| Investimenti previsti                                            | Euro/anno                                                |      | 0,00       |      |      |            |               |
| Costo personale                                                  | Euro/anno                                                |      | 61.000,00  |      |      |            |               |
| Altri Costi                                                      | Euro/anno                                                |      | 0,00       |      |      |            |               |
| Recupero RD CONAI                                                | Euro/anno                                                |      | 0,00       |      |      |            |               |
| Recupero da imballaggi                                           | Euro/anno                                                |      | 0,00       |      |      |            |               |
| Altri ricavi                                                     | Euro/anno                                                |      | 192.000,00 |      |      |            |               |

**Comune di RAGUSA**  
**TARI ANNO 2014 - Piano Finanziario degli interventi**

| SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI |                     |      |              |      |      |                             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------------|------|------|-----------------------------|
| Comune di RAGUSA                                                 |                     |      |              |      |      | Tabella PEF-6               |
| REDATTO L'ANNO 2014                                              |                     |      |              |      |      |                             |
| <b>TAVOLA 6</b>                                                  | <b>COSTI COMUNI</b> |      |              |      |      | <b>CARC<br/>CGG<br/>CCD</b> |
| Anno riferimento                                                 |                     | 2013 | 2014         | 2015 | 2016 | 2017                        |
| <b>CARC:</b> Accertamento, Riscossione e contenzioso             | Euro/anno           |      | 50.000,00    |      |      |                             |
| <b>CGG:</b> Generali di Gestione                                 | Euro/anno           |      | 3.687.985,47 |      |      |                             |
| <b>CCD:</b> Costi Comuni Diversi                                 | Euro/anno           |      | 3.000,00     |      |      |                             |

**Comune di RAGUSA**  
**TARI ANNO 2014 - Piano Finanziario degli interventi**

| SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI |                                 |      |              |      |      |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|--------------|------|------|---------------|
| Comune di RAGUSA                                                 |                                 |      |              |      |      | Tabella PEF-7 |
| REDATTO L'ANNO 2014                                              |                                 |      |              |      |      |               |
| <b>TAVOLA 7</b>                                                  | <b>COSTI D'USO DEL CAPITALE</b> |      |              |      |      | <b>CK</b>     |
| Anno riferimento                                                 |                                 | 2013 | 2014         | 2015 | 2016 | 2017          |
| Totale ammortamenti                                              | Euro/anno                       |      | 1.131.499,93 |      |      |               |
| Totale accantonamenti                                            | Euro/anno                       |      | 365.000,00   |      |      |               |
| Tasso remunerazione capitale                                     | %                               |      | 6,00%        |      |      |               |
| Immobiliazioni nette                                             | Euro/anno                       |      | 0,00         |      |      |               |
| Investimenti programmati                                         | Euro/anno                       |      | 0,00         |      |      |               |
| Fattore correttivo investimenti                                  | Euro/anno                       |      | 0,00         |      |      |               |
| Remunerazione capitale                                           | Euro/anno                       |      | 0,00         |      |      |               |

**Comune di RAGUSA**  
**TARI ANNO 2014 - Piano Finanziario degli interventi**  
**SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI**

|                         |                    |                      |              |      |      |      |
|-------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------|------|------|
| <b>Comune di RAGUSA</b> |                    | <b>Tabella PEF-8</b> |              |      |      |      |
| <b>REDATTO L'ANNO</b>   |                    | <b>2014</b>          |              |      |      |      |
| <b>TAVOLA 8</b>         | <b>ALTRI COSTI</b> | <b>AC</b>            |              |      |      |      |
| Anno riferimento        |                    | 2013                 | 2014         | 2015 | 2016 | 2017 |
| AC: Altri Costi         | Euro/anno          |                      | 1.002.318,72 |      |      |      |



**Comune di RAGUSA**  
**TARI ANNO 2014 - Piano Finanziario degli interventi**

| <b>GETTITO</b>                                               |                        |               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Gettito anno precedente utenza NON domestica (€/anno)</b> | <b>€ 3.409.079,99</b>  | <b>24,73%</b> |
| <b>Gettito anno precedente utenza domestica (€/anno)</b>     | <b>€ 10.374.780,46</b> | <b>75,27%</b> |
| <b>TOTALE GETTITO ANNO PRECEDENTE €/anno</b>                 | <b>€ 13.783.860,45</b> |               |
| <b>TOTALE COSTO ANNO PRECEDENTE €/anno</b>                   | <b>€ 13.823.568,98</b> |               |
| <b>% DOMESTICA</b>                                           | <b>75,27%</b>          |               |
| <b>% NON DOMESTICA</b>                                       | <b>24,73%</b>          |               |
| <b>Differenza GETTITO (Anno corrente-Anno preced)</b>        | <b>€ 431.257,57</b>    |               |
| <b>Differenza % GETTITO</b>                                  | <b>3,03%</b>           |               |
| <b>Differenza COSTO (Anno corrente-Anno preced)</b>          | <b>€ 391.549,04</b>    |               |
| <b>Differenza % COSTO</b>                                    | <b>2,83%</b>           |               |

**Comune di RAGUSA**  
**Provincia di RAGUSA**